

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

dal Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

e dal Ministro delle finanze

(VISCO)

di concerto col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(BASSANINI)

col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(TREU)

col Ministro della sanità

(BINDI)

col Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica

(BERLINGUER)

col Ministro degli affari esteri

(DINI)

e col Ministro dell'interno

(NAPOLITANO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1997

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica

INDICE

Relazione	Pag. 3
Relazione tecnica	» 39
Disegno di legge	» 96
TITOLO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA	
CAPO I - Incentivi allo sviluppo e sostegno alle categorie svantaggiate	» 96
CAPO II - Disposizioni in materia di semplificazione e razionalizzazione	» 105
CAPO III - Disposizioni per il recupero della base imponibile e per l'efficienza dell'Amministrazione finanziaria	» 113
TITOLO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA	
CAPO I - Sanità	» 139
CAPO II - Disposizioni in materia di personale e di attività delle amministrazioni pubbliche	» 146
CAPO III - Finanza decentrata	» 160
CAPO IV - Altre disposizioni	» 168

ONOREVOLI SENATORI. — Il documento di programmazione economico-finanziaria, presentato dal Governo alle Camere il 30 maggio scorso e da queste approvato con specifiche risoluzioni prefigura gli obiettivi della manovra di finanza pubblica per l'anno 1998 dalla cui attuazione dovrà derivare una complessiva riduzione di 25.000 miliardi del fabbisogno tendenziale, interamente incidente sull'indebitamento netto della pubblica Amministrazione al fine del raggiungimento del rapporto del 2,8 per cento in termini di prodotto interno lordo.

Il presente disegno di legge è inteso a dare concreto contenuto operativo a tali linee programmatiche, in uno con quanto previsto nel disegno di legge di bilancio già presentato alle Camere e con le disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria che contestualmente viene sottoposto all'esame parlamentare, assumendo pertanto la natura di provvedimento funzionalmente «collegato» alla manovra di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 1, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Gli interventi delineati che per il loro carattere strutturale sono in larga misura destinati ad avere effetti di correzione permanente degli andamenti di finanza pubblica, si indirizzano sia sul versante della spesa che su quello delle entrate, chiamati a concorrere al conseguimento degli indicati obiettivi di fabbisogno, nella misura rispettivamente di 15.000 miliardi e di 10.000 miliardi.

* * *

Il presente disegno di legge, secondo lo schema stabilito nelle risoluzioni parlamentari che hanno approvato il Documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1998-2000, organizza le innova-

zioni normative, con effetti sugli andamenti tendenziali della finanza pubblica, necessarie al conseguimento degli obiettivi di stabilizzazione fissati nelle stesse risoluzioni in termini di disavanzo di competenza dello Stato, di indebitamento netto della Pubblica amministrazione e di fabbisogno di cassa del settore statale.

Il disegno di legge, unitamente al disegno di legge finanziaria e a un decreto legge recante disposizioni tributarie urgenti in materia di imposizione indiretta, nonché alla tradizionale Nota di variazione al bilancio dello Stato a legislazione vigente, entra a comporre il quadro delle misure normative che dovranno essere discusse in sessione di bilancio per il conseguimento degli obiettivi di stabilizzazione prima indicati.

Contestualmente, sempre secondo lo schema delle risoluzioni parlamentari, sono stati predisposti tre disegni di legge recanti misure di carattere ordinamentale riguardanti la pubblica amministrazione, le attività produttive e la Sanità rilevanti per realizzare gli indirizzi settoriali considerati nel DPEF.

* * *

Articolo 1. — Al fine di stimolare la ripresa e lo sviluppo del settore residenziale, all'articolo 1 si prevedono particolari incentivi tributari per le spese finalizzate agli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia relative a singole unità immobiliari e sulle pertinenze nell'anno 1998 ed in quello successivo, ai sensi del comma 5. Tali incentivi sono configurati sotto forma di speciale detrazione dall'imposta lorda di un importo pari al 41 per cento delle spese sostenute per i predetti interventi, fino ad un importo massimo di

150 milioni di lire, da ripartire nell'anno in cui sono sostenute le spese e nei 4 periodi di imposta successivi. Per l'esecuzione di opere su parti comuni di edifici condominiali, la detrazione è altresì riconosciuta relativamente agli interventi di manutenzione ordinaria, sempre nei limiti e alle condizioni sopra indicati, così offrendo ampie prospettive di possibile utilizzazione degli incentivi concessi. Inoltre, per la realizzazione degli interventi citati, si riconosce ai comuni la facoltà di disporre l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Tale disposizione intende fornire un'ulteriore agevolazione incentivante rimessa all'autonomia decisionale delle autorità locali, in relazione alle singole realtà territoriali e alle esigenze che in ciascuna area possono emergere. Al fine di indirizzare lo sviluppo del settore dell'edilizia residenziale verso interventi funzionali all'adeguamento del patrimonio edilizio esistente ad esigenze di particolare rilevanza, la detrazione indicata viene estesa in relazione alle spese per l'esecuzione di interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, ovvero alla eliminazione di barriere architettoniche, alla realizzazione di risparmi energetici, alla cablatura di edifici e all'adozione di misure antisismiche. Obiettivo delle disposizioni è quello di dare impulso al settore edilizio residenziale, consentendo al contempo, con la ripresa produttiva, l'emersione di una vasta area che ancora sfugge al controllo a fini fiscali e contributivi. La normativa di attuazione delle presenti disposizioni sarà indirizzata, in speciale modo, in tale prospettiva, prevedendo l'intervento anche degli istituti di credito nelle procedure di controllo.

L'agevolazione interessa, con tutta evidenza, spese di investimento per ristrutturazioni edilizie, in un settore colpito recentemente da fenomeni di crisi congiunturale. L'intervento, pertanto, va ad incrementare il patrimonio immobiliare della nazione. Di tale caratteristica si è tenuto conto nel reperimento dei mezzi di copertura finanziaria.

Articolo 2. - Con l'articolo 2 si intende favorire, a mezzo agevolazioni fiscali, le piccole e medie imprese (PMI) che in alcune aree specifiche del Mezzogiorno, assumono lavoratori creando nuova occupazione nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1997 e il 31 dicembre 2000. Sono beneficiarie sia le imprese già esistenti, sia le nuove imprese. Sono previsti appropriati meccanismi per evitare elusioni e frodi assicurando che al beneficio fiscale sia associato un effettivo incremento occupazionale. L'agevolazione consiste nella concessione di un credito d'imposta, che l'impresa può utilizzare per il versamento, anche a mezzo compensazione, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul valore aggiunto. Il credito è concesso con riferimento ai tre periodi di imposta a partire da quello della prima assunzione; ma se non sarà utilizzato interamente per compensare le imposte dovute per quei periodi, può essere utilizzato anche per compensare imposte relative ad anni successivi. Il credito è concesso per il primo nuovo assunto nella misura di 10 milioni di lire e nella misura di 8 milioni di lire per ogni nuovo assunto successivo; ciò anche al fine di incentivare l'emersione dei lavoratori e delle imprese «in nero». Tali valori sono ridotti per le assunzioni a tempo determinato o a tempo indeterminato e parziale. In ossequio alla normativa comunitaria del *de minimis* l'ammontare complessivo del beneficio non può comunque superare il limite massimo di 180 milioni di lire in tre anni.

Le aree che fruiscono del beneficio sono individuate dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2. Si tratta in particolare:

a) delle aree interessate ai «patti territoriali» di cui al comma 203 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Tali patti, promossi da enti locali, parti sociali o da altri soggetti pubblici o privati, sono finalizzati all'attuazione di un programma di interventi caratterizzati da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale. L'in-

centivo fiscale che si intende concedere alle PMI che operano in queste aree, da un lato aumenta le potenzialità del patto territoriale, dall'altro trova maggiori possibilità di tradursi in nuove assunzioni;

b) delle aree urbane svantaggiate dei comuni del Sud al di sopra dei 120.000 abitanti. Si vuole favorire l'insediamento di nuove PMI e l'ampliamento di quelle esistenti, nelle aree delle maggiori città del Sud dove è particolarmente alta la disoccupazione, specie giovanile.

c) delle isole minori del Mezzogiorno. L'incentivo si propone di compensare gli svantaggi insiti nella condizione di insularità.

Articolo 3. - L'articolo 3 introduce incentivi fiscali per lo sviluppo di determinate aree del paese. Il comma 203 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nell'ambito della nuova disciplina degli strumenti della programmazione negoziata, ha introdotto l'istituto del contratto d'area quale strumento operativo finalizzato ad accelerare lo sviluppo economico ed occupazionale in territori circoscritti situati in aree depresse. Ai sensi del comma 205 dell'articolo 2 della medesima legge il CIPE, con propria deliberazione del 21 marzo 1997, ha provveduto a disciplinare le modalità di individuazione, definizione, approvazione e finanziamento dei contratti d'area ovvero del complesso di nuove iniziative imprenditoriali nei settori dell'industria, agroindustria, servizi e turismo in questi ricompresi. Il comma 208 dell'articolo 2 della medesima legge al fine di favorire lo sviluppo del complesso delle attività produttive localizzate nelle aree interessate dai contratti d'area e per attrarre ulteriori investimenti nelle medesime ha disposto la concessione di agevolazioni fiscali demandandone la disciplina ad una ulteriore deliberazione del CIPE. Le disposizioni dell'articolo 3 che sostituiscono quelle contenute nel citato comma 208, sono finalizzate a disciplinare la concessione delle previste agevolazioni fiscali al fine di accelerarne l'operatività.

Le agevolazioni consistono in un credito d'imposta concesso a tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa compresi nei contratti d'area stipulati entro il 1999 che effettuino ampliamenti, ristrutturazioni, riconversioni, ammodernamenti degli impianti produttivi esistenti. La norma si propone quindi di rafforzare lo sviluppo economico delle aree interessate dai contratti d'area sostenendo anche quegli investimenti, che pur non prevedendo la realizzazione di nuove iniziative produttive, possono comunque contribuire allo sviluppo di nuova occupazione nelle medesime aree. Tale credito d'imposta, nei limiti dell'equivalente sovvenzione netta, viene concesso previa istruttoria effettuata secondo le modalità ed i criteri già individuati per la concessione delle agevolazioni finanziarie nell'ambito dei medesimi contratti, è fruibile per i cinque periodi d'imposta successivi alla stipula del contratto e in caso di mancato utilizzo è riportabile agli anni successivi. La copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni descritte è prevista a carico delle somme riservate dal CIPE ai contratti d'area in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse.

Articolo 4. - Con l'articolo 4 si prevedono disposizioni tributarie agevolative per i portatori di menomazioni funzionali con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, al fine di facilitarne l'autosufficienza e la possibilità di integrazione. In particolare, estendendo la previgente disciplina, si prevede, in favore dei soggetti che abbiano conservato, seppure ridotta, la capacità motoria, la integrale detraibilità ai fini delle imposte dirette sia delle spese sostenute per i sussidi tecnici ed informatici finalizzati a facilitarne l'autosufficienza e l'integrazione, sia per tutti i mezzi necessari a garantire la possibilità di deambulazione e sollevamento degli stessi soggetti, eliminando le limitazioni riferite alla cilindrata degli autoveicoli prima esistenti e riconoscendo la suddetta detrazione anche in relazione ai motoveicoli adattati in modo da risultare funzionali alle

esigenze dei portatori di *handicap* indicati. Sempre che da quanto annotato nel pubblico registro automobilistico il veicolo interessato non risulti cancellato, la detrazione è riconosciuta nei limiti di una sola volta nell'arco di quattro anni e per spese fino a trentacinque milioni di lire. Le cessioni di motoveicoli o autoveicoli fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.500 centimetri cubici, se con motore *diesel*, le prestazioni volte ad adattare i veicoli, anche prodotti in serie ovvero non nuovi, alle esigenze di locomozione di soggetti con ridotte o impedito capacità permanenti, nonchè le cessioni di accessori e strumenti destinati ad essere montati sui suddetti veicoli, sempre in funzione delle esigenze di locomozione dei predetti soggetti, sono assoggettati ad aliquota IVA ridotta anche se riguardino veicoli dei quali siano proprietari i familiari di portatori di *handicap*, dei quali questi ultimi siano fiscalmente a carico, purchè gli adattamenti eseguiti risultino dalla carta di circolazione.

Inoltre, sempre nella medesima prospettiva citata, si prevedono ulteriori disposizioni agevolative in favore dei portatori di *handicap*, quali l'esenzione dal pagamento dell'imposta erariale di trascrizione, dell'addizionale provinciale alla suddetta imposta erariale e dell'imposta di registro per tutti gli atti aventi ad oggetto i motoveicoli o gli autoveicoli sopra indicati, e non è dovuto il pagamento delle relative tasse automobilistiche.

Articolo 5. - L'articolo 5 detta disposizioni in materia di demanio marittimo nonchè di tassa e sovrattassa di ancoraggio. In particolare con i commi 1 e 2 si prevede l'applicazione dei canoni di cui alla legge 4 dicembre 1993, n. 494, alle concessioni aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 1998 e la esplicita definitività dei canoni pregressi versati dai concessionari.

Il comma 3 prevede nelle more della revisione dei criteri per l'applicazione della tassa e sovrattassa di ancoraggio, che le navi porta contenitori adibiti a servizi regolari

di linea, in attività di *transshipment* di traffico internazionale possano pagare in alternativa alla tassa di abbonamento annuale una tassa di ancoraggio pari a un dodicesimo della tassa annuale.

Articolo 6. - L'articolo 6 procede ad una radicale modifica delle varie disposizioni tributarie che, sotto diversi aspetti, riguardano la tassazione dei mezzi di trasporto: si provvede, da una parte, a innovare le norme in materia di deduzione delle spese relative ai mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni; e, dall'altra, a riformare la disciplina delle tasse automobilistiche. I commi 1, 2 e 3 si propongono di trattare in modo organico la disciplina dei limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, mediante l'abrogazione degli articoli 50, comma 4, 54, comma 5-bis, 66, comma 5-bis, 67, commi 8-bis e 8-ter e la modifica dell'articolo 10 (con riferimento per quest'ultimo comma alla soppressione della sola ultima parte del primo periodo e dell'intero secondo periodo), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). La nuova norma, che si inserisce tra le «Disposizioni comuni» di cui al titolo IV del TUIR, elimina l'attuale distinzione, ai fini della loro deducibilità, tra le varie spese sostenute ai fini dell'utilizzo dei veicoli di cui trattasi che possono dar luogo a difficoltà interpretative ed applicative. Pertanto, ferma restando la deducibilità delle spese sostenute e degli altri componenti negativi sulla base dei principi generali dell'inerenza per gli altri veicoli non disciplinati nell'articolo in esame (come ad esempio quelli di cui all'articolo 54, lettera c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). Indubbiamente, però, la peculiarità dell'articolato in commento è rappresentata dall'eliminazione, ai fini dell'ammissibilità della deduzione dei costi e delle spese sostenute per l'utilizzo delle autovetture, degli *autocaravan*, dei

motocicli e ciclomotori, di ogni riferimento alla loro cilindrata. L'introduzione di un siffatto principio, che certamente è innovativo rispetto alla disciplina attualmente vigente, vuole eliminare le contestazioni insorte in merito alla violazione dell'articolo 30 del Trattato CEE che vieta norme dirette a limitare le importazioni da altri paesi facenti parte dell'Unione europea e misure equivalenti. Inoltre il costo sostenuto rileva ai fini fiscali solo entro limiti predeterminati, che sono differenti in relazione alla tipologia del contratto stipulato. Infatti, se l'utilizzatore ha acquistato il bene il costo sostenuto sarà fiscalmente rilevante per la parte non eccedente lire 35.000.000 (per le autovetture e gli *autocaravan*), lire 8.000.000 (per i motocicli), lire 4.000.000 (per i ciclomotori), mentre se è stato stipulato un contratto di locazione finanziaria sarà rilevante la parte dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo dei detti veicoli non eccedente i limiti su indicati, e infine, se è stato stipulato un contratto di locazione o di noleggio sarà rilevante la parte di valore del contratto non eccedente, rispettivamente lire 7.000.000, lire 1.500.000 e lire 800.000 precisandosi, altresì, che per i contratti di locazione anche finanziaria e di noleggio i limiti di valore indicati dovranno essere ragguagliati ad anno. Peraltro, i limiti testè indicati potranno variare in dipendenza delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente. Altrettanto importante è la soluzione prospettata, nello schema di norma, dell'annoso problema relativo alla deducibilità dei costi inerenti l'utilizzo di veicoli da parte degli agenti o rappresentanti di commercio che svolgono la propria attività in forma associata o societaria riconoscendosi, anche in tal caso, la deducibilità dei predetti costi nel limite dell'80 per cento. Tale innovazione è stata dettata dalla necessità di tener conto delle nuove realtà imprenditoriali che per lo svolgimento dell'attività di agenzia o di rappresentanza di commercio si sono strutturate in forma

societaria al fine di meglio operare nel settore di appartenenza. Le disposizioni in esame dispongono, altresì, l'indeducibilità totale dei componenti negativi relativi a aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, eccetto nell'ipotesi in cui tali beni sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente come strumentali nell'attività propria dell'impresa. In quest'ultima ipotesi, peraltro, sono altresì inapplicabili i limiti di deducibilità nella misura del cinquanta per cento con riferimento alle autovetture, agli *autocaravan*, ai ciclomotori e ai motocicli. Viene stabilito anche che il limite di deducibilità non si applica nei confronti di quei veicoli adibiti ad uso pubblico, ovvero dati, per la maggior parte del periodo d'imposta, in uso promiscuo ai dipendenti. Nel caso di esercizio in forma individuale di arti o professioni, la deducibilità dei predetti componenti negativi è ammessa limitatamente ad un solo veicolo, mentre se l'attività artistica o professionale è svolta da società semplici e da associazioni, la deducibilità è consentita soltanto relativamente ad un veicolo per ogni socio o associato. È altresì disposto che le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato; Da ultimo viene disposto che, ai fini dell'applicazione del calcolo di cui all'articolo 67, comma 7, del TUIR, il costo dei beni per i quali viene ammessa la parziale deduzione si assume nei limiti rilevanti ai fini della deduzione delle relative quote di ammortamento.

Il comma 4 prevede la soppressione dell'addizionale erariale del 5 per cento sulle tasse automobilistiche che si è ritenuta non più giustificata attesa la sua finalizzazione alla costruzione e alla manutenzione della rete autostradale.

Il comma 5 prevede una riduzione ad un quarto delle tasse automobilistiche dei veicoli azionati con motori elettrici ovvero con motori alimentati esclusivamente con GPL. Tale disposizione è volta a favorire

la diffusione di tali veicoli poco inquinanti.

I commi 6, 7 e 8 prevedono, rispettivamente, la soppressione della tassa speciale relativa ai veicoli dotati per l'alimentazione del motore a GPL o a metano; l'esenzione dal pagamento della sovrattassa per tutti gli autoveicoli cosiddetti *ecodiesel* senza distinzioni sulla base della data di immatricolazione; e la soppressione del canone autoradio e della relativa tassa sulla concessione governativa.

Il comma 9 riguarda l'arrotondamento degli importi delle tasse automobilistiche che avverrà ora alle mille lire superiori o inferiori.

Il comma 10 prevede l'attribuzione alle regioni a statuto ordinario delle competenze amministrative in materia di tasse automobilistiche (accertamento, riscossione, recupero, rimborsi e contenzioso) con modalità che saranno stabilite, d'intesa con le regioni stesse, con decreto del Ministro delle finanze. Lo stesso provvedimento dovrà approvare lo schema tipo di convenzione che le regioni potranno utilizzare per affidare a terzi le attività di accertamento e riscossione. Tale modifica della disciplina relativa alla gestione delle predette tasse ha comportato l'abrogazione, che viene disposta dal comma 11, delle disposizioni della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevedevano l'intervento delle compagnie di assicurazione in tale attività; nonché la proroga della convenzione con l'Automobile club d'Italia (comma 12) in attesa che le regioni individuino i soggetti cui affidare i compiti di gestione delle tasse in questione.

Il comma 13 stabilisce l'aumento a lire 50.000 delle tasse automobilistiche che attualmente sono di importo inferiore.

Il comma 14 innova profondamente le modalità di applicazione delle tasse automobilistiche in quanto introduce quale elemento di commisurazione delle stesse la potenza effettiva del veicolo in luogo del cavallo fiscale. Al fine di garantire una rapida applicazione di tale innovazione, viene inoltre stabilito che, per l'anno 1998, le

predette tasse saranno determinate in maniera uniforme per tutto il territorio nazionale con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione.

Il nuovo criterio di commisurazione è esteso, ovviamente, con il comma 15, anche alle tasse dovute per la trascrizione degli atti e delle formalità relativi ai mezzi di trasporto.

Con il comma 16 si intende incentivare la presentazione al pubblico registro automobilistico (PRA) di atti aventi ad oggetto veicoli che comportano variazioni dei soggetti intestatari degli stessi e che precedentemente non erano stati prodotti per le formalità dovute; scopo ulteriore della disposizione, considerata la funzione di pubblicità legale che assolve il PRA, è quello di acquisire la certezza del soggetto cui fanno capo le vicende giuridiche e tributarie derivanti dall'intestazione dei veicoli. A tal fine il contribuente è tenuto a versare la sola imposta erariale e la relativa addizionale provinciale vigenti alla data della sanatoria, con esclusione delle sanzioni e degli interessi; ciò in considerazione del momento in cui avviene la richiesta di formalità al PRA nonché delle somme concessioni governative.

Il comma 17 prevede, inoltre, la soppressione della tassa sulle concessioni governative relativa alle patenti di guida.

Il comma 18 dispone che la nuova determinazione delle tasse automobilistiche e la riduzione della quota delle accise sulla benzina devono avvenire ad invarianza di gettito per le regioni e con maggiori entrate per il bilancio dello Stato per 100 miliardi.

I commi 19, 20, 21 e 22 contengono ulteriori interventi di semplificazione e di razionalizzazione del settore. In particolare, si dispone che non sussiste più l'obbligo di esporre il contrassegno, che non sono dovuti i versamenti per l'annotazione del trasferimento della residenza sulla patente stessa e sul libretto di circolazione, la soppressione del certificato di abilitazione professio-

nale KE e l'accertamento dei requisiti per la patente di guida ogni cinque anni invece che ogni due.

Con i commi da 23 a 27 viene disciplinata una tassa sulle emissioni di anidrite solforosa (SO₂) e di ossidi di azoto (NO_x) finalizzata all'applicazione delle migliori tecnologie di combustione e abbattimento delle emissioni e che nello stesso tempo consenta di ottemperare al raggiungimento degli obiettivi internazionali di medio periodo stabiliti nell'ambito dei protocolli ONU-CEE sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero. L'istituzione della tassa con motivazione ambientale è peraltro in linea con il principio «chi inquina paga», che rimane pienamente valido per compensare il danno ambientale imposto alla collettività.

Nel comma 23 viene stabilito che la tassa è dovuta nella misura di lire 100.000 per tonnellata per anno di anidride solforosa e di lire 200.000 per tonnellata per anno di ossidi di azoto e si applica ai grandi impianti di combustione, considerando tali l'insieme degli impianti di combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE, localizzati in un medesimo sito industriale e appartenenti ad un singolo esercente purchè ciascuno di essi abbia una potenzialità termica nominale pari o superiore a 50 MW.

Nel comma 24 sono individuati i soggetti obbligati al pagamento della tassa che sono gli esercenti i grandi impianti di combustione, come definiti nel comma precedente. Ai fini dell'accertamento della tassa è prevista la presentazione, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, di apposita dichiarazione annuale con i dati delle emissioni dell'anno precedente, agli uffici tecnici di finanza che, nell'ambito del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, svolgono funzioni di accertamento e di controllo in materia di imposte sulla produzione e sui consumi.

Le modalità ed i tempi di versamento della tassa sono stabiliti nel comma 25: sono previsti versamenti trimestrali, a titolo di acconto, sulla base delle emissioni dell'an-

no precedente; entro la fine del primo trimestre dell'anno successivo sarà effettuato il versamento a conguaglio.

Nel comma 26 si fa rinvio alle disposizioni stabilite dall'articolo 18 del testo unico delle accise, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per quanto concerne i poteri ed i controlli da esercitare per l'applicazione della nuova tassa. È previsto, inoltre, che con regolamento possano essere modificate le modalità di accertamento ed i tempi di versamento del tributo.

Nel comma 27 sono previste le indennità di mora e gli interessi per i tardivi versamenti e vengono stabilite le penalità con riferimento alle disposizioni del citato testo unico delle accise.

Articolo 7. - Il settore dello spettacolo è soggetto ad una disciplina fiscale complessa, sicuramente onerosa per alcuni tipi di attività e alquanto disorganica. I criteri ispiratori della delega contenuta nell'articolo 7 si prefiggono la semplificazione e la razionalizzazione dell'imposizione fiscale, nel fondato auspicio di sgravare le imprese da una serie di adempimenti burocratici inutili e, nel contempo, semplificare la gestione dei tributi da parte dell'erario. L'imposta sugli spettacoli presenta presupposti e modalità applicative diverse che la rendono macchinosa e soggetta all'instaurarsi di complesse diatribe interpretative. Inoltre il sistema di contabilizzazione manuale che le è proprio è causa prima della farraginosità delle attività di accertamento e di riscossione di essa. Infine essa si connota come duplicazione dell'IVA, andando a colpire la medesima materia imponibile di detta ultima imposta. Peraltro, i mutati livelli socio-culturali della popolazione, inducono a non ritenere più come bene voluttuario quello che va a soddisfare esigenze, appunto culturali, come si verifica nel caso del teatro, del balletto, delle esecuzioni musicali, del cinema. Questi sono i motivi alla base della eliminazione dell'imposta prevista dall'articolo in commento. I medesimi motivi non

paiono ricorrere nel caso della attività di gioco e trattenimento, le quali, unitamente alle scommesse, potrebbero scontare una imposta specifica sugli «intrattenimenti e giochi». La delega si preoccupa di impartire direttive in ordine alla necessità che:

vengano emanate norme di coordinamento tecnico impositivo nel settore IVA; siano assicurate alcune esigenze dei contribuenti, quali il non aggravamento delle gestioni contabile-amministrative ed il mantenimento delle automazioni realizzate;

venga assicurato, complessivamente, il livello del gettito per l'erario;

le risorse di personale e di esperienza della SIAE vengano messe a frutto in altri settori fiscali, che necessitano di interventi di controllo.

Si prevede inoltre la proroga di un anno della convenzione con la SIAE, mantenendo le percentuali di aggio fissate per il 1997.

Articolo 8. - Con l'articolo 8 si dettano disposizioni in materia di concorsi e di operazioni a premio nonché di manifestazioni di sorte locali. La disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio nonché delle manifestazioni di sorte locali è contenuta nel regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni, e nel relativo regolamento approvato con regio decreto 25 giugno 1940, n. 1077.

Con specifico riferimento alle manifestazioni a premi l'attuale normativa prevede che l'autorizzazione venga rilasciata dal Ministero delle finanze, sentito il parere non vincolante di un'apposita Commissione interministeriale di cui fanno parte almeno due rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria e almeno un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Soltanto le operazioni che si svolgono nell'ambito di una sola provincia sono autorizzabili dalle Direzioni regionali delle entrate (si stima che tali iniziative

rappresentino appena il 10 per cento di tutte le manifestazioni a premio svolte in un anno sul territorio dello Stato).

Il principale limite di tale sistema autorizzatorio è rappresentato dai tempi necessari per la trattazione delle istanze nonché per l'esame da parte della menzionata Commissione, che mal si conciliano con le esigenze delle società richiedenti, interessate invece ad agire sul mercato con la massima rapidità.

Tutte le iniziative devono inoltre svolgersi sotto la vigilanza di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria. In tal modo il personale viene distolto da altri compiti più importanti per effettuare dei controlli che non sono limitati agli aspetti fiscali, ma riguardano soprattutto la tutela della fede pubblica, materia di stretta competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale sino ad oggi ha esercitato la propria vigilanza sulle manifestazioni a premio mediante la partecipazione di propri rappresentanti nell'ambito della suindicata Commissione interministeriale.

Con riferimento alle manifestazioni di sorte locali l'attuale normativa prevede che i soggetti legittimati allo svolgimento di queste iniziative debbano presentare l'istanza di autorizzazione presso la Direzione regionale competente per territorio, la quale trasmette copia della stessa e del piano tecnico alla Prefettura per il preventivo nulla osta. Dopo il rilascio del nulla osta prefettizio e la costituzione del deposito provvisorio è necessario procedere, per le lotterie e le tombole, alla timbratura dei biglietti per permetterne la vendita, e alla costituzione della commissione (composta da un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, da un rappresentante della Prefettura e da un rappresentante dell'ente promotore).

Come nel caso delle manifestazioni a premio, anche per queste iniziative è difficile reperire i funzionari ai quali delegare i compiti di vigilanza e controllo.

Sul fronte erariale è importante sottolineare come questi tributi, essendo di remota

istituzione, non sono armonizzati con l'attuale sistema fiscale, profondamente diverso rispetto a quello del 1938.

Attualmente, per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, le cessioni soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio non sono considerate cessioni di beni (articolo 2, terzo comma, lettera *m*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), mentre è consentita la detrazione dell'imposta pagata in occasione dell'acquisto dei premi.

È inoltre prevista dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, con facoltà di rivalsa, nella misura del 25 per cento del valore dei premi attribuiti in occasione dei soli concorsi a premio. La ritenuta invece non è prevista per le operazioni a premio (ad eccezione dei casi in cui i beneficiari siano lavoratori dipendenti ovvero agenti e rappresentanti) e, in particolare, quando i premi vengano conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale nonché di una attività produttiva di redditi di lavoro autonomo.

Per le manifestazioni di sorte locali la ritenuta alla fonte viene invece applicata nella misura del 10 per cento sul ricavato delle lotterie, delle tombole, delle pesche e dei banchi di beneficenza.

Al fine di superare i limiti che caratterizzano la vigente disciplina delle manifestazioni di sorte locali e dei concorsi e delle operazioni a premio, ed anche per armonizzare la disciplina di questi ultimi con le attuali esigenze di mercato, la presente normativa prevede:

a) la soppressione delle tasse di lotteria, della tassa proporzionale e della tassa fissa di associazione sulle menzionate manifestazioni. Per i concorsi e le operazioni premio è prevista la sostituzione delle dette tasse con l'assoggettamento a imposta sul valore aggiunto delle cessioni dei beni e servizi costituenti premio, mentre per le manifestazioni di sorte locali si prevede la

semplice abrogazione del tributo, considerata la modesta entità del gettito. L'abolizione delle menzionate tasse comporta il venir meno della necessità della vigilanza delle manifestazioni da parte dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria. Naturalmente i controlli relativi alla corretta osservanza degli adempimenti previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto saranno effettuati con le ordinarie modalità da parte degli uffici competenti;

b) l'estensione dell'applicazione della ritenuta alla fonte, con facoltà di rivalsa, di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche ai premi delle operazioni a premio alle quali in precedenza non si applicava. Tale estensione è stata introdotta al fine di contrastare i diffusi comportamenti evasivi che attualmente si verificano;

c) l'introduzione di una disposizione di delegificazione: con apposito regolamento da emanarsi dal Ministro delle finanze di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'interno, si provvederà alla revisione organica della intera disciplina delle operazioni e dei concorsi a premio nonché delle manifestazioni di sorte locali, secondo i principi fissati nel comma 4.

In particolare si prevedono l'abolizione dell'attuale sistema autorizzatorio e la razionalizzazione e semplificazione dell'attività di controllo. Detta attività è attribuita al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato per quanto riguarda i concorsi e le operazioni a premio, e alle prefetture e ai comuni relativamente alle manifestazioni di sorte locali. A tale proposito, si sottolinea che detto Ministero, come illustrato in precedenza, ha già una specifica competenza in materia di concorrenza e di mercato e che le prefetture già attualmente vigilano sugli Enti promotori delle manifestazioni di sorte locali mentre i comuni possono svolgere, meglio di ogni altra autorità, i controlli su tali iniziative locali anche tramite la polizia urbana.

In luogo delle attuali richieste di autorizzazione allo svolgimento delle citate manifestazioni, ferma restando la necessità di tutelare la pubblica fede e il monopolio dello Stato sui giochi, si prevede l'obbligo della comunicazione preventiva dello svolgimento dei concorsi a premio e delle manifestazioni di sorte locali da parte dei promotori di dette iniziative. La citata comunicazione non è prevista per le operazioni a premio, attesa la loro più semplice articolazione e il controllo esercitato sulle stesse dai medesimi destinatari.

La revisione della durata è contemplata per le sole operazioni a premio atteso che dette iniziative non presentano particolari problemi relativi alla tutela della fede pubblica, potendo lo stesso promissario esercitare il controllo sul regolare svolgimento della manifestazione e denunciare eventuali inadempimenti all'autorità competente.

Si prevede l'abolizione del divieto di associazione di cui all'articolo 44, secondo comma lettera *a*), del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, al fine di consentire a più ditte tra loro associate lo svolgimento delle operazioni a premio cosiddette «a collezionamento». L'obiettivo di tale modifica è eliminare la disparità di trattamento che, di fatto, si può verificare tra le piccole imprese di distribuzione, che attualmente non possono utilizzare le suddette modalità promozionali per sviluppare i propri commerci ed ampliare la propria clientela, e le grandi catene che, operando con contratti di *franchising*, di affiliazione e di associazione, hanno la possibilità, invece, di svolgere dette iniziative, promuovendo i propri marchi e le proprie insegne. Con la suddetta abolizione più soggetti promotori potranno effettuare in comune una medesima operazione a premio, con indubbia riduzione degli oneri amministrativi ed economici;

d) la fissazione dei nuovi limiti delle sanzioni amministrative relative ai concorsi ed operazioni a premio nonchè alle manife-

stazioni di sorte locali, in caso di svolgimento abusivo di dette iniziative.

Articolo 9. - Con l'articolo 9 si dettano disposizioni in materia di versamento delle accise e di interessi sui diritti doganali. In particolare con il comma 1 si provvede ad uniformare i termini per il versamento dell'accisa sui tabacchi lavorati a quelli previsti dal testo unico sulle imposte sulla produzione e sui consumi per gli altri prodotti sottoposti ad accisa (articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30). La norma ovviamente, fa salve le attuali specifiche disposizioni regolanti il versamento dell'accisa sui tabacchi da parte dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, ma si rende necessaria in vista del processo di riforma della medesima Amministrazione e del conseguente passaggio a soggetti diversi dallo Stato (Ente pubblico economico e poi Società per azioni) della gestione dei depositi fiscali per la riscossione della tassazione sul tabacco; depositi che per ragioni di coerenza normativa dovranno operare secondo le regole generali valide per tutti i prodotti soggetti ad accisa. Con lo stesso comma, inoltre, si provvede ad estendere anche nel settore del tabacco lavorato le sanzioni previste per il ritardato versamento delle accise sugli alcoli e gli oli minerali previste dall'articolo 3 del citato testo unico; ciò in linea sempre con l'esigenza di uniformare le regole fondamentali riguardanti la riscossione delle varie accise.

Con i commi da 2 a 4 si modifica il tasso d'interesse applicato sui diritti doganali. Infatti, a seguito della entrata in vigore, dal 1° gennaio 1994, delle disposizioni contenute nel Regolamento CEE del Consiglio n. 2913/92 del 12 ottobre 1992, istitutivo di un codice doganale comunitario, si è posto il problema di rideterminare il tasso di interesse da applicare in occasione dei rimborsi dei diritti doganali indebitamente corrisposti

e, correlativamente, in caso di ritardato pagamento dei diritti stessi. La normativa comunitaria stabilisce, infatti, che, quando l'importo dei dazi non viene pagato nel termine stabilito, oltre all'importo stesso deve essere riscosso un interesse di mora il cui tasso può essere superiore a quello richiesto sul mercato monetario e finanziario nazionale (articolo 232, comma 1, lettera *b*). Diversamente, nelle ipotesi di rimborso dei diritti doganali indebitamente percetti, deve essere corrisposto all'operatore, ove previsto da disposizioni nazionali, un interesse equivalente a quello richiesto sul mercato monetario e finanziario nazionale (articolo 241, ultimo comma). Il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, agli articoli 86 e 93, prevede, invece, un medesimo tasso di interesse, sia nel caso di ritardato pagamento dei diritti doganali che nelle ipotesi di rimborso; esso attualmente è pari al 18 per cento annuo. Sono stati modificati pertanto gli articoli 86, primo comma, e 93 del richiamato testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

Articolo 10. - L'articolo 10 è finalizzato prevalentemente al recupero di base imponibile in settori nei quali sono maggiormente presenti fenomeni di evasione fiscale.

Relativamente ai redditi di capitale di fonte estera, per i quali attualmente il pagamento dell'imposta avviene sulla base dell'iscrizione a ruolo, con il comma 1 si prevede il pagamento dell'imposta da parte del contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Con i commi 3 e 4 si modificano talune disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi. In particolare si abroga con il comma 3, la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 54 del citato testo unico, che prevede la tassazione delle plusvalenze collegate alla semplice iscrizione in bilancio dei maggiori valori dei beni strumentali. Si consente così, anche in virtù della successiva modifica all'articolo 76, comma 1, lettera *c*),

una maggiore trasparenza del bilancio senza peraltro rinunciare alla tassazione delle plusvalenze eventualmente realizzate al momento della cessione del bene.

Le disposizioni contenute nel comma 4 disciplinano inoltre la materia dei contributi in conto capitale. Secondo i principi contabili internazionali, i contributi in conto impianti sono considerati ricavi anticipati, che vanno riscontrati in relazione alla durata degli investimenti cui i contributi si riferiscono. I contributi hanno in sostanza la finalità di ridurre l'ammortamento degli impianti stessi (che costituisce un onere che concorre in via ordinaria alla formazione del reddito ordinario - cfr. circ. n. 73/E del 1994), diventando in ciascun esercizio una componente reddituale ordinaria alla stregua dei contributi in conto esercizio. Di fatto, per fruire di un beneficio fiscale, le imprese hanno dovuto considerare i contributi come un componente patrimoniale, fino al 1992 per l'intero importo e poi per il 50 per cento. Infatti, ai fini fiscali i contributi sono attualmente considerati, per il 50 per cento, ricavi anticipati da far concorrere alla formazione del reddito in cinque quote costanti, e, per l'altro 50 per cento, un componente di patrimonio netto costituito dalla riserva in sospensione. L'occasione della *dual income tax* (DIT) è buona per indurre le imprese a considerare civilisticamente i contributi in conto impianti quali ricavi anticipati - come in sostanza essi sono - da riscontrare per correlarli agli ammortamenti, rimuovendo a tal fine l'ostacolo della disciplina fiscale, che di fatto ne ha condizionato il trattamento civilistico. In tal modo i contributi si trasformano in ciascun anno in utile che, se non distribuito, avrà il beneficio della DIT senza l'ulteriore beneficio della sospensione di imposta.

Con il comma 6 si apportano modifiche all'articolo 68 del TUIR con lo scopo di allineare la disciplina vigente alle disposizioni tributarie applicate dalla maggioranza dei *partners* europei. Le stesse modifiche prendono inoltre spunto dalla considerazione

che la disciplina civilistica relativa all'imputazione delle quote di ammortamento riguardanti il costo dei marchi d'impresa, consente un certo margine di discrezionalità in quanto l'unica limitazione posta dalla norma contenuta nell'articolo 2426, n. 2, del codice civile, riguarda la «loro residua possibilità di utilizzazione» nel processo produttivo. Peraltro si osserva che, generalmente, tali costi spiegano la loro utilità per un periodo di regola superiore ai dieci esercizi; conseguentemente, allineandosi a quelle che sono anche i comportamenti degli operatori economici, viene previsto che il periodo di ammortamento (e quindi la deducibilità fiscale della quota ammortamento dei predetti costi), non debba essere in ogni caso inferiore ai dieci esercizi. Medesime considerazioni valgono con riferimento alla modifica intervenuta al comma 3 dell'articolo 68 del TUIR, laddove viene stabilito che le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili, non più in misura non superiore ad un quinto, bensì sono deducibili in misura non superiore ad un decimo del valore stesso.

Il comma 9 è volto a correggere un difetto di coordinamento della normativa concernente le cooperative. In base alla legislazione vigente, infatti, tali soggetti devono ragguagliare le imposte ad un importo sempre superiore alla base imponibile, sostenendo di fatto una duplicazione della tassazione. L'intervento correttivo introdotto, incidendo solo sulle maggiori imposte riferibili, per le società cooperative, alle variazioni di cui all'articolo 52 del TUIR neutralizza tale distorsione ed equipara completamente il trattamento fiscale delle cooperative agli altri soggetti IRPEG.

Con i commi da 10 a 14 si dettano disposizioni in materia di ritenuta fiscale. In particolare, con la modifica dell'articolo 23, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si intende ricomprendere tra i sostituti di imposta le persone fisiche che esercitano arti e professioni ai sensi dell'articolo 49

dei testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli amministratori di condominio, indipendentemente dalla soggettività o meno ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Per questi ultimi soggetti è stata inoltre inserita nell'articolo 25 del medesimo decreto la previsione di una autoritenuta qualora i compensi per l'amministrazione del condominio vengano liquidati dagli stessi amministratori. Giova rammentare, al riguardo, che tale modifica incide sul citato articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, nè sarebbe stato possibile introdurre la precitata innovazione in sede di elaborazione del decreto legislativo, attesi i limiti all'intervento normativo segnati dalla delega conferita. È stata elevata dal 19 per cento al 20 per cento la misura della ritenuta di acconto da effettuare per le prestazioni di lavoro autonomo e per gli altri redditi. In funzione del segnalato intervento volto a circoscrivere aree di possibile evasione fiscale, e coerentemente con le modifiche apportate in tema di obbligo di effettuare la ritenuta di acconto, con le integrazioni apportate all'articolo 32, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è stabilito che, ai fini dell'adempimento dei loro compiti, gli uffici delle imposte possono richiedere agli amministratori di condominio dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale, mentre, corrispondentemente, in capo agli amministratori di condominio sono stati posti specifici obblighi di comunicazione all'anagrafe tributaria circa l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio, con i relativi dati identificativi dei fornitori, al fine di consentire efficaci controlli incrociati e mirati. La ritenuta a titolo di acconto del 4 per cento che deve essere operata dalle regioni, dalle

province, dai comuni e dagli altri enti pubblici sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese deve essere effettuata anche dagli enti privati qualora corrispondano i predetti contributi. La disposizione è pertanto finalizzata, tra l'altro, ad assicurare il prelievo alla fonte anche nei casi in cui detti contributi vengano erogati da enti pubblici successivamente trasformati in enti privati. Al fine di armonizzare la disciplina vigente, in tema di ritenuta a titolo di acconto sui redditi derivanti dall'utilizzazione di opere dell'ingegno, brevetti industriali, processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale e scientifico si prevede l'obbligo di ritenuta sulla parte imponibile del loro ammontare, mentre per i compensi corrisposti a soggetti non residenti, anche per prestazioni effettuate nell'esercizio di impresa, la ritenuta d'acconto deve essere operata sempre nella misura del 30 per cento. È stabilito inoltre che la ritenuta sulle provvigioni per le prestazioni occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, prevista dal primo comma dell'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica. n. 600 del 1973 non sia stabilita nella misura fissa del 10 per cento ma in quella prevista del TUIR per il primo scaglione di reddito. In tal modo, eventuali modifiche della misura dell'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito si applicano automaticamente alla ritenuta applicata sulle predette provvigioni. La modifica esplica effetti anche con riferimento alla misura della ritenuta per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio indicati al comma 6 del medesimo articolo 25-bis. Sempre in funzione della razionalizzazione e compiuta definizione del complessivo quadro normativo, con norma interpretativa, al fine di dirimere possibili contrasti applicativi, si è specificato che, qualora sussista un credito riferito a somme per le quali deve essere operata la ritenuta

alla fonte, le disposizioni relative devono intendersi applicabili altresì nell'ipotesi in cui il pagamento sia effettuato mediante pignoramento, anche nelle forme del pignoramento presso terzi in base ad ordinanza di assegnazione.

Con il comma 15 si apportano modifiche all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1973 riformulandone i commi settimo, ottavo, nono e decimo. Viene stabilito:

a) il trasferimento dal settimo all'ottavo comma, per omogeneità merceologica, della previsione normativa relativa alle cessioni di rottami non ferrosi;

b) la riformulazione del nono comma al fine di ottenere una precisa individuazione dei beni alla cui cessione si applica il particolare regime ivi previsto;

c) la disciplina di esonero dall'IVA, senza diritto a detrazioni per i raccoglitori ed i rivenditori dei beni di cui al settimo comma. In particolare, per gli operatori con sede fissa, con un volume d'affari compreso tra i 150 milioni ed i 2 miliardi, è prevista la possibilità di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari;

d) l'estensione del regime speciale previsto per le cessioni dei semilavorati non ferrosi, anche alle cessioni di rottami, cascami ed avanzi di metalli non ferrosi.

Con il comma 16 si è modificata la disciplina dei contratti di locazione, ai fini dell'imposta di registro, tenendo conto della necessità di acquisire i dati relativi a tutti i contratti di locazione e di affitto per ovviare alla rilevata evasione dei redditi derivanti dalle locazioni stesse. A tale fine si è quindi prevista l'abrogazione dell'articolo 2-bis della Tariffa, Parte II, che pone il limite di lire 2.500.000 di canone annuo per l'obbligo della registrazione dei contratti. È appena il caso di evidenziare che, abbattuto il limite dei 2.500.000, sono attratte nella sfera impositiva del registro anche le locazioni di durata inferiore all'anno. Si è previsto, inoltre, che l'imposta dovuta per le annualità successive alla prima, anche a seguito di

proroghe, venga iscritta a ruolo e riscossa dai concessionari. Si è poi stabilito l'obbligo per i contribuenti di comunicare agli Uffici gli eventi successivi alla registrazione (cessioni, risoluzioni e proroghe) che danno luogo ad ulteriore liquidazione di imposta. Conseguentemente, per quanto riguarda le proroghe, si è ritenuto di dover modificare il comma 2 dell'articolo 35 prevedendo che, ai fini della determinazione della base imponibile per le stesse, si deve tener conto degli aggiornamenti e adeguamenti del canone di locazione nel corso del periodo di durata conseguenti la revisione degli indici ISTAT (legge 27 luglio 1978, n. 392). Per evitare aggravii di adempimenti a carico dei contribuenti e degli Uffici, infatti, si è ritenuto opportuno non prevedere la riscossione del maggior tributo dovuto per l'incremento subito dal canone annualmente per la variazione degli indici ISTAT entro i limiti di durata del contratto. Per quanto riguarda la decorrenza è stato previsto che la nuova normativa si applica ai contratti di locazione posti in essere dalla data di entrata in vigore della presente legge nonché alle denunce di contratti verbali di locazione presentate ed alle proroghe intervenute alla predetta data. È stato previsto, inoltre, per i contratti di importo inferiore a lire 2.500.000 che non siano già stati registrati, l'obbligo della registrazione da eseguirsi entro 20 giorni dall'inizio dell'annualità successiva a quella in corso. Infine, per i contratti già registrati è stato stabilito che il pagamento dell'imposta relativa alle annualità future sia eseguito con le stesse modalità di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 11. - Con il comma 1 si rende obbligatorio, tenuto conto dell'ormai capillare diffusione del codice fiscale, divenuto il codice identificativo delle persone fisiche, l'utilizzazione del codice stesso nel rapporto intercorrente fra gli enti impositori ed i concessionari del servizio di riscossione risolvendo così alcuni rilevanti problemi di

carattere organizzativo. A differenza del Ministero delle finanze, infatti, che è sempre in grado di indicare il codice fiscale, la maggior parte degli altri enti impositori, nel fornire gli elementi identificativi del contribuente, non comunicano tale informazione: ciò comporta per i concessionari la necessità di rielaborare i dati contenuti nelle minute dei ruoli attribuendo ad ogni soggetto iscritto a ruolo un «codice contribuente» che lo individua in tutte le fasi della riscossione.

La disposizione consente pertanto un più efficiente scambio di informazioni tra concessionari e amministrazione finanziaria e si applica ai ruoli emessi a partire dal mese di settembre dell'anno 1998.

Con il comma 2 si modifica l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente la rateazione del debito d'imposta, stabilendo le modalità di calcolo del tasso d'interesse dovuto.

Il comma 3 semplifica la procedura di formazione dei ruoli non erariali e delle amministrazioni statali diverse dal Ministero delle finanze. La norma estende alle altre amministrazioni la disposizione che consente agli uffici delle entrate e ai centri di servizio di apporre direttamente il visto di esecutorietà sui ruoli da essi formati.

Con il comma 4 si elimina l'obbligo per il concessionario della riscossione di indicare talune informazioni nella cartella di pagamento suscettibili di indurre il contribuente in errore.

I commi da 5 a 8 razionalizzano la gestione della riscossione dei tributi in caso di cambiamento del soggetto titolare della concessione del servizio della riscossione dei tributi.

Con i commi 9 e 10 si modifica l'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, consentendo, anche alle regioni, al pari degli altri enti locali, di avvalersi direttamente dei concessionari per la riscossione delle proprie entrate patrimoniali, senza dover essere auto-

rizzati con apposito decreto ministeriale. Per gli enti diversi da Regioni, province e comuni si subordina al rilascio di apposita autorizzazione ministeriale la possibilità per gli enti locali diversi da regioni, province e comuni di riscuotere coattivamente mediante ruoli.

Con il comma 11 si semplificano gli adempimenti degli uffici, differendo il termine previsto per la liquidazione delle domande di rimborso o di discarico delle quote inesigibili oggetto della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Il comma 12 elimina l'obbligo di corrispondere il canone di abbonamento, con la relativa tassa di concessione governativa per i detentori di apparecchi radiofonici collocati presso abitazioni private. Si tratta infatti di somme esigue che non coprono il costo di riscossione ordinario e coattivo. Resta, invece, immutata la normativa inerente la detenzione di apparecchi radiofonici collocati su unità da diporto o detenute fuori dell'ambito familiare, nonché quella relativa al canone autoradio.

Con il comma 13 si prevede, la possibilità di rinunciare alla riscossione dei crediti pregressi di importi fino a lire 20.000 relativi al canone, alle soprattasse ed agli interessi di mora, in quanto le spese di recupero sono superiori all'importo da riscuotere.

I commi da 14 a 16 sono finalizzati a regolamentare gli adempimenti che la RAI deve assolvere nei confronti dell'Ufficio del registro abbonamenti radio e TV, relativamente alla riscossione del canone e dei connessi tributi erariali. Infatti, la convenzione tra Ministero delle finanze e RAI è scaduta il 31 dicembre 1996 ed è quindi necessario regolarizzare i rapporti tra i due enti. Per gli anni 1998-2000 la proroga della precedente convenzione è vincolata ad un netto contenimento dei compensi da corrispondere alla società concessionaria.

Il comma 17 fissa in cinque anni la durata della garanzia che il contribuente deve prestare all'amministrazione finanziaria per ottenere i rimborsi ai fini IVA.

La disposizione di cui al comma 18 mira ad evitare frammentazioni all'interno della categoria dei contribuenti intestatari di partita IVA, consentendo a tutti di utilizzare i vantaggi previsti del conto fiscale; nel contempo, evita all'amministrazione una serie di problemi di carattere procedurale, legati alla necessità di gestire separati archivi informatici.

L'articolo 3, comma 229, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha riservato al CONI la raccolta e la gestione delle scommesse relative alle competizioni sportive svolte sotto il suo controllo. La stessa legge ha stabilito che, con apposito regolamento, sono determinate le norme per l'organizzazione e l'esercizio delle stesse scommesse. Tale regolamento non è stato mai emanato. Per consentire una rapida attuazione delle disposizioni contenute nella predetta legge, con il comma 19 si è stabilito che, su richiesta del CONI e nelle more della effettuazione delle relative gare, l'accettazione delle scommesse possa essere effettuata da parte dei concessionari per la raccolta delle scommesse ippiche e che, in tal caso, la gestione del totalizzatore nazionale è affidata al Ministero delle finanze. In particolare la disposizione è volta a contrastare il fenomeno delle scommesse clandestine (il «totonero») e a reperire risorse economiche per il mondo dello sport nonché per l'erario.

Con il comma 20 si prevede che con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse, da destinarsi al CONI al netto dell'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, con l'aliquota del 5 per cento, e delle spese relative all'accettazione e alla raccolta delle scommesse medesime e alla gestione del totalizzatore nazionale. Si introduce in tal modo un regime di prelievo analogo a quello previsto per le scommesse ippiche, anche al fine di evitare disomogeneità non compatibili con la particolarità del settore delle scommesse in generale. Si prevede altresì che sia il CONI, stanti le sue competenze e vocazioni istituzionali, a destinare, d'intesa con gli enti ter-

ritoriali competenti, una quota dei proventi netti derivanti dalle scommesse a favorire la diffusione dell'attività sportiva, attraverso interventi destinati ad infrastrutture sportive, anche scolastiche, segnatamente nelle zone più carenti, in particolare del Mezzogiorno e delle periferie delle grandi aree urbane, in modo da facilitare la pratica motoria e sportiva di tutti i cittadini nell'intero territorio nazionale. Ciò al fine di favorire l'organicità, la tempestività ed efficacia degli interventi affidandone l'iniziativa al CONI, nella sua qualità di ente preposto al settore e di ente vigilato.

Con il comma 21 si prevede che l'accettazione di scommesse organizzate è consentita esclusivamente nei luoghi e per il tramite dei soggetti stabiliti con legge o con regolamento. Essa mira a vietare e prevenire, in termini generali, ogni possibilità, anche telematica, di gestione e intermediazione non autorizzata dalle scommesse, anche al fine di salvaguardare l'andamento delle scommesse sulle corse dei cavalli e del totoscommesse (in via di attuazione) e prevenire riflessi negativi sui proventi e sul gettito fiscale da essi derivanti.

Il comma 22 prevede che l'accettazione delle scommesse sulle corse dei levrieri, di cui alla legge 23 marzo 1940, n. 217, è consentita solo presso impianti di raccolta situati all'interno dei cinodromi. Si intende con essa evitare che le pieghe di vecchie norme in materia di «Licenze che autorizzano all'esercizio delle scommesse» (*Gazzetta Ufficiale* 15 aprile 1940, n. 89), pressochè totalmente superate da posteriori discipline, permettano a soggetti diversi di aprire, in assenza di ogni coerente regolamentazione, sale per le scommesse sulle corse dei levrieri al di fuori dei cinodromi.

Molte delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, dell'estorsione e dell'usura, versano in condizioni morali ed economiche gravi, per lentezze, a volte del tutto inspiegabili, nel ristoro dei loro diritti. Tale situazione determina, tra l'altro, la ma-

teriale impossibilità per i soggetti stessi di adempiere correttamente agli obblighi amministrativi, fiscali e civili. Con il comma 24 si intende venire incontro alle esigenze di tali soggetti per consentire loro di reinserirsi nell'economia legale, adempiendo, altresì, a tutti gli obblighi verso la collettività, compresi quelli fiscali.

Le disposizioni di cui ai commi 25 e 26 mirano a snellire la procedura del recupero dei contributi corrisposti ad imprese che non ne avevano diritto consentendo al Ministero dell'industria di avvalersi del servizio per la riscossione dei tributi.

Articolo 12. - La disposizione di cui al comma 1 è diretta a consentire la messa a disposizione di fondi che potranno essere impiegati dal Dipartimento del territorio per incentivare l'attività degli uffici nel recupero dell'arretrato catastale, con conseguenti benefici effetti di incremento di gettito per le casse dell'erario. Si tratta, in particolare, delle maggiori entrate conseguite con l'attribuzione di rendite catastali a seguito dell'attività di accertamento degli uffici e delle entrate derivanti dall'attività di dismissione dei beni immobili dello Stato.

I commi 2 e 3 sono stati inseriti nella prospettiva di una migliore razionalizzazione dell'attività della Guardia di finanza, in modo da orientarla con crescente incisività verso la lotta all'evasione fiscale.

Nel riquadro del potenziamento degli strumenti tesi a rafforzare l'Istituzione per fini predetti, lo stesso Corpo della Guardia di finanza ha già prodotto, sul piano organizzativo, ogni sforzo utile per conferire alla struttura esistente maggiore aderenza alle esigenze di efficienza ed efficacia dell'attività di servizio.

In tale azione, il Corpo, invero, ha trovato sensibile condizionamento nel superare taluni vincoli normativi e, perciò, è stata avvertita la necessità di provvedere in via legislativa ad un riassetto ordinativo teso ad adeguarne le strutture ai significativi mutamenti istituzionali in corso, ormai indirizzati verso un più ampio decentramento anche

in termini di «fiscalità», e per rafforzare e migliorare sul territorio la funzione di comando e di controllo, assicurando così l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, in aderenza ai principi sanciti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Nel dettaglio, a ciò si provvede con un intervento di delegificazione della legge ordinativa 23 aprile 1959, n. 189, per conservare alla norma primaria il compito di indicare i soli obiettivi fondamentali, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e degli esistenti volumi organici.

All'assetto generale addestrativo, operativo e logistico si provvede, perciò, con apposito regolamento dell'organo di direzione politica, che costituirà lo strumento per adeguare le strutture alla mutevole e dinamica realtà socio-economica del Paese e alle esigenze connesse alla globalizzazione dei mercati e alla fiscalità «locale», in forte espansione, onde consentire di realizzare obiettivi di economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

D'altro canto, gli obiettivi di snellimento ora indicati sono già stati conseguiti, da tempo, nell'ambito delle Forze armate con il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, emanato appena sei anni dopo la citata legge n. 189 del 1959.

Da quanto sinora esposto, emerge chiaramente come tale innovazione si ponga in sintonia con il generale processo di delegificazione in atto da alcuni anni nell'ordinamento giuridico italiano nonchè con i principi sanciti dal citato decreto legislativo n. 29 del 1993 e dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, in punto di organizzazione degli uffici delle amministrazioni statali e di separazione delle attribuzioni e responsabilità tra organo di direzione politica e vertice amministrativo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Articolo 14. - Le disposizioni dell'articolo 14 sono volte a favorire un uso più corretto ed efficace delle risorse sanitarie, tanto a livello regionale che aziendale.

Il comma 1 prevede che le regioni e le province autonome assegnino a ciascuna azienda un obiettivo di risparmio nella spesa per beni e servizi non inferiore all'1,5 per cento della spesa prevista per il 1998 nonchè la possibilità, per i dirigenti dei presidi ospedalieri e dei distretti delle aziende sanitarie, di acquistare direttamente i beni e i servizi di cui hanno necessità con le procedure di diritto comune, quando tale modalità risulti più conveniente ed appropriata.

Le disposizioni dei commi 2 e 3 introducono un principio di responsabilità a carico dei soggetti che non ottemperino a specifici obblighi di legge e non realizzino gli obiettivi di contenimento o razionalizzazione della spesa sanitaria. Le regioni saranno penalizzate in sede di assegnazione della quota del Fondo sanitario nazionale con una riduzione del finanziamento commisurata all'entità delle maggiori spese derivanti dall'inadempienza, i direttori generali potranno essere rimossi dall'incarico ovvero subire una decurtazione della quota di compenso contrattuale legata al conseguimento degli obiettivi, così come il restante personale eventualmente corresponsabile. Le disponibilità finanziarie derivanti dall'applicazione della norma verranno utilizzate per interventi speciali nei settori critici.

Il comma 4 estende l'obbligo del pareggio di bilancio anche ai presidi ospedalieri non costituiti in aziende, allo scopo di responsabilizzare i dirigenti di tali presidi nell'impiego delle risorse assegnate.

Il comma 5 prevede la definizione di tetti massimi di spesa per tutte le strutture pubbliche e private di erogazione delle prestazioni sanitarie.

I commi 6 e 7 dispongono l'adozione di misure per il controllo e la vigilanza

sull'uso appropriato delle risorse tanto nel momento dell'erogazione delle prestazioni, in particolare in ambito ospedaliero, che nel momento della prescrizione da parte del medico di medicina generale.

Il comma 8 prevede il consolidamento a decorrere dal 1998 del finanziamento per 315 miliardi - importo già previsto in bilancio - delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti posto a carico del Fondo sanitario nazionale, nonché la sospensione per gli anni 1998-2000 dell'adeguamento dell'importo delle borse di studio al tasso d'inflazione programmato e alla dinamica contrattuale della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale.

Articoli 15, 16, 17 e 18. - L'articolo 15 detta norme in materia di inquadramento e revoca degli specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale, nonché volte alla riduzione delle ore di attività svolte dagli stessi alla data del 31 dicembre 1997.

L'articolo 16 modifica la partecipazione alla spesa per le prestazioni di medicina fisica e riabilitazione ambulatoriale.

La normativa vigente prevede che ciascuna ricetta/prescrizione possa contenere fino a sei tipologie di prestazioni a cicli di 12 sedute, ossia fino ad un massimo di 72 prestazioni.

L'intervento correttivo previsto abbassa ad un massimo di 20 le prestazioni prescrivibili per ricetta, con riferimento alle prestazioni che nel decreto ministeriale 22 luglio 1996 sono definite in termini di «seduta» e per le quali viene indicata la durata del ciclo.

L'articolo 17 è diretto a garantire i bilanci regionali da possibili azioni esecutive da parte dei creditori delle ex unità sanitarie locali.

L'articolo 18 prevede l'aumento dell'aliquota del contributo assicurativo per il rimborso delle prestazioni sanitarie erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli a motore.

Articolo 19. - L'articolo 19 prevede una disciplina innovativa in materia di assunzioni presso le amministrazioni pubbliche attraverso l'introduzione di principi di programmazione mirata dei nuovi ingressi in relazione alle esigenze funzionali e finanziarie.

Ne deriva un rafforzamento sensibile del peso e della responsabilità diretta del Governo e degli enti decentrati nel realizzare obiettivi coerenti anche con l'ampio processo di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (commi 1 e 5).

Per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici di maggiori dimensioni, un sistema di assunzioni programmate con il supporto di un sistema di monitoraggio e verifica dei flussi di «entrata e uscita» nonché di valutazione di tutti gli aspetti organizzativo-gestionali utili ai fini delle determinazioni da assumere consentirà di superare la precedente e ormai asfittica normativa, imperniata sul blocco o sulle limitazioni delle assunzioni, normativa indebolita annualmente da consistenti e numerose deroghe che ne hanno inficiato gli effetti.

Viene infatti previsto che il numero dei dipendenti in servizio è valutato annualmente, su basi statistiche omogenee, secondo parametri e criteri stabili con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Le assunzioni, poi, sono deliberate trimestralmente dal Consiglio dei ministri subordinatamente all'accertata indisponibilità di personale in mobilità e con una percentuale minima del 20 per cento da destinare a rapporti di lavoro a tempo parziale. In ogni caso, viene riconosciuto il carattere di priorità alle esigenze della giustizia, dell'ordine e della sicurezza, anche con riferimento ai compiti dei Vigili del fuoco.

Per l'anno 1998 viene già fissato l'obiettivo di una riduzione complessiva del personale in servizio al 31 dicembre 1998 non inferiore all'1,5 per cento del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Il riferimento ad una riduzione globale potrà consentire al Governo di considerare in un

contesto organico le priorità funzionali da riconoscere oltre a quelle già previste in via generale. In particolare, si terrà conto delle procedure concorsuali in atto alla data del 27 settembre 1997, nonchè di talune specifiche necessità, quali la proroga fino al 31 dicembre 1998 dei contratti di diritto privato del personale delle Agenzie per l'impiego, in corrispondenza del previsto passaggio delle suddette strutture alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 1999, la proroga del termine per l'immissione nei ruoli nel Ministero degli affari esteri di un limitato contingente di impiegati a contratto e le esigenze del servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia.

Le disposizioni contenute nei commi da 10 a 13 sono finalizzate al potenziamento ed all'incentivazione del ricorso al lavoro *part time*.

In particolare, il comma 10 dispone che la contrattazione collettiva può prevedere che gli istituti retributivi non direttamente connessi alla durata della prestazione lavorativa possono essere corrisposti, ai dipendenti *part time*, in misura non direttamente connessa alla prestazione oraria, ma valorizzando soprattutto la partecipazione al raggiungimento dell'obiettivo e la qualità dell'apporto lavorativo. Il predetto personale potrà usufruire per intero degli istituti contrattuali direttamente connessi allo *status* di dipendente pubblico e non alla durata oraria della prestazione.

La stessa norma tende inoltre a risolvere taluni problemi sorti in sede di applicazione delle attuali disposizioni relative all'istituto del *part time*, che hanno evidenziato un atteggiamento estremamente restrittivo da parte delle amministrazioni nel concedere l'assenso alla trasformazione del lavoro. Le citate disposizioni stabiliscono che nelle amministrazioni che non hanno adempiuto all'obbligo della emanazione del regolamento individuativo dei casi di conflitto di interesse, questo possa opporsi solo per le attività che risultano in palese contrasto o in concorrenza con quelle prestate presso

l'amministrazione di appartenenza. Tale disposizione si applica anche alle domande respinte prima dell'entrata in vigore della legge (comma 11).

I commi 12 e 13 consentono di rendere più incisivi i controlli sui pubblici dipendenti ed evitare che non venga rispettato il divieto di svolgere altre attività non consentite o non autorizzate. A tal fine consentono alla Guardia di finanza di utilizzare i dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria e delle altre pubbliche amministrazioni senza che possa essere opposto il segreto di ufficio. Si riconoscono, infine, alla Guardia di finanza poteri, su propria iniziativa o su richiesta del Ministro per la funzione pubblica, volti all'esecuzione di verifiche nei confronti dei dipendenti della pubblica amministrazione, anche avvalendosi dei poteri di polizia tributaria.

Articolo 20. - Con l'articolo 20 si propone il contenimento della spesa per l'istruzione, prevedendo, comunque, il reimpiego a favore dello stesso sistema scolastico di parte dei risparmi che vengono a realizzarsi.

Il comma 1 prevede una riduzione della consistenza numerica del personale della scuola in servizio alla fine dell'anno 1999, pari al 3 per cento delle unità di personale in servizio al 31 dicembre 1997, nonchè la fissazione del limite massimo della spesa per le supplenze brevi, per l'anno 1998, che viene individuato nell'onere finanziario sostenuto allo stesso titolo nell'anno 1997. Esso, inoltre, definisce le modalità operative per il raggiungimento degli obiettivi fissati.

Il comma 2 introduce nuovi parametri per la determinazione dei posti di sostegno, parametri che si ritengono più corrispondenti alle esigenze accertate rispetto a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni, con il conseguente consolidamento di parte dei posti di fatto attualmente funzionanti.

Il comma 3 stabilisce che debbono essere oggetto di revisione i criteri di determinazione degli organici del personale ammini-

strativo, tecnico ed ausiliario, ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati al comma 1.

Il comma 4 rimette alle singole istituzioni scolastiche l'organizzazione dei servizi ausiliari, che possono trovare soddisfacimento anche attraverso la stipula di contratti di appalto per le pulizie dei locali scolastici, purchè ne risulti una riduzione della spesa complessiva.

Il comma 5 fissa gli importi dei risparmi da conseguire nel triennio 1998-2000.

Il comma 6 prevede l'istituzione di un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministro della pubblica istruzione da finanziare con il 50 per cento di quota parte dei risparmi stessi che sono soggetti, per il disposto del comma 7, ad una verifica annuale.

Il comma 8 attribuisce alle Direzioni provinciali del tesoro la competenza all'ordinazione dei pagamenti, a mezzo ruoli di spesa fissa, delle retribuzioni spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, nominato, in attesa di aventi diritto, su posti di supplenza annuali e supplenze fino al termine delle attività didattiche.

Il comma 9 prevede uno snellimento delle modalità dell'indizione dei concorsi per il reclutamento del personale docente.

Il comma 10 abolisce i compensi giornalieri per i componenti delle commissioni di esami di licenza media.

Articolo 21. - Il comma 1 è diretto a consentire risparmi di spesa e recuperi di efficienza nei tempi di svolgimento dei procedimenti, prevedendo la soppressione di tutti i comitati, le commissioni, i consigli e altri organi collegiali amministrativi operanti presso le amministrazioni dello Stato che non siano espressamente ritenuti indispensabili dall'organo di direzione politica entro sei mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario.

Con la disposizione di cui al comma 2 vengono ridotti per il triennio 1998-2000 del 10 per cento gli stanziamenti dei capitoli di bilancio relativi ai compensi per lavoro

straordinario, alle indennità e ai rimborsi spese di trasporto per missioni nazionali e all'estero per tutto il personale delle Amministrazioni statali, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro.

Sono esclusi dalla predetta riduzione gli stanziamenti attinenti al personale delle Forze di polizia addetto ad attività di ordine di sicurezza pubblica, dei Vigili del fuoco e delle Forze armate impegnato nei settori operativi nonchè a quello dell'Amministrazione giudiziaria applicato ai servizi di traduzione dei detenuti e degli internati e alla trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti di criminalità organizzata, trattandosi di servizi peculiari difficilmente comprimibili.

Il comma 3 reca una disposizione che tende a portare ordine nelle retribuzioni dei dipendenti pubblici, rafforzando la fonte contrattuale. A tal fine dispone la cessazione dell'efficacia, dall'entrata in vigore dei nuovi contratti collettivi, di tutte le disposizioni di leggi, regolamenti, o atti amministrativi generali, che recano incrementi retributivi diretti al personale contrattualizzato. Il beneficio economico più favorevole, tuttavia, sarà riassorbito dai futuri miglioramenti. I risparmi conseguiti a seguito dell'applicazione della norma sono destinati ad incrementare le risorse disponibili per i contratti collettivi.

La disposizione contenuta nel comma 4 si inserisce nel meccanismo di avanzamento degli ufficiali eliminando l'immissione in soprannumero di chi ha vittoriosamente impugnato il giudizio di avanzamento a scelta e non anche quello per anzianità, di cui alla lettera a) dell'articolo 54, primo comma della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Attualmente l'inserimento in soprannumero del vincitore del ricorso comporta un rilevante incremento delle promozioni per ciascun giudizio rispetto ai posti realmente da coprire ed uno scivolamento verso l'alto degli organici con i conseguenti effetti di spesa dovuti alla corresponsione, con

effetto retroattivo, delle superiori retribuzioni.

Articolo 22. - Le disposizioni dell'articolo 22 mirano nel loro complesso a razionalizzare la spesa attuale, proponendo anche misure riduttive della stessa. In particolare il comma 1 proroga al 28 febbraio 1998 il termine per l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione della delega al Governo per la riforma del trattamento economico all'estero, prevista dall'articolo 1, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il comma 2 consente di evitare futuri maggiori oneri derivanti dalla possibile estensione, in via giurisdizionale, di un beneficio attualmente riconosciuto dal Ministero degli affari esteri, sulla base di un'applicazione restrittiva della norma, che si intende interpretare, solo al proprio personale con almeno 20 anni di anzianità. Si verificherà inoltre una minore spesa per le Amministrazioni che hanno già riconosciuto, in via amministrativa, detto beneficio al proprio personale in servizio all'estero. Il comma 3 ricomprende nel divieto di corrispondere miglioramenti retributivi per gli anni 1998-99, previsto dall'articolo 1, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutto il personale a contratto a legge locale assunto dal Ministero degli affari esteri, ferme restando talune limitate deroghe. Il comma 4 consente di continuare il perfezionamento delle misure di razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane del Ministero degli affari esteri, già avviato con le disposizioni recate dal provvedimento collegato alla legge finanziaria per l'anno 1997; tale processo produrrà economie significative al suo completamento. Il comma 5 consente all'Istituto diplomatico di provvedere alla formazione professionale di funzionari diplomatici stranieri mediante finanziamenti esterni, in particolare di origine comunitaria.

Articolo 23. - L'articolo 23 reca, ai commi 1 e 2, una norma, diretta a facilitare sponsorizzazioni e collaborazioni fra le am-

ministrazioni pubbliche ed i privati è stabilito il principio generale per cui le amministrazioni pubbliche possono stipulare qualsiasi contratto di sponsorizzazione o di collaborazione con i privati, a condizione che le iniziative assunte siano finalizzate al perseguimento di interessi pubblici e che non vi sia conflitto di interessi fra l'amministrazione pubblica ed il privato.

Al fine di realizzare risparmi di spesa è previsto che le attività per le quali ci si avvale di sponsorizzazioni comportino percentuali di decurtazione degli stanziamenti da destinare a risparmi di spesa e ad incentivazione del personale dirigente interessato.

In correlazione con i primi due commi, la norma dispone, al comma 3, la facoltà per le pubbliche amministrazioni di fornire a privati consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli rientranti nei fini istituzionali, a titolo oneroso. Si tratta di un'importante occasione di stimolo per le pubbliche amministrazioni, chiamate a confrontarsi, sotto il profilo della professionalità e dell'efficienza, con il settore privato.

Il comma 4 prevede la emanazione di regolamenti per l'individuazione di prestazioni, oggi espletate gratuitamente dall'amministrazione, per le quali richiedere un contributo all'utente.

I regolamenti dovranno prevedere, altresì, l'ammontare del contributo richiesto, con esclusione, ovviamente, delle attività che rientrano tra i servizi pubblici essenziali e quelle prestate a garanzia di diritti fondamentali.

Una parte degli introiti sarà destinata ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale, anche dirigente, che ha effettuato la prestazione.

Il comma 5 è diretto a riconoscere maggiore autonomia e flessibilità ai responsabili di strutture, ai quali è dato mandato di accantonare, nel corso della gestione, una quota delle previsioni iniziali delle spese di parte corrente, che non hanno natura obbligatoria, pari almeno al due per cento. Tale

risparmio è destinato per metà ad economie di bilancio, mentre la rimanente quota è destinata ad incrementare le risorse relative alla incentivazione della produttività del personale operante presso la struttura che ha ottenuto il risparmio.

Articolo 24. - Con l'articolo 24 viene introdotta una disciplina finalizzata nel suo complesso a favorire il processo di dismissione di quelle attività, oggi svolte dalle amministrazioni pubbliche, che saranno ritenute non più essenziali, secondo quanto previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59.

A tal fine il comma 1 estende alle pubbliche amministrazioni interessate le norme a tutela del personale adibito alle funzioni dismesse, già previste all'articolo 62 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Tale richiamata disposizione è ulteriormente rafforzata dall'obbligo imposto alla società interessata di mantenere per un certo periodo di tempo il personale adibito alle attività dismesse.

Il comma 2 dà facoltà alle pubbliche amministrazioni di costituire società miste, alle quali chiamare a partecipare in qualità di soci il personale interessato al processo di dismissione ed altri soci privati.

Il personale risultante in esubero a seguito dei processi di dismissione che non transita nelle società cui sono attribuite le attività dismesse può comunque essere assorbito dall'amministrazione che ha operato la dismissione, nei limiti della dotazione organica (comma 3).

Il comma 4, infine, estende ai processi di trasformazione delle strutture, anche a carattere aziendale, di tutte le amministrazioni pubbliche le disposizioni dell'articolo 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, relativo ai soli enti pubblici nazionali.

Articoli 25, 26 e 27. - Le disposizioni riguardanti la finanza decentrata (articoli da 25 a 28) sono finalizzate a far sì che gli obiettivi di finanza pubblica siano realizzati non attraverso rigidi e predeterminati strumenti legislativi, ma in un quadro di re-

sponsabilizzazione che demanda agli enti decentrati l'individuazione delle misure da adottare perchè l'azione amministrativa sia indirizzata al conseguimento dell'obiettivo del fabbisogno assegnato ai singoli settori in coerenza con la politica di bilancio per il triennio 1998-2000.

Le disposizioni sono pertanto tese, sulla base dell'esperienza avviata nel corso del 1997, a delineare una procedura che consenta di rilevare l'andamento del fabbisogno in corso d'anno e di introdurre tempestivamente, d'intesa con il sistema delle autonomie, le misure necessarie nei casi di scostamento dall'obiettivo assegnato.

In particolare, l'articolo 25 conferma per il triennio 1998/2000 le misure adottate nel 1997 per regolare i flussi di tesoreria e, cioè, per evitare che abbiano corso erogazioni di cassa indipendentemente dalla liquidità di cui già dispone il singolo ente decentrato.

L'articolo fissa al 95 per cento dell'anno precedente i prelevamenti dai conti di tesoreria introducendo, peraltro, una procedura più snella per le deroghe al suddetto limite che dovessero essere richieste dai soggetti interessati.

Il comma 5, in considerazione del prossimo ampliamento del sistema tributario delle regioni a statuto ordinario, tende ad evitare un eccessivo aumento dell'indebitamento di tali autonomie.

Con il comma 6 si prevede la possibilità di anticipare al 1° luglio 1998 la sperimentazione operativa prevista dall'articolo 9 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, in materia di tesoreria unica e volta ad eliminare interamente i conti esistenti presso la Tesoreria statale. Inoltre la disposizione apporta una modifica tecnica alle modalità gestionali della sperimentazione operativa.

Il comma 7 prevede l'istituzione di un gruppo di monitoraggio e controllo della spesa per le attività connesse all'attuazione del Capo III del provvedimento per quel che riguarda gli enti territoriali, le università e gli enti pubblici di ricerca. Il finan-

ziamento della conseguente spesa è assicurato dalle economie realizzate con il presente Capo.

L'articolo 26 determina, ai commi da 1 a 6, l'obiettivo di fabbisogno per il sistema delle autonomie regionali e locali stabilendo che per il 1998 non deve essere superiore a quello definitivamente rilevato per il 1997 e che per gli anni 1999 e 2000 non deve essere superiore a quello dell'anno precedente maggiorato del tasso programmato d'inflazione.

È previsto inoltre che, ove dal monitoraggio mensile degli andamenti dei due settori dovessero emergere scostamenti rispetto all'obiettivo, la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-città devono farsi carico di proporre le iniziative da assumere per ricondurre i flussi di spesa entro i limiti programmati. In attesa di tali proposte - che, come sopra accennato, costituiscono espressione dei caratteri fondamentali di autonomia e responsabilità che sono propri degli enti territoriali - è prevista la sospensione dell'immissione in servizio di personale e di tutti i pagamenti, ad eccezione di quelli che possono arrecare danni patrimoniali all'ente.

I successivi commi da 7 a 9 danno soluzione alle pendenze finanziarie derivanti dal mancato esercizio da parte delle regioni a statuto ordinario delle funzioni loro delegate dallo Stato, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge quadro per la formazione professionale 21 dicembre 1978, n. 845, in materia di pagamento degli oneri assicurativi obbligatori per gli apprendisti artigiani.

Le inadempienze regionali, che hanno determinato le attuali consistenti situazioni creditorie degli istituti assicurativi (INPS e INAIL), scaturiscono, come affermato dalla Corte costituzionale in sede di motivazioni della sentenza n. 314 del 1990, da circostanze non imputabili alle predette autonomie ma al singolare sistema di finanziamento previsto dalla legge, che, nel trasferire risorse aggiuntive nell'ambito del fondo comune regionale, non dava, stante il ripar-

to del predetto fondo secondo parametri di carattere perequativo, alcuna garanzia di sufficienza dei mezzi finanziari necessari per la stipula delle convenzioni con gli istituti assicurativi per il pagamento dei predetti contributi sociali obbligatori.

La normativa costituisce, quindi, nel rispetto dei delicati equilibri di finanza pubblica, una ragionevole mediazione degli interessi finanziari delle parti interessate (Stato-regioni-enti previdenziali), assicurando, nei termini e con le modalità ivi previsti, l'estinzione delle passività maturate nel periodo 1979-1997.

In particolare la situazione creditoria dell'INPS, pari a circa 1.632 miliardi, viene estinta mediante compensazione con quota parte delle rilevanti anticipazioni di Tesoreria dello Stato concesse al medesimo Istituto, mentre i crediti dell'INAIL, pari a circa 571 miliardi, vengono ripianati, nei limiti delle occorrenze finanziarie, in un arco di tempo decennale.

La rateizzazione di questi ultimi oneri è correlata alla tempificazione degli obblighi finanziari posti a carico delle regioni a statuto ordinario, che vengono chiamate a partecipare all'estinzione delle complessive pendenze in essere con importi commisurati ad una percentuale delle risorse già confluite nel fondo comune regionale (20 per cento) corrispondente all'incidenza degli oneri in parola sul totale delle spese sostenute dall'ex Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori (FAPL).

Il comma 10 dispone poi in ordine alla prosecuzione a regime, a partire dal 1998, degli interventi contributivi delle regioni a statuto ordinario in linea con i criteri di quantificazione dell'apporto regionale alla definizione delle pregresse pendenze; le regioni dovranno pertanto disciplinare l'esenzione contributiva degli artigiani.

Il comma 1 dell'articolo 27 è finalizzato a non alterare per il 1998 i criteri di attribuzione dei trasferimenti agli enti locali stabiliti per l'anno in corso e a salvaguardare, così, l'esigenza di assicurare certezza e

continuità nell'allocazione delle risorse, che è tanto più avvertita ove si consideri che, verosimilmente dal 1999, entrerà in vigore il nuovo assetto della contribuzione statale di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244. La disposizione prevede, inoltre, che le risorse aggiuntive del 1998 (544,3 miliardi) vengano attribuite agli enti in maggiore difficoltà finanziaria e, cioè, agli enti le cui risorse risultino al di sotto della media *pro capite* della fascia demografica di appartenenza. Con i commi 2 e 3 vengono accolte le richieste avanzate dalle autonomie locali per il differimento al 31 dicembre 1997 del termine per deliberare il bilancio di previsione 1998 (il differimento viene chiesto sia in considerazione della prossima scadenza per il rinnovo degli organi rappresentativi che della necessità di conoscere il quadro finanziario che verrà definito con la finanziaria 1998) nonchè per il differimento al 1999 delle norme che impongono l'iscrizione in bilancio degli ammortamenti dei beni.

Con il comma 4 si provvede a prorogare al 31 luglio 1999 il termine per l'emanazione di disposizioni correttive del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, di riordino dei trasferimenti statali agli enti locali. La proroga consentirà di raccordare le correzioni da apportare agli effetti che scaturiranno dal riordino dei tributi locali, che verrà avviato con l'entrata in vigore (dal 1998) del decreto legislativo da emanare in attuazione dell'articolo 3, commi 143 e 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il comma 5 assume particolare rilievo in quanto, muovendo dall'aspettativa che a partire dal 1999 si realizzino condizioni di normalità nella situazione della finanza pubblica, assicura certezza di risorse agli enti locali per il 1999/2000 garantendo la crescita dei trasferimenti e ponendoli al riparo da misure di riduzione. Si tratta di una disposizione che racchiude un impegno forte che è volto a recepire le istanze delle autonomie locali per consentire l'elaborazione

delle politiche di bilancio nel quadro della programmazione.

Il comma 6, infine, risponde ad una esigenza prospettata dal settore locale e, cioè, quella di consentire che per il 1998 i proventi delle concessioni edilizie possano essere destinati integralmente (anzichè per il 30 per cento) alla manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.

Articolo 28. - L'articolo 28 si pone l'obiettivo di introdurre alcune disposizioni normative tese da un lato al controllo della dinamica del contributo delle università statali e dei principali enti pubblici di ricerca alla determinazione del fabbisogno del settore statale nel triennio 1999-2000, coerentemente con gli obiettivi di finanza pubblica, dall'altro alla razionalizzazione di alcuni aspetti del settore.

I commi 1 e 2 stabiliscono l'obiettivo di fabbisogno del sistema universitario e dei principali enti pubblici di ricerca per il 1998 e per il biennio successivo. Nel primo caso si prevede che la determinazione del fabbisogno per ciascun ateneo sia determinata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, nel secondo dal Ministro del tesoro sentiti i ministri vigilanti dei principali enti pubblici di ricerca.

In tal modo, tenendo conto della positiva sperimentazione effettuata dal Ministero del tesoro nel corso del 1997, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e la Conferenza dei rettori delle università italiane, si procede alla definizione normativa di una procedura che consenta il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la responsabilizzazione delle università statali e degli enti pubblici di ricerca, demandando loro l'individuazione delle misure da adottare per il contenimento del fabbisogno.

Il comma 3 estende anche alle università le sperimentazioni previste per gli enti locali per il superamento del sistema di tesoreria unica, ai sensi dell'articolo 9 del decreto

legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, individuerà una o più università statali, per le quali a partire dal 1° gennaio 1999 i trasferimenti statali e le entrate proprie affluiranno direttamente ai tesorieri degli enti.

Il comma 4 si prefigge di limitare la rilevante crescita dell'incidenza delle spese per il personale sul complesso dei trasferimenti statali per il finanziamento ordinario, al fine di garantire adeguati investimenti in infrastrutture, attrezzature scientifiche e servizi per la didattica e evitare un eccessivo irrigidimento della spesa. Ovviamente non sono inclusi nel calcolo della spesa complessiva per il personale di ruolo le indennità assistenziali ed i proventi di contratti e convenzioni, che non sono a carico del fondo per il finanziamento ordinario delle università. A partire dal 1998 le assunzioni di personale delle Università saranno quindi effettuate solo tenendo conto di un vincolo di tipo budgettario (il 92 per cento dei trasferimenti sul fondo per il finanziamento ordinario), per consentire l'autonomia delle scelte degli atenei nel governo delle risorse ed al tempo stesso le possibili tensioni dal lato della spesa derivanti da una quota assai rilevante delle risorse vincolate al personale di ruolo. La normativa incentiva la assunzione di personale non di ruolo (docente e non), coerentemente con le scelte effettuate in provvedimenti già approvati e al fine di garantire una maggiore flessibilità degli atenei nelle proprie scelte strategiche e di sviluppo.

Al tempo stesso le disposizioni del comma 5 inseriscono un incentivo alla riduzione delle spese del personale di ruolo, introducendo tale obiettivo tra i principi fondamentali cui dovranno ispirarsi i criteri di riparto della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario, che costituirà sempre più nei prossimi anni la più significativa leva di indirizzo e programmazione del sistema universitario. Alla luce delle disposizioni in tal modo introdotte, lo

stesso comma abroga le norme relative alla definizione e modifica degli organici delle università previste dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non più coerenti con il nuovo sistema di vincolo budgettario. In tal modo si rafforza l'autonomia delle scelte degli atenei nella determinazione degli organici di ateneo, della loro modifica e delle relative assunzioni.

La disposizione di cui al comma 6 sostituisce una norma in vigore per gli anni dal 1995 al 1997 (legge 29 marzo 1995, n. 95, articolo 3), che trasferiva il 5 per cento degli stanziamenti degli enti di ricerca maggiori ad iniziative da promuovere con accordi di programma, la quale avrebbe esaurito i suoi effetti con l'anno in corso. La nuova disposizione introduce una maggiore flessibilità nella determinazione dell'opportunità e dell'entità del trasferimento, la sua determinazione secondo le diverse esigenze degli enti, l'allargamento della platea degli stanziamenti sui quali opera il trasferimento, nonché una più chiara finalizzazione ad obiettivi di interesse strategico.

Articolo 29. - Le disposizioni contenute nell'articolo 29 prevedono l'attuazione di un ulteriore piano straordinario per la verifica della sussistenza dei requisiti per continuare a fruire delle provvidenze economiche di invalidità civile, da realizzare nel periodo dal 1° giugno 1998 al 31 marzo 1999, dopo la conclusione dell'analogo programma di controlli disposto dall'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.

Tale piano intende sottoporre a verifica 100.000 invalidi civili.

In particolare, la norma prevede che vengano sottoposti a visita i beneficiari di trattamenti pensionistici di invalidità che non hanno presentato l'autocertificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 323 del 1996.

La norma è finalizzata a completare l'azione di controllo basata sulla predetta autocertificazione. Il comma 2 dell'articolo

4 del citato decreto-legge n. 323 del 1996, infatti, stabilendo la possibilità di procedere alla riattivazione del trattamento sospeso qualora il beneficiario «fornisca un' idonea giustificazione circa la mancata presentazione» della predetta autocertificazione, determina di fatto una situazione in cui il trattamento può essere riattivato senza entrare nel merito della regolarità dell'accertamento sanitario che ha dato titolo al godimento dello stesso.

Per l'effettuazione di questi accertamenti di verifica viene proposto di procedere secondo disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. La riproposizione di un nuovo piano straordinario trova giustificazione nei risultati ottenuti dal programma di visite di controllo in corso di attuazione. Alla data del 31 luglio 1997 a fronte di oltre 71.000 visite disposte risultavano emessi oltre 17.000 provvedimenti di revoca, che espressi in dati percentuali rappresentano circa un quarto dei casi esaminati.

Le restanti disposizioni contenute nell'articolo 29 da un lato tendono alla semplificazione delle operazioni per la verifica periodica dei requisiti reddituali ed allo snellimento dei procedimenti per l'effettuazione e la definizione degli accertamenti sanitari, dall'altro consentono all'Amministrazione, a differenza di ogni precedente statuizione, di estendere gli effetti della revoca alla data a cui può essere fatta risalire l'inesistenza dei requisiti sanitari e di promuovere le azioni legali per il recupero delle somme indebitamente riscosse.

Articolo 30. - La norma prevede un ampliamento dei servizi offerti dall'Ente poste italiane, in una logica aziendale e di mercato. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 1998, l'Ente è autorizzato:

a) alla distribuzione e vendita diretta di biglietti delle lotterie nazionali e di titoli e documenti di viaggio;

b) alla vendita al dettaglio di tutti i valori bollati di cui ha l'esclusiva della distribuzione primaria ai rivenditori secondari;

c) ad affidare la vendita delle carte valori postali senza vincoli di esclusiva.

Lo Stato, inoltre, riconosce all'Ente Poste un compenso collegato allo svolgimento di obblighi di servizio universale nel settore dei recapiti postali. Tale compenso è forfetariamente determinato in lire 400 miliardi per l'anno 1998. Per gli anni successivi l'importo sarà determinato nel contratto di servizio da stipulare ai sensi dell'articolo 2, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Vengono anche disposte modifiche alle discipline contabili dell'Ente, stabilendo altresì che a decorrere dalla data di trasformazione in società per azioni al personale dipendente dalla società medesima spetta: il trattamento di fine rapporto previsto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297; il trattamento di quiescenza previsto dalla normativa sull'assicurazione obbligatoria di cui alla legge 4 aprile 1952, n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni, sotto forma di gestione speciale affidata all'Istituto Postelegrafonici; le prestazioni di assistenza e mutualità, sulla base di leggi, regolamenti e patti stipulati in applicazione degli accordi di lavoro, che sono affidate all'Istituto Postelegrafonici. Per il periodo lavorativo antecedente la data di trasformazione in società per azioni valgono le norme già in vigore per l'Ente pubblico economico. Per i dipendenti della società per azioni «Poste Italiane» sono fatti salvi i diritti, gli effetti di leggi speciali e quelli rivenienti dall'originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza.

Articolo 31. - Comma 1 - Il comma 1, nel confermare le finalità che hanno ispirato le disposizioni del citato comma 36, articolo 2, legge n. 662 del 1996 prevede alcune

integrazioni finalizzate a semplificare l'operatività della stessa norma, stabilendo la possibilità di:

- effettuare le conversioni del debito anche a valori diversi rispetto a quelli nominali dei crediti;

- utilizzare la valuta locale ottenuta dalle operazioni di conversione del debito anche per partecipare a iniziative poste in essere mediante finanziamenti, cofinanziamenti e fondi locali di sviluppo.

Inoltre, sempre subordinatamente alla previsione multilaterale, è stata eliminata la limitazione di porre in essere operazioni di conversione del debito solo nei confronti dei paesi in via di sviluppo; sulla base di tale criterio non è infatti possibile convertire i crediti dei paesi dell'ex est Europa che non sono considerati paesi in via di sviluppo dal *Development Aid Committee* (DAC).

Infine, in relazione ai crediti SACE, si è ritenuto opportuno riprendere per maggior chiarezza, la stessa dizione già contenuta al comma 31 dello stesso articolo 2, legge n. 662 del 1996.

I crediti per i quali è teoricamente possibile effettuare operazioni di conversione del debito ammontano a circa USA 770 ml. (SACE) e USA 1,9 miliardi. (Mediocredito Centrale).

Comma 2 - La disposizione di cui al comma 2 è intesa a consentire, entro il 30 giugno 1999, l'emanazione di disposizioni correttive dei decreti previsti dagli articoli 5 e 6, comma 4, della legge 3 aprile 1997, n. 94, con l'osservanza dei criteri e principi direttivi e con le modalità stabiliti dalla legge stessa, ivi compresa l'acquisizione del parere della Commissione parlamentare istituita ai sensi dell'articolo 9 della medesima legge n. 94 del 1997. Ciò al fine di provvedere, sulla base dell'esperienza applicativa dei provvedimenti in parola, al loro adattamento alle esigenze di modifica che potranno eventualmente manifestarsi.

Per quanto riguarda i decreti previsti dall'articolo 6, comma 4, della predetta leg-

ge 3 aprile 1997, n. 94 è previsto che le disposizioni correttive possono essere emanate entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi. Il diverso termine è correlato al fatto che i decreti in questione devono a loro volta essere emanati entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 del richiamato articolo 6 della legge n. 94 del 1997 e che tale regolamento ha un termine di adozione di un anno dal decreto legislativo previsto dall'articolo 5. Tale decreto concerne l'individuazione delle unità previsionali del bilancio dello Stato, il riordino del sistema di tesoreria unica e la ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato. Il relativo provvedimento è stato adottato con decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Dalla concatenazione dei periodi di cui sopra risulta evidente che, per i decreti di cui all'articolo 6, comma 4, il termine di un anno dal 1° gennaio 1998 non sarebbe congruo rispetto alla somma dei termini previsti per gli altri provvedimenti normativi che ne condizionano l'emanazione (complessivamente ammontanti a due anni dal 22 agosto 1997).

Comma 3 - Al comma 3 viene previsto che gli enti pubblici di cui alla legge n. 468 del 1978 adeguano entro un anno il sistema della contabilità ed i relativi bilanci a quello dello Stato. Si tratta di un adempimento necessario tenuto conto delle profonde modifiche introdotte dalla legge 3 aprile 1997, n. 94.

Comma 4 - Con il comma 4 si affronta la questione della prescrizione dei titoli di Stato. L'articolo 2 della legge 12 agosto 1993, n. 313, recante norme per il rimborso del capitale di titoli di Stato al portatore sottratti, distrutti o smarriti, ha ridotto a cinque anni il termine di prescrizione del «capitale nominale dei titoli del debito pubblico emessi al portatore».

Da tale disciplina restato esclusi i buoni del Tesoro, per i quali resta in vigore il termine di prescrizione decennale previsto dalla legge 4 febbraio 1967, n. 26.

La disparità di trattamento del regime di prescrizione dei BOT rispetto agli altri titoli di Stato non appare razionale, tenuto anche conto della breve durata dei buoni medesimi.

Pare pertanto opportuno che il regime di prescrizione sia uniforme per tutti i titoli di Stato.

Comma 5 - Con il comma 5 si provvede a sopprimere il fondo istituito con l'articolo 58, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 (decreto EUROSIM), destinato all'innovazione tecnologica e all'ammodernamento dei mercati. Poichè infatti con la privatizzazione della Borsa tutte le spese necessarie per mantenere in efficienza i mercati verranno sopportate direttamente dagli azionisti privati, le somme già destinate a tale scopo possono essere utilizzate per concorrere alla copertura degli oneri derivanti dagli impegni pregressi del fondo nazionale di garanzia di cui alla legge n. 1 del 1991. Nell'ambito di tale fondo è istituita, ai sensi dell'articolo 62, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 415 del 1996, una gestione speciale nella quale confluiscono le attività e le passività del Fondo nazionale di garanzia medesimo derivanti dalla insolvenza degli intermediari determinatesi prima dell'entrata in vigore del nuovo regime. A soddisfare tale impegni concorrerebbero appunto le disponibilità del Fondo soppresso.

Comma 6 - Con riferimento al comma 6 è da considerare che, in base all'articolo 2370 del codice civile e all'articolo 4, comma 2, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, «L'azionista, ancorchè già iscritto nel libro dei soci, non può esigere gli utili senza esibire i titoli alla società emittente o alle aziende di credito o società finanziarie incaricate del pagamento e non può intervenire in assemblea se non li abbia depositati almeno cinque giorni prima presso la sede sociale o presso le aziende di credito o società finanziarie indicate nell'avviso di convocazione».

Le condizioni poste dalla su riportata disposizione sono difficilmente ottemperabili quando l'azionista è lo Stato.

Infatti, a norma degli articoli 22 e 32 del Regolamento di Contabilità generale approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, lo Stato è tenuto a dare i propri titoli azionari in consegna ad agenti responsabili, che «sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, alla quale devono alla fine di ogni anno finanziario rendere il conto giudiziale della loro gestione... ».

È evidente che i tempi occorrenti per gli adempimenti conseguenti a detta inderogabile normativa regolamentare (prelievo delle azioni dalla Tesoreria Centrale alla presenza di un ispettore che deve verbalizzare, trasferimento e consegna delle stesse alla Società partecipata che a volte ha sede fuori Roma, o alla banca indicata), mal si conciliano con il termine di cinque giorni stabilito dal citato articolo 2370 del codice civile per il deposito dei titoli, con la conseguenza che, in occasione delle assemblee indette dalle società partecipate dallo Stato, quest'ultimo è costretto a rinunciare a prendervi parte, o ad aggirare in qualche modo le citate norme sulla custodia dei propri titoli azionari, esponendosi ad eventuali rilievi e contestazioni da parte della Corte dei Conti.

Appare dunque necessario trovare una soluzione che consenta allo Stato di esercitare regolarmente i propri dritti di azionista. A tal fine si propone di aggiungere, con la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 31 del presente testo un comma che integri le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, disposizioni che hanno a loro volta modificato l'articolo 2370 del codice civile.

Comma 7 - In relazione al comma 7, va osservato che la vigente normativa in materia di partecipazioni societarie impone a chiunque detenga, anche per il tramite di società controllata, partecipazioni rilevanti in società quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni al mercato ristretto (articolo 5

e articolo 5-bis del decreto-legge 8 aprile 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216) in banche ed intermediari finanziari (articolo 20 e articolo 110 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), in società di intermediazione mobiliare (articolo 4, comma 1, legge n. 1 del 1991 e articolo 10 del decreto legislativo n. 415 del 1996), in società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare (articolo 4, comma 2, e articolo 9, comma 12, della legge 2 gennaio 1991, n. 1) e in imprese ed enti assicurativi (articolo 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 20), di comunicare, entro termini molto brevi, alle competenti autorità di vigilanza (CONSOB, Banca d'Italia, ISVAP), l'entità della partecipazione e le successive variazioni nell'ambito delle soglie percentuali stabilite.

L'espressione «chiunque» usata dal legislatore rende il Tesoro soggetto alle disposizioni e alle gravi sanzioni previste in caso di mancato o inesatto adempimento, benchè lo Stato si presenti come un soggetto del tutto peculiare rispetto ai privati. Esso infatti ha acquisito le proprie partecipazioni quasi esclusivamente per esplicita disposizione normativa e persegue prevalentemente finalità di privatizzazione.

Per quanto riguarda le partecipazioni detenute indirettamente in banche e intermediari finanziari, la Banca d'Italia ha provveduto ad esonerare formalmente il Ministero del Tesoro dall'obbligo di effettuare le relative comunicazioni, mediante disposizioni regolamentari contenute nelle istruzioni di vigilanza emanate in materia.

Non è stato invece possibile emanare analoghe disposizioni regolamentari che esonerassero il Ministero del tesoro relativamente alle comunicazioni delle altre partecipazioni societarie indirette, in quanto la legge non riconosce alle altre autorità di vigilanza sufficiente potestà regolamentare in materia.

Appare evidente l'impossibilità per il Tesoro di ricondurre a unitarietà di indirizzo società di enormi dimensioni operanti in settori non commessi economicamente tra

loro ed entrate a far parte del portafoglio azionario del Tesoro a conclusione del lungo processo di espansione del sistema delle partecipazioni statali in Italia, interrottosì con l'avvio del programma di privatizzazione. La stessa legge non riconosce all'azionista Tesoro nei confronti delle società bancarie controllate gli stessi poteri che sono riconosciuti alle capogruppo dall'articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Per tale ragione l'assolvimento degli obblighi di comunicazione relativi alle partecipazioni indirette da parte del Tesoro avrebbe scarsi vantaggi in termini di maggiore trasparenza dell'assetto del mercato, mentre graverebbe la collettività di non irrilevanti costi amministrativi (acquisto dei modelli e di un programma informatico *ad hoc*, costo del personale da adibire alle relative mansioni, costi amministrativi a carico delle società partecipate).

Va inoltre rilevato che il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni indirette in relazione alle soglie predeterminate, derivanti da una pluralità di partecipazioni incrociate, presuppone l'invio al Tesoro da parte di tutte le società controllate di informazioni quotidiane sui movimenti registratisi nelle proprie partecipate.

Dette società non hanno per legge alcun obbligo di inviare tali informazioni nè al Tesoro, nè (se l'acquisizione o la variazione percentuale della propria partecipazione non comporta il raggiungimento di soglie rilevanti) alle Autorità di Vigilanza. Poichè l'invio di tali informazioni costituisce per le predette società un ulteriore onere non giustificato da alcuna previsione normativa, si pone il rischio concreto di un cattivo funzionamento di tale canale informativo, con conseguenti rischi di erroneo o mancato adempimento da parte del Tesoro dei propri obblighi di comunicazione. Il mancato o inesatto adempimento comporta ai sensi della vigente normativa (oltre che l'irrogazione di sanzioni penali) la privazione del

diritto di voto per il socio inottemperante e l'impugnabilità della deliberazione assunta dall'Assemblea con voto determinante del medesimo.

L'applicazione del principio di economia dei mezzi amministrativi ed esigenze di certezza nei rapporti giuridici concorrono dunque a far ritenere opportuna l'adozione di una norma legislativa che esoneri formalmente il Tesoro da tutti gli obblighi normativamente previsti di comunicare le partecipazioni detenute per il tramite di società controllate.

Comma 8 - La disposizione del comma 8 si propone di modificare l'oggetto sociale del Mediocredito centrale, così come disciplinato dall'articolo 2, comma 3, della legge 26 novembre 1993, n. 489.

In virtù della predetta disposizione, attualmente il Mediocredito Centrale S.p.A. può operare esclusivamente nell'interesse delle piccole e medie imprese, con eccezione delle operazioni riguardanti le esportazioni e la cooperazione economica internazionale.

Questa formulazione ha consentito di conservare l'originaria vocazione dell'ente pubblico Mediocredito Centrale e di farla coesistere con la mutata natura giuridica dello stesso.

Tuttavia, i mutamenti di scenario intervenuti in campo economico hanno richiesto al sistema bancario nel suo complesso un costante e profondo adeguamento, tale da assicurare una risposta ampia e flessibile alle richieste provenienti dal mercato globale. L'imminente partecipazione alla moneta unica richiederà, inoltre, al sistema bancario italiano un adeguamento agli standard internazionali, nonché la capacità di fornire alla clientela prodotti diversificati e sempre in linea con il continuo processo evolutivo del mercato.

In quest'ottica il Mediocredito centrale ha avvertito l'esigenza di ampliare la propria operatività, mantenendo peraltro fortemente radicata l'originaria vocazione di banca di sviluppo del sistema delle piccole

e medie imprese, sistema cruciale per l'economia italiana.

Il conseguimento di questo obiettivo presuppone un adeguamento dell'oggetto sociale che permetta al Mediocredito Centrale di rispondere alle nuove esigenze del territorio e del mercato, in un'ottica più integrata.

Il sostegno alle piccole e medie imprese, missione prevalente e prioritaria del Mediocredito Centrale, dovrebbe dunque integrarsi con lo sviluppo del territorio e più in generale con l'attivazione di quel circolo virtuoso tra mondo economico ed istituzioni (locali, regionali, nazionali e comunitarie) che costituisce essenziale volano della crescita economica.

Ciò richiede una piena operatività nel campo del finanziamento delle infrastrutture, delle opere pubbliche e degli enti locali.

Commi 9 e 10 - La normativa proposta con i commi 9 e 10 è finalizzata all'adozione di strumenti legislativi specificamente mirati alla razionalizzazione e semplificazione dell'attività contrattuale dell'Amministrazione della difesa che consenta una riduzione dei costi in termini di tempi di realizzazione e di personale impiegato.

A tal fine vengono indicati come criteri direttivi per le future norme delegate lo snellimento e la concentrazione delle fasi delle procedure contrattuali nonché la riduzione dell'attività consultiva di organi interni ed esterni al Ministero della difesa.

Comma 11 - Con il comma 11 si provvede a sopprimere il cosiddetto indice sindacale, che serviva per il calcolo della scala mobile delle retribuzioni. Poiché con l'eliminazione della scala mobile tale finalità è venuta meno si elimina un istituto ormai in disuso, assai distante fra l'altro dai più aggiornati sistemi di calcolo statistico sui prezzi, fondati, com'è noto, su un indice generale nazionale e su un indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Comma 12 - La disposizione di cui al comma 12 abroga le norme che autorizzano

la contrazione di mutui da parte del Tesoro destinate a specifiche finalità, ivi comprese quelle di cui al comma 12 dell'articolo 2 della legge n. 662 del 1996.

Correlativamente, in relazione ai criteri di ragionata ripartizione temporale delle spese pluriennali, la tabella F della legge finanziaria determina, a decorrere dal 1998, le autorizzazioni di spesa recate dalle predette norme.

Articolo 32. - Comma 1 - La norma in questione tende ad attribuire il corretto valore economico alle immobilizzazioni tecniche di pertinenza del gestore della rete ferroviaria nazionale, attraverso un processo di rideterminazione del valore contabile iscritto, introducendo il parametro di redditività.

Il valore dei cespiti destinati all'infrastruttura ferroviaria è iscritto in bilancio, al 31 dicembre 1996, per una cifra pari a circa 44.000 miliardi di lire al netto degli ammortamenti cumulati. A tale valore corrisponde una quota di ammortamento annuo pari a circa 1.300 miliardi. Al momento della trasformazione in società per azioni delle Ferrovie dello Stato (1992), il valore delle stesse immobilizzazioni tecniche era pari a circa 32.000 miliardi, con una quota di ammortamento annuo di 800 miliardi di lire circa.

Considerato il piano di investimenti per l'ammodernamento della rete ferroviaria nazionale, entro il 2000 la quota di ammortamento della infrastruttura da iscrivere in bilancio risulterebbe pari a poco più di 2.000 miliardi di lire. Si tratta, come è evidente, di una progressione di valori economici insostenibili, completamente sganciati dalla capacità di tali assetti di generare reddito. Infatti nel caso in cui non si procedesse alla rideterminazione del valore delle immobilizzazioni tecniche della rete ferroviaria nazionale, dato che il costo degli ammortamenti dovrebbe essere tenuto a base per la fissazione del prezzo, si determinerebbe un valore dei pedaggi di accesso alla infrastruttura che porrebbe fuori mercato ogni ti-

po ed ogni impresa di trasporto ferroviario.

Con la norma in questione si intende quindi rideterminare il valore degli assetti di pertinenza del gestore della infrastruttura ferroviaria nazionale, non soltanto per riallineare il conto economico di FS a valori maggiormente rappresentativi della capacità di generare reddito, ma anche per prepararsi alla separazione contabile e societaria del gestore della rete, così come è previsto dalle normative comunitarie.

L'opportunità di attuare ora questo provvedimento deriva dalla esigenza di non determinare successivamente, all'atto della separazione societaria ed in sede di valutazione del ramo di azienda ceduto, svalutazioni di patrimonio che ricadrebbero necessariamente sul conto economico di FS, generando insostenibili risultati gestionali negativi. La rideterminazione del valore delle immobilizzazioni tecniche e delle relative quote di ammortamento della rete non pregiudica, infine, gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, che continueranno ad essere programmati e realizzati nei piani e nei programmi della società.

Comma 2 - L'articolo 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (legge finanziaria 1994) ha stabilito, al comma 1, l'abrogazione delle numerose disposizioni che consentivano la destinazione a favore di associazioni ed organizzazioni di dipendenti pubblica (sovente costituite con finalità previdenziali ed assistenziali) di risorse finanziarie pubbliche. Il successivo decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, recante «Disposizioni in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario», ha profondamente delimitato la valenza del citato articolo 9, comma 1, legge n. 537 del 1993, escludendo dal campo di applicazione della norma le associazioni od organizzazioni «aventi natura previdenziale od assistenziale, nonchè gli enti con finalità assistenziali a favo-

re del personale delle Forze armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco». La disposizione ha avuto, altresì, effetto retroattivo dal 1° gennaio 1994.

Gli attuali obiettivi di contenimento della spesa pongono l'esigenza di abrogare l'articolo 10 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, ripristinando, nel contempo, la necessaria parità di trattamento tra dipendenti pubblici delle diverse Amministrazioni.

Commi 3 e 4 - Le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 intendono avviare processi di razionalizzazione e di maggiore efficienza produttiva dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Si stabilisce che i prezzi delle forniture dell'Istituto alle pubbliche amministrazioni rimangono fissati, per il 1998, nella stessa misura stabilita per il 1997, tranne particolari situazioni connesse a imprevedibili incrementi dei costi, che saranno di volta in volta valutati dalla Commissione di cui all'articolo 18 della legge 13 luglio 1966, n. 559. In tal modo sarà necessario aumentare, a parità di prezzi, la produttività degli addetti e l'efficienza complessiva delle strutture, procedendo alla necessaria riorganizzazione secondo criteri di maggiore imprenditorialità.

Contemporaneamente, si attribuisce al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la facoltà di definire i criteri ai quali si attengono gli organi preposti alla determinazione dei prezzi delle forniture dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato alle pubbliche amministrazioni. Ciò al fine di incentivare, anche per tale via, l'adozione di misure tendenti a conferire gradualmente all'Istituto una configurazione di tipo aziendale che ne agevoli la trasformazione in società per azioni.

Comma 5 - La legge 9 maggio 1950, n. 307, nel disciplinare la materia del rifornimento idrico di alcune isole minori, ha posto a carico dello Stato la relativa spesa, affidando la gestione al Ministero della sanità e la provvista ed il trasporto dell'acqua a quello della difesa.

Con le successive leggi 3 giugno 1959, n. 402, e 19 maggio 1967, n. 378, è stato esteso il servizio statale ad altre isole minori incrementando la dotazione di navi cisterna della Marina militare e prevedendo anche la possibilità di ricorso all'armatoria privata.

Per effetto delle citate norme il Ministero della sanità provvedeva al pagamento delle spese per il trasporto dell'acqua, rimborsando alla Difesa gli oneri sostenuti per i servizi forniti a tale scopo dalla Marina militare. Il Ministero della sanità corrispondeva, altresì, contributi alle amministrazioni comunali delle isole minori territorialmente inglobate nelle regioni a statuto speciale.

In seguito, con la legge 21 dicembre 1978, n. 861, la gestione del rifornimento idrico affidata al Ministero della sanità è stata trasferita alle regioni interessate, in attuazione della legge n. 382 del 1975 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, mentre le attribuzioni ed i compiti di provvista e di rifornimento di acqua sono rimasti di competenza del Ministero della difesa. L'articolo 4 della legge n. 861 del 1978 prevede altresì che, quando ricorrono particolari necessità, le regioni a statuto ordinario, d'intesa con i Ministeri della difesa e della marina mercantile, sono autorizzati a stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati e che, in ogni caso, il rifornimento idrico delle isole ricadenti nel territorio delle regioni a statuto speciale è effettuato dalla Marina militare.

In relazione alle richiamate disposizioni erano accese due poste nel bilancio di previsione della Difesa:

capitolo 1177: «somma occorrente per la provvista di acqua e il rifornimento idrico delle isole minori delle regioni a statuto ordinario», con il quale si è provveduto a rimborsare a tali regioni le spese sostenute per il rifornimento idrico delle proprie isole (attuato mediante contratti stipulati dalle regioni stesse con l'armatoria privata);

capitolo 1109: «somma occorrente per la provvista di acqua e il rifornimento idri-

co delle isole minori. Spese per la manutenzione, lavori naviglio, materiali e carburanti connesse all'espletamento del servizio di rifornimento idrico delle isole minori», con il quale si è provveduto a coprire gli oneri per il rifornimento idrico delle isole territorialmente inglobate nelle regioni a statuto speciale (attuato in parte con i mezzi della Marina militare ed in parte tramite appositi contratti stipulati dalla Difesa con l'armatoria privata).

Sussistevano, pertanto, nel bilancio della Difesa due capitoli di spesa dotati di stanziamenti preordinati al soddisfacimento di esigenze non strettamente istituzionali.

L'articolo 3, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (provvedimento collegato alla legge finanziaria 1996), ha trasferito, a partire dal 1° gennaio 1996, alle regioni a statuto ordinario le funzioni di cui all'articolo 3 della ripetuta legge n. 861 del 1978, sollevando la Difesa dal servizio di rifornimento idrico delle isole minori territorialmente inglobate in dette regioni, con contestuale soppressione del capitolo 1177.

Al momento, quindi, ai sensi dell'articolo 4 della citata legge n. 861 del 1978, rimane ancora a carico della Difesa il servizio di rifornimento delle isole minori ricadenti nel territorio delle regioni a statuto speciale (Sicilia e Sardegna), cui si provvede per il 90 per cento circa della provvista tramite appositi contratti stipulati dalla Difesa stessa con l'armatoria privata e per il rimanente 10 per cento circa tramite le navi cisterna della Marina militare. La spesa annua per soddisfare detta esigenza ammonta a circa 60 miliardi, di cui circa 55 miliardi destinati ai contratti con l'armatoria privata e 5 miliardi alle spese sostenute dalla Marina militare, allocati sull'apposito capitolo 1109 iscritto nel bilancio del Dicastero della difesa.

Sussiste ora l'esigenza di trasferire il residuo servizio alle Regioni a statuto speciale suddette, in armonia con quanto previsto per le Regioni a statuto ordinario, tenuto conto dei correnti indirizzi in materia di de-

centramento amministrativo, di razionalizzazione della spesa pubblica e delle esigenze di chiarezza e trasparenza circa le reali dimensioni della spesa militare.

Comma 6 - Il comma 6 demanda al Ministro dell'interno la rideterminazione, entro quattro mesi, del numero massimo e minimo degli elettori iscritti a ciascuna sezione elettorale, con lo scopo di un significativo contenimento delle spese attuali.

Comma 7 - Il comma 7 propone misure di riduzione graduale dell'utilizzo di immobili in locazione da privati da parte delle amministrazioni pubbliche.

Per queste è, inoltre, previsto l'obbligo di rinegoziare entro sei mesi i contratti in essere con l'obiettivo di contenere la relativa spesa nella misura del 10 per cento rispetto al canone vigente.

Comma 8 - Con il comma 8 si intendono superare le molteplici e talvolta insuperabili difficoltà di acquisizione di documentazione probatoria, dovute alla vetustà dell'insorgenza del credito, alla morte od impossibilità di rintracciare il debitore, alla insolvibilità dello stesso, eccetera.

Si estende la possibilità del Ministero del tesoro di avvalersi, per le vertenze degli enti in liquidazione, in alternativa al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, del patrocinio di legali privati. E ciò, in considerazione del fatto che, a volte, l'acquisizione di un parere da parte dell'Avvocatura dello Stato richiede tempi eccessivamente lunghi.

Altra finalità perseguita dalla norma è quella di salvaguardare il requisito della celerità che deve caratterizzare le operazioni di liquidazione degli enti, celerità che il legislatore ha voluto ribadire prevedendo per l'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli Enti disciolti (IGED) la possibilità, tra l'altro, di determinare il prezzo e la procedura di alienazione dei beni patrimoniali degli enti soppressi, anche in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e sull'alienazione dei beni dello Stato (articolo 1, comma 40, della legge 24 dicembre 1993, n. 537).

Le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 2, lettera *d*), della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), che si intendono abrogare si pongono in contrasto con la ricordata esigenza di celerità della liquidazione in quanto introducono vincoli nelle operazioni di realizzazione delle abitazioni già di proprietà degli enti previdenziali disciolti acquisite dal Ministero del tesoro-IGED.

Infatti, l'articolo 1, comma 7, della legge n. 560 prevede che gli assegnatari aventi titolo all'acquisto, se ultrasessantenni, portatori di *handicap* o titolari di reddito familiare inferiore ai limiti fissati dal CIPE, qualora non intendano acquisire l'alloggio condotto a titolo di locazione rimangono assegnatari dell'alloggio medesimo, che non potrà essere alienato a terzi.

In tali casi, l'IGED deve limitarsi ad amministrare tali immobili ed a rimandare, *sine die*, il loro realizzo.

Tale divieto, volto a tutelare le categorie di assegnatari più deboli, non crea, in effetti, alcun problema per le Amministrazioni pubbliche destinatarie in via principale della normativa contenuta nella legge n. 560 del 1993 mentre, per l'IGED, il divieto di cui trattasi viene a costituire un impedimento alla chiusura della liquidazione degli enti disciolti e quindi alla realizzazione dei propri fini istituzionali.

Inoltre, il comma 9 dello stesso articolo 1 prevede che gli assegnatari degli alloggi che non si trovino nelle condizioni di disagio sociale di cui al comma 7 citato possono presentare domanda di acquisto dell'alloggio entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge. Anche tale disposizione genera ulteriori ritardi nelle operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti disciolti. Inoltre, trascorsi i due anni, gli alloggi possono essere venduti solo a determinati soggetti in possesso di particolari requisiti, con priorità all'acquisto da parte di società cooperative edilizie iscritte a canone convenzionato per un periodo non inferiore a otto anni.

Anche tale norma, nel procrastinare l'alienazione degli immobili e nel circoscrivere l'ambito dei possibili terzi acquirenti, con conseguenti oneri aggiuntivi per la gestione liquidatoria e maggiori difficoltà per la vendita, contrasta con l'esigenza di celerità richiesta dalle operazioni di liquidazione degli enti disciolti.

Infine, con la manifestata esigenza di celerità si pone in contrasto, altresì, il comma 12, lettera *b*), dell'articolo 1, che, con riguardo alle modalità di alienazione, prevede la possibilità di dilazionare la parte eccedente il 30 per cento del prezzo stesso fino a 15 anni.

Comma 9 - Il comma 9 provvede a modificare l'articolo 7, comma 15, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, aggiungendo un comma 15-*bis* in base al quale l'aliquota prevista dal comma 15, limitatamente all'investimento relativo alla prima tratta indicata dalla Convenzione di concessione, è elevata all'80 per cento e, contestualmente, è sospesa la realizzazione delle altre tratte. La disposizione concerne lo stanziamento di lire 600 miliardi, di cui 20 nel 1987, 80 nel 1988, 200 nel 1989 e 300 nel 1990 in attuazione dell'articolo 9 della legge 12 agosto 1982, n. 531. Al fine di accelerare la realizzazione dell'intervento previsto, l'ANAS è stata autorizzata ad approvare il piano finanziario allegato all'atto aggiuntivo alla vigente concessione regolata dalle leggi 24 luglio 1961, n. 729 e 28 aprile 1971, n. 287, predisposto per l'intero investimento in sede di destinazione della quota iniziale di contributo dello Stato. L'ulteriore fabbisogno per il completamento dell'infrastruttura è determinato con apposita norma in sede di legge finanziaria, fermo restando che il complessivo onere per lo Stato non potrà essere superiore al 65 per cento dell'investimento complessivo. Tale aliquota viene appunto elevata all'ottanta per cento.

Articolo 33. - Il comma 1 dell'articolo 33 dispone che entro il 31 dicembre 1997

dovranno essere adottati provvedimenti per realizzare ulteriori riduzioni di spesa in materia previdenziale, assistenziale e sanitaria in misura non inferiore, in termini di cassa, a lire 5.000 miliardi a decorrere dal 1998.

Il successivo comma 2 assicura comunque la realizzazione dell'obiettivo dell'entità delle predette riduzioni operando - nel caso le misure previste dal comma 1 non siano tempestive ovvero realizzino un im-

porto inferiore - riduzioni agli stanziamenti delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato.

Il comma 3 prevede, in corrispondenza con l'approvazione dei suddetti provvedimenti, che l'attivazione degli accantonamenti di segno positivo possa avvenire anche con il peggioramento del saldo netto da finanziare ove il miglioramento del fabbisogno di cassa non si rifletta in termini di competenza sul bilancio statale.

RELAZIONE TECNICA

(redatta ai sensi delle risoluzioni parlamentari di approvazione del
Documento di programmazione economico-finanziaria)

ARTICOLO 1.

Detraibilità al 41 per cento delle spese sostenute dalle persone fisiche per interventi di recupero residenziale.

La proposta in esame prevede l'inserimento nell'articolo 13-bis (oneri detraibili) del TUIR delle spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria sulle unità abitative, mentre sulle parti comuni di edificio sono prese in considerazione anche le spese per interventi di manutenzione ordinaria. È previsto un tetto massimo sulle spese detraibili pari a 150 milioni annuali e la detrazione concessa dall'articolo in esame è pari al 41 per cento delle spese sostenute, per i soli anni 1998 e 1999, ripartibile obbligatoriamente in cinque anni.

Dai dati delle dichiarazioni IVA presentate nel 1993 da parte dei soggetti esercenti attività di manutenzione straordinaria ed ordinaria (ripartendo rispettivi volumi di affari grazie alla differente aliquota) risulta un ammontare complessivo pari a circa 13.730 miliardi di manutenzione straordinaria e circa 34.400 miliardi di manutenzione ordinaria (al lordo delle eventuali duplicazioni imputabili ai subappalti).

Applicando a tali ammontari la percentuale del 30 per cento per stimare la quota relativa alla manutenzione residenziale (ipotesi intermedia rispetto alla percentuale stimata dal Centro ricerche economiche, sociologiche e di mercato nell'edilizia (CRESME) pari al 20 per cento, e a quella stimata dal Ministero dei lavori pubblici pari al 40 per cento) si ottengono i seguenti ammontari di base imponibile della manutenzione residenziale:

manutenzione straordinaria 4.120 miliardi;
manutenzione ordinaria 10.320 miliardi.

Tali importi, attualizzati al 1998 mediante i tassi del CRESME sul valore degli investimenti in rinnovo delle costruzioni, a prezzi correnti, vengono stimati rispettivamente in circa 5.355 miliardi e 13.415 miliardi.

D'altro canto, circa il 92 per cento delle unità immobiliari è posseduto dalle persone fisiche (fonte ISTAT) per cui, in definitiva, gli ammontari di riferimento per la presente valutazione vengono stimati pari a: 4.930 miliardi per la manutenzione straordinaria e 12.340 miliardi per quella ordinaria.

Occorre tuttavia tener presente che la norma in esame consente la detraibilità delle spese di manutenzione ordinaria limitatamente alle parti in comune dell'edificio. Pertanto, applicando all'ammontare sovracitato di 12.340 miliardi la percentuale stimata dal CRESME (*Indagine recupero - 1996*), pari al 51 per cento, relativa alla ripartizione delle spese sostenute dalle famiglie tra interventi sul fabbricato ed interventi all'interno della propria abitazione, si ottiene l'ammontare delle spese di manutenzione ordinaria per le quali viene concessa l'agevolazione.

L'ammontare complessivo di spesa per la quale è concessa la fruizione della detrazione oggetto della presente valutazione risulta essere pari a circa 11.220 miliardi. Tuttavia, si è ritenuto opportuno, in via cautelativa, incrementare detto ammontare di circa il 10 per cento, anche per tener conto dell'effetto imputabile ai casi di interventi di manutenzione ordinaria interni all'abitazione inglobati negli interventi di manutenzione straordinaria effettuati contestualmente.

In definitiva, l'ammontare complessivo delle spese sostenute per la manutenzione straordinaria ed ordinaria dalle persone fisiche oggetto della presente valutazione viene stimato pari a circa 12.330 miliardi.

Analogo ammontare viene ipotizzato per le spese di interventi di recupero sostenute nel 1999.

Non è stato considerato l'effetto derivante dall'introduzione del tetto massimo sull'ammontare delle spese detraibili perchè considerato marginale dato l'elevato valore di detto limite.

Pertanto, per le spese sostenute sia nel 1998 che nel 1999 possono essere fruite detrazioni di imposta per un ammontare complessivo di 5.055 miliardi per ciascun anno; data la obbligatorietà della ripartizione in cinque anni dell'ammontare di spesa detraibile si perviene ad una perdita annuale per ciascun anno di validità della norma pari a circa 1.010 miliardi.

Ai fini della valutazione degli effetti di cassa si assume che circa il 25 per cento dei contribuenti fruirà della detrazione, tramite sostituto di imposta (mediante presentazione del modello 730), con rimborso immediato e senza alcun effetto sull'acconto; di conseguenza la percentuale per il calcolo del minore acconto dovuto è più bassa di quella usualmente considerata.

Effetti su bilancio	1998	1999	2000
Interventi 1998			
saldo	0	- 1010	- 440
acconto	0	- 570	- 570
Totale	0	- 1580	- 1010
Interventi 1999			
saldo	0	0	- 1010
acconto	0	0	- 570
Totale	0	0	- 1580
TOTALE	0	- 1580	- 2590

Poichè il comma 6 prescrive che le predette minori entrate siano coperte a carico di capitoli della spesa per 860 miliardi nel 1999 e per 860 miliardi nel 2000, le minori entrate da coprire restano determinate in 720 miliardi per il 1999 e in 1.730 miliardi per il 2000.

ARTICOLO 2

Incentivi per le piccole e medie imprese.

Il provvedimento comporta l'introduzione di agevolazioni, attraverso lo strumento del credito d'imposta, a favore delle piccole e medie imprese (PMI), che assumano nuovi dipendenti e che operino nelle specifiche aree indicate dalla norma alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 2.

La valutazione degli effetti finanziari del provvedimento, che consistono in minori entrate, comporta la necessità di operare anzitutto una stima della crescita fisiologica degli occupati dipendenti relativamente alle aree per le quali si introduce l'agevolazione.

In coerenza con la stima triennale di nuova occupazione indotta dalla costituzione dei «patti territoriali» (lettera *a*) del comma 2) fornita dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il presente provvedimento è possibile assumere quale base di valutazione della platea dei nuovi dipendenti una quota parte pari a 2.040 lavoratori il primo anno e 2.500 nei due successivi.

Per ciò che riguarda la lettera *b*) del comma 2, si prendono a riferimento i comuni del Sud con una popolazione superiore ai 120.000 abitanti, ove sono presenti circa 2,335 milioni di occupati. Di detti occupati si stima che il 50 per cento sia dipendente nel settore privato. Di questi, si può stimare che circa il 77 per cento sia dipendente in piccole e medie imprese (percentuali determinate su fonti ISTAT); all'ammontare così definito si applica poi il normale tasso di creazione occupazionale che, sempre da fonte ISTAT nel 1992, viene stimato al 6.3 per cento nel Mezzogiorno. Si possono quindi stimare in 56.635 i nuovi assunti per i quali le PMI potranno annualmente fruire dell'agevolazioni in questione.

Nelle isole minori del Sud (lettera *c*) del comma 2), ipotizzando che un quinto della popolazione residente sia dipendente in piccole e medie imprese con un tasso di creazione del 2 per cento, si avrà un aumento fisiologico stimato in 387 unità.

L'aumento fisiologico di dipendenti nelle aree interessate dal provvedimento viene dunque stimato in 59.062 unità nel primo anno e 59.522 negli anni successivi che viene moltiplicato per 9 milioni di lire di credito d'imposta (assumendo che ciascuna impresa assuma in media 2 dipendenti). In termini di cassa, espresso in miliardi di lire, il minor gettito previsto nel triennio sarà quindi pari a:

1998	1999	2000
-532	-536	-536

Per la copertura dei suddetti oneri sono utilizzate le risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse le cui somme, da iscriverne su apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, assicurando così l'invarianza di gettito.

ARTICOLO 3

Incentivi territoriali.

Le agevolazioni previste dal presente articolo, legate ai contratti d'area, ove siano accordate comportano oneri la cui copertura è indicata nel comma 5.

Per la copertura dei suddetti oneri sono utilizzate le risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse le cui somme, da iscriverne su apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato assicurando così l'invarianza di gettito.

ARTICOLO 4

Disposizione a favore di soggetti portatori di handicap.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 prevede che l'IVA al 4 per cento sia riservata, tra l'altro, ad adattamenti di veicoli, anche non nuovi di fabbrica, di proprietà dei titolari di patenti speciali, relativi ad accessori e strumenti montati sul veicolo medesimo, e a veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina e a 2.500 centimetri cubici, se con motore *diesel*, adattati ad invalidi, titolari di patente «F», per ridotte o impedito capacità motorie.

La norma in esame tende ad ampliare l'agevolazione ai motoveicoli ed a eliminare la sperequazione esistente nell'acquisto di una vettura fra disabili titolari di patente speciale e disabili che non possono condurre alcun mezzo.

Il numero di soggetti interessati al provvedimento si stima in 60.000: ipotizzando un tasso di rinnovo quinquennale dell'auto, il numero annuo di acquisti di autovetture con IVA al 4 per cento è circa 12.000; considerando inoltre un prezzo medio per vettura, esclusa l'IVA, di 22.000.000 di lire la perdita di gettito sarà pari a:

$(22.000.000 \times 20\% - 22.000.000 \times 4\%) \times 12.000 = 42$ miliardi circa.

Nel primo anno di applicazione della norma la perdita di gettito sarà pari a 11/12 di 42 miliardi, ovvero a 39 miliardi circa.

A questa perdita di gettito vanno però sottratte le minori detrazioni che i 12.000 soggetti riporteranno nella loro dichiarazione dei redditi.

Queste minori detrazioni comporteranno un aumento annuo di gettito pari a:

42 miliardi \times 22% = 9 miliardi circa.

Nel 1999 considerando il meccanismo di saldo-acconto l'aumento di gettito sarà pari a 16 miliardi.

Inoltre, i soggetti portatori di *handicap*, con o senza patente, vengono esclusi dal pagamento della imposta erariale di trascrizione, che per il veicolo medio considerato si stima pari a 210.000 lire.

Il numero di patenti speciali (ex patenti «F»), da notizie fornite da enti giuridici italiani interessati al problema degli *handicap*, si stima in 50.000.

Supponendo un tasso di rinnovo quinquennale dell'auto anche per questi ultimi soggetti, la perdita di gettito annua sarà pari a:

$$(12.000 + 10.000) \times 210.000 = 4,5 \text{ miliardi.}$$

Infine gli stessi soggetti verranno esclusi dal pagamento della tassa auto, il cui valore viene stimato mediamente in circa 230.000 lire. Di queste 230.000 la quota spettante all'erario è pari a circa 11.000 lire.

La perdita di gettito che ne consegue è pari a:

$$(60.000 + 50.000) \times 11.000 = 1,5 \text{ miliardi.}$$

Il provvedimento, complessivamente, comporterà una perdita di gettito pari a:

1998	1999	2000
- 45	- 32	- 39

ARTICOLO 5

Disposizioni in materia di demanio marittimo, nonchè di tassa e sovrattassa di ancoraggio

Commi 1 e 2 - Demanio marittimo

Le disposizioni in esame favoriscono l'effettiva entrata a regime della disciplina dei canoni demaniali marittimi derivante dalla legge n. 494 del 1993, la cui applicazione ha trovato ostacolo proprio per gli effetti retroattivi che ne conseguivano, consentendo di applicare a decorrere dall'anno 1998 i nuovi parametri, i quali produrranno un incremento di gettito di circa il 30 per cento rispetto agli introiti degli anni precedenti.

In via preliminare si stimano maggiori entrate per circa 30 miliardi annui tenuto conto che il gettito acquisito nel 1996, come risulta dal rendiconto generale dello Stato, è pari a circa 113,5 miliardi di lire.

Commi 3 e 4 - Tassa e sovrattassa di ancoraggio

L'evoluzione del trasporto marittimo nell'ultimo decennio ha provocato consistenti modifiche del settore, sia dal punto di vista

tecnologico, sia dal punto di vista delle modalità organizzative del servizio di trasporto.

È sufficiente riflettere sugli effetti derivanti dall'esigenza di garantire servizi frequenti e regolari, che ha comportato:

un maggior numero di navi operanti su uno stesso servizio per effetto dell'allungamento degli itinerari (servizi *round the world*); in tal caso, a parità di scali annui del servizio in un determinato porto, ogni singola nave effettua meno scali;

il raggruppamento di società di navigazione diverse svolgenti lo stesso servizio;

maggiori dimensioni delle navi per esigenze di economia di scala;

la riduzione dei tempi di sosta nei porti;

la riduzione del numero dei porti scalati, particolarmente dalle grandi navi, ed utilizzo di navi *feeder* per servire i porti minori.

Da un lato, le sintetiche considerazioni svolte mettono in evidenza l'obsolescenza dei criteri di classificazione delle navi ai fini dell'applicazione delle tasse di ancoraggio.

D'altro lato, è anche da tener presente che si sono parzialmente modificati gli scopi della tassazione.

Questa, infatti, in origine era destinata a contribuire:

agli oneri derivanti dall'uso delle infrastrutture portuali;

agli oneri per l'organizzazione della gestione dei porti.

Oggi tali oneri:

in parte gravano sugli operatori portuali, soprattutto i terminalisti, che sono tenuti alla manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, delle aree in concessione;

in parte gravano sulle Autorità portuali, presenti in tutti i maggiori porti dello Stato, che hanno il compito di conservare il patrimonio portuale non assegnato in concessione e di esercitare le funzioni di programmazione, coordinamento e controllo, prima svolti da enti pubblici diversi.

Nella presente relazione vengono, pertanto, esposti:

l'attuale normativa relativa alla tassa e sovrattassa di ancoraggio;

le sue principali incongruenze;

i suoi effetti sulla competitività dei porti italiani nei confronti di altri porti mediterranei;

un'ipotesi di intervento correttivo dell'attuale normativa.

Le tasse e le sovrattasse di ancoraggio sono previste dalla legge 9 febbraio 1963, n. 82; gli importi dovuti sono stati aggiornati diverse volte e, da ultimo, con l'articolo 7 della legge n. 255 del 1991, la tassa mensile ha raggiunto lire 1.400 per tonnellata di stazza netta e la tassa annuale lire 3.062,5 con un aumento di gran lunga superiore al tasso di inflazione registrato negli ultimi trent'anni.

A) *Tassa di ancoraggio*

Per le navi superiori alle trecentocinquanta tonnellate, dirette o provenienti dall'estero, l'armatore può scegliere di pagare la tassa con validità di un mese (o comunque per ogni singolo scalo), o di pagare una tassa in abbonamento per un anno per tutti i porti italiani, indipendentemente dal numero degli scali effettuati, con i seguenti importi:

tassa mensile: L. 1.400 x tonnellata di stazza netta;
tassa annuale: L. 3.065,5 x tonnellata di stazza netta.

B) *Sovrattassa di ancoraggio*

La sovrattassa di ancoraggio viene calcolata convertendo in tonnellaggio netto il volume di carico in coperta (in pratica ogni metro cubo di carico viene convertito in 2,3 tonnellate, nel caso dei contenitori ogni *Twenty Feet Equivalent Unit* (TEU) equivale a 13,6 tonnellate). L'importo della sovrattassa dovuta è uguale a quello della tassa di ancoraggio e cioè:

tassa mensile: L. 1.400 x tonnellata di stazza netta;
tassa annuale: L. 3.062,5 x tonnellata di stazza netta;

Per il calcolo della sovrattassa di ancoraggio si devono sottrarre al volume di carico in coperta eventuali spazi vuoti nelle stive; inoltre sono escluse dal pagamento della sovrattassa di ancoraggio (articoli 20 e 21 della legge n. 82 del 1963) le navi che trasportano fusti e cassoni vuoti (contenitori) e le seguenti categorie di merci:

- a) merci pericolose che per norme di sicurezza devono essere imbarcate in coperta;
- b) merci deperibili;
- c) merci particolarmente voluminose;
- d) merci emananti cattivi odori;
- e) animali vivi.

C) *Coefficienti di correzione per tassa e sovrattassa di ancoraggio*

Con decreto 12 febbraio 1988, il Ministero della marina mercantile ha fissato i seguenti fattori di correzione da applicare alla stazza netta per la valutazione della tassa di ancoraggio:

CLASSE A – navi per carichi liquidi alla rinfusa, gasiere	0,98
CLASSE B – navi per carichi secchi alla rinfusa, navi da carico generale a uno o più ponti, con interponti integri, navi frigorifere, navi porta contenitori cellulari a un ponte	0,99
CLASSE C – navi da carico generale a due o più ponti con interponte aperto:	
per GT inferiore a 4.000 tonnellate	0,37
per GT superiore a 4.000 tonnellate	0,90

CLASSE D – navi portacontenitori cellulari a più ponti, navi bestiame	0,54
CLASSE E – navi RO-RO, navi traghetto, navi per carichi unitizzati, navi porta auto	0,34
CLASSE F – navi passeggeri	0,99
CLASSE G – navi da pesca	1,00
CLASSE H – navi appoggio	0,71

L'attuale normativa e i suoi problemi d'applicazione

A) La normativa attuale presenta alcune incongruenze, che sarebbe opportuno eliminare:

in primo luogo, occorre rilevare la scarsa rilevanza delle dimensioni della nave: sebbene la tassa sia rapportata alla stazza netta, i coefficienti di correzione apportati e oscillanti da 1,00 a 0,34 secondo la tipologia della nave, fanno sì che la «dimensione» non possa essere considerata unico parametro di riferimento della tassa di ancoraggio;

i fattori di correzione sembrerebbero tener conto dell'effettiva capacità di carico della nave rispetto alla sua stazza e del fattore di utilizzo derivante alla tipologia della merce. Ma tale interpretazione è contraddetta sia dall'equiparazione delle navi porta contenitori e delle navi da carico generale alle navi porta rinfuse; sia dall'oscillazione dei coefficienti di navi porta contenitori tra lo 0,99 delle porta contenitori cellulari a un ponte e lo 0,54 della porta contenitori cellulari a più ponti ed allo 0,34 delle porta contenitori RO-RO (decreto ministeriale 12 febbraio 1988);

inoltre non ha alcuna rilevanza il tempo di sosta per ogni singolo scalo (contrariamente a quanto avviene nella maggior parte dei porti internazionali);

in alcuni casi poi ha rilevanza la tipologia del carico trasportato: le navi che trasportano alcune tipologie di merci, infatti, come sopra indicato, godono dell'esenzione della tassazione;

la legge n. 82 del 1963 prende in considerazione, all'articolo 2, anche la quantità di carico movimentato: è prevista, infatti, una riduzione con riferimento ad un singolo scalo della tassa se le navi imbarcano o sbarcano un numero di tonnellate di merce non eccedente il quinto o il decimo delle loro tonnellate di stazza netta. Di fatto, tale principio è di impossibile applicazione quando la nave abbia optato per l'abbonamento annuale, che copra tutti gli scali. Inoltre, le navi porta contenitori sono penalizzate ulteriormente rispetto alle navi convenzionali perchè, pur portando metà del carico in coperta (su cui pagano la sovrattassa), questo non viene conteggiato nella stazza netta per l'eventuale riduzione;

il conteggio teorico, usualmente applicato per la determinazione della sovrattassa per carico sopra coperta, è penalizzante per le navi porta contenitori, in quanto si basa sulla capacità nominale della nave, mentre per problemi di stabilità una nave non può trasportare tanti contenitori pieni quanto è la sua capacità nominale.

B) L'abbonamento annuale alla tassa e sovrattassa di ancoraggio è di lire 3.062,5 per tonnellate contro lire 1.400 per tonnellata per scalo singolo: il costo di uno scalo singolo è così elevato che è sufficiente che una nave scali per tre volte in un porto italiano nell'arco di un anno per rendere conveniente l'abbonamento annuale.

L'abbonamento annuale, però, non può essere considerato come uno sconto di volume, perchè navi che effettuano tre, dieci o trecento scali all'anno in un porto italiano pagano la stessa somma.

Questa modalità di tassazione crea forti disparità di trattamento tra operatori di linee di navigazione che, nell'esercizio di linee regolari, effettuano lo stesso numero di scali e la stessa movimentazione di merci nei porti italiani.

A titolo di esempio, si considerino i seguenti servizi marittimi, tutti effettuati con navi da 4.000 TEU di portata: ciascuna di tali navi per potere scalare un porto italiano deve pagare circa 120.000.000 di lire all'anno tra tassa e sovrattassa di ancoraggio:

SERVIZIO A: Estremo Oriente – Gioia Tauro o Genova – Nord Europa e ritorno; un viaggio richiede 63 giorni, per cui con 9 navi si ha una partenza alla settimana. Il porto italiano viene scalato due volte per viaggio (andata + ritorno) per cui ciascuna nave potrà fare 11 scali all'anno in Italia.

SERVIZIO B: Costa Occidentale USA – Estremo Oriente – Gioia Tauro o Genova – Costa orientale USA e ritorno: un viaggio richiede 98 giorni, per cui con 14 navi si ha una partenza alla settimana. Il porto italiano viene scalato due volte per viaggio (andata + ritorno), per cui ciascuna nave potrà fare circa 7 scali all'anno in Italia.

SERVIZIO C: Estremo Oriente – Gioia Tauro e Genova – Costa orientale USA e ritorno: un viaggio richiede 84 giorni, per cui con 12 navi si ha una partenza alla settimana. I due porti italiani vengono scalati due volte per viaggio (andato + ritorno), per cui ciascuna nave potrà fare circa 17 scali all'anno in Italia.

SERVIZIO D: (*Round the World*): Costa occidentale USA – Estremo Oriente – Gioia Tauro o Genova – Nord Europa – Costa orientale USA – Costa occidentale USA (via Panama); un viaggio richiede 91 giorni, per cui con 13 navi si ha una partenza alla settimana. Il porto italiano viene scalato una volta per viaggio, per cui ciascuna nave potrà fare 4 scali all'anno in Italia.

La tabella seguente riporta l'ammontare delle tasse di ancoraggio pagate in Italia:

TAB. 1

**INCIDENZA TASSE E SOVRATTASSE
PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO**

N. navi	Esborso per anni L.	N. scali annui per nave	Costo per scale L.
Servizio A 9	1.080.000.000	11,6	10.384.615
Servizio B 14	1.680.000.000	7,4	16.153.846
Servizio C 12	1.440.000.000	17,3	6.923.077
Servizio D 13	1.560.000.000	4,0	30.000.000

Tutti questi servizi di trasporto marittimo coprono il mercato dell'Estremo Oriente ed avendo navi della medesima capacità sono in grado di portare lo stesso volume di merci, eppure in Italia fruiscono di differenze di tassazione che superano anche il 50 per cento su base annua. Se si considera, invece, l'incidenza della tassazione per scalo, i servizi più penalizzati possono pagare un costo per scalo di oltre quattro volte superiore a quello sopportato da altri servizi.

I casi sopra riportati rappresentano situazioni reali e non ipotesi teoriche. La differenza di incidenza della tassazione, rapportata ai volumi medi sbarcati/imbarcati nei porti italiani, è tale da incidere sulla posizione competitiva delle diverse linee.

Ipotesi di intervento correttivo all'attuale legislazione

Da quanto esposto emerge con evidenza l'importanza di una revisione delle tasse di ancoraggio per:

individuare con maggior chiarezza il parametro base a cui riferire la tassazione (stazza netta, lunghezza, eccetera);

selezionare con criteri logici le diverse tipologie di navi a cui applicare differenziazioni nella tariffa base;

evitare fattori distorsivi della concorrenza o ingiustificate sperequazioni fra tipologie di navi, in relazione ai servizi portuali effettivamente ricevuti;

individuare un rapporto più corretto fra tassazione di un singolo scalo e forme di abbonamento;

individuare forme di maggiore aderenza alla evoluzione del mercato (per esempio sconti in funzione degli scali complessivi realizzati da una società di navigazione, e non in funzione di quelli di una singola nave).

Una tale revisione della tassa e sovrattassa di ancoraggio non può essere realizzata in poco tempo; si possono però adottare provvedimenti,

sia pure provvisori, per non far perdere ai porti italiani importanti correnti di traffico a favore di porti stranieri.

Una soluzione transitoria che, da una parte, non modifichi l'attuale struttura della tassazione e, dall'altra, possa favorire lo sviluppo dei traffici, potrebbe riguardare:

l'introduzione, per le navi porta contenitori adibiti a servizi regolari di linea, impegnate in attività di *transshipment* di traffico internazionale, in alternativa alla tassazione annuale, di una tassa per scalo singolo pari ad un dodicesimo della tassa annuale;

il calcolo della sovrattassa d'ancoraggio sulla base delle tonnellate di stazza corrispondente al volume delle merci effettivamente trasportate nei contenitori collocati in coperta.

Tale ipotesi consente:

di lasciare inalterato l'ammontare della tassa annuale di abbonamento;

di consentire lo scaglionamento della tassa annuale in relazione ai singoli scali;

di avvicinare i porti italiani al livello medio alto di tassazione praticato in altri porti del Mediterraneo (cfr. Algeciras).

Pertanto, la normativa che si propone, favorendo un maggiore traffico, consentirà un aumento del relativo gettito, che si può quantificare nell'ordine del 30 per cento circa.

Considerato che gli introiti in questione costituiscono non meno del 30 per cento del gettito complessivo per tasse e diritti marittimi e che i dati registrati nell'anno 1996 sul relativo capitolo d'entrata, risultanti dal rendiconto generale dello Stato, sono pari a 367,9 miliardi di lire, dalla proposta norma deriva un maggior gettito di circa 30 miliardi annui.

ARTICOLO 6, COMMI 1-3

Disposizioni tributarie in materia di veicoli

La norma in questione elimina la distinzione tra «auto di lusso» e gli altri autoveicoli ponendo un limite di deducibilità per gli acquisti di 35 milioni per gli autoveicoli e gli *autocaravan*, 8 milioni per i motocicli e 4 milioni per i ciclomotori, nonchè limiti di deducibilità sui contratti di locazione finanziaria. La stima viene effettuata soltanto per l'acquisto di autoveicoli in quanto hanno un peso preponderante e sono comunque rappresentativi dei mezzi di trasporto, implicitamente considerando nei calcoli anche i contratti di locazione finanziaria.

Il provvedimento prevede una perdita di gettito con riferimento alle autovetture «di lusso»; infatti le autovetture interessate a questo provvedimento, relativamente alle società di capitali (quelle ad alimentazione benzina di cilindrata superiore a 2000 cc e quelle a gasolio di cilindrata superiore a 2500 cc) sono stimate in numero di 24.000 circa (percentua-

le media di autovetture «di lusso» immatricolate ogni anno = 3%; autovetture non strumentali in possesso delle società di capitali = 800.000).

Si considera l'importo di 35 milioni in quanto il costo medio di acquisto di un'«auto di lusso» è di gran lunga superiore e si tiene conto del coefficiente fiscale di ammortamento (25% annuo), pervenendo ad una stima di costo annuo deducibile pari a circa 105 miliardi:

$35 \text{ milioni} \times 24.000 \times 25\% = \text{L. } 210 \text{ miliardi}$, il 50% dei quali (105 miliardi) risulterà deducibile.

A questo ammontare va aggiunto il costo derivante dalla deducibilità, pari al 50 per cento delle spese di manutenzione che si stimano pari al 10 cento del valore commerciale medio di un'autovettura di lusso (55 milioni).

$55 \text{ milioni} \times 10\% \times 24.000 \times 50\% = \text{L. } 66 \text{ miliardi}$.

Supponendo un'aliquota media IRPEG del 24 per cento, la perdita di gettito annua ammonterebbe a:

$(\text{L. } 105 \text{ miliardi} + \text{L. } 66 \text{ miliardi}) \times 24\% = 41,04 \text{ miliardi}$.

Per quanto riguarda gli imprenditori individuali ed i lavoratori autonomi, le autovetture di «lusso» sono stimate in circa 60.000 (percentuale media di autovetture «di lusso» immatricolate ogni anno = 3%; autovetture non strumentali in possesso delle imprese individuali = 2.000.000).

Si considera l'importo di 35 milioni per le stesse considerazioni precedenti e tenendo conto del coefficiente fiscale di ammortamento (25% annuo) si perviene ad una stima di costo annuo deducibile pari a 262,5 miliardi:

$35 \text{ milioni} \times 60.000 \times 25\% = \text{L. } 525 \text{ miliardi}$, il 50% dei quali (262,5 miliardi) risulterà deducibile.

A questo ammontare va aggiunto il costo derivante dalla deducibilità pari al 50 per cento delle spese di manutenzione che si stimano pari a 5,5 milioni per autovettura per le considerazioni suesposte:

$5,5 \text{ milioni} \times 60.000 \times 50\% = \text{L. } 165 \text{ miliardi}$.

Supponendo un'aliquota media del 27 per cento, la perdita di gettito annua ammonterebbe a:

$(\text{L. } 262,5 \text{ miliardi} + \text{L. } 165 \text{ miliardi}) \times 27\% = 115,425 \text{ miliardi}$.

Complessivamente la perdita di gettito è pari a 156 miliardi.

Di contro le autovetture non di lusso di costo superiore a 35 milioni potranno essere dedotte solo fino al limite di tale importo. Il costo medio di tali autovetture si stima pari a 40 milioni; il numero di tali autovetture possedute da società di capitali si stima sia pari a 80.000 (10% del parco vetture). Le minori deduzioni per ogni autovettura saranno quindi uguali alla differenza tra il costo attualmente deducibile e l'importo di 35 milioni.

Utilizzando gli stessi parametri precedentemente indicati avremo:

$5 \text{ milioni} \times 80.000 \times 25\% \times 50\% = \text{L. } 50 \text{ miliardi di minori quote di ammortamento deducibili.}$

Supponendo un'aliquota media IRPEG del 24 per cento, l'aumento di gettito annuo ammonta a:

$\text{L. } 50 \text{ miliardi} \times 24\% = 12 \text{ miliardi.}$

Per le persone fisiche il numero di autovetture si stima pari a 200.000 (10% del parco macchine)

$5 \text{ milioni} \times 200.000 \times 25\% \times 50\% = \text{L. } 125 \text{ miliardi di minori quote di ammortamento deducibili.}$

Supponendo un'aliquota media del 27 per cento, l'aumento di gettito annuo ammonterebbe a:

$\text{L. } 125 \text{ miliardi} \times 27\% = 33,750 \text{ miliardi.}$

Tenuto conto che il provvedimento non incide sulle spese di manutenzione, complessivamente l'aumento di gettito è pari a 46 miliardi.

L'effetto netto del provvedimento è pertanto pari ad una perdita di 110 miliardi su base annua.

La norma prevede inoltre la deducibilità dei costi dei veicoli da parte dei rappresentanti di commercio che svolgono la propria attività in forma associata nel limite dell'80 per cento e riduce altresì all'80 per cento la deducibilità dei costi sostenuti dai rappresentanti di commercio che svolgono l'attività come ditta individuale.

Dai dati delle dichiarazioni presentate nel 1993 i soggetti esercenti l'attività di agenzia o di rappresentanza di commercio sono pari a circa 235.000 come ditte individuali.

Supponendo per questa categoria un costo medio di acquisto di un'auto pari a 35 milioni di lire, tenendo conto del coefficiente fiscale di ammortamento (25% annuo) e che la deduzione scende dal 100 per cento all'80 per cento, si perviene ad un incremento di base imponibile pari a:

$\text{L. } 35 \text{ milioni} \times 235.000 \times 25\% \times 20\% = \text{L. } 411,25 \text{ miliardi}$

Aggiungendo a questi i costi di manutenzione:

$\text{L. } 35 \text{ milioni} \times 235.000 \text{ miliardi} \times 10\% \times 20\% = \text{L. } 164,5 \text{ miliardi.}$

Supponendo un'aliquota media del 27 per cento l'incremento di gettito annuo è pari a:

$(\text{L. } 411,25 \text{ miliardi} + \text{L. } 164,5 \text{ miliardi}) \times 27\% = 155 \text{ miliardi circa.}$

Dai dati delle dichiarazioni presentate nel 1993 i soggetti esercenti l'attività di agenzia o di rappresentanza di commercio in forma associata sono pari a circa 60.000.

Supponendo un costo medio di acquisto di un'auto pari a 35 milioni di lire, tenendo conto del coefficiente fiscale di ammortamento (25% annuo) e che la deduzione sale dal 50 per cento all'80 per cento, si calcola che i maggiori ammortamenti siano pari a:

$$L. 35 \text{ milioni} \times 60.000 \times 25\% \times 30\% = L. 157,5 \text{ miliardi.}$$

Relativamente ai costi derivanti dalle spese di manutenzione:

$$L. 35 \text{ milioni} \times 60.000 \text{ miliardi} \times 10\% \times 30\% = L. 63 \text{ miliardi.}$$

Supponendo un'aliquota media del 27 per cento la perdita di gettito annua ammonterebbe a:

$$(L. 157,5 \text{ miliardi} + L. 63 \text{ miliardi}) \times 27\% = 60 \text{ miliardi.}$$

Complessivamente la norma riguardante i rappresentanti di commercio comporta un aumento di gettito annuo di 95 miliardi.

La norma complessivamente comporta una perdita di gettito su base annua pari a 15 miliardi; considerando per il primo anno l'effetto del meccanismo saldo-acconto si ha:

1998	1999	2000
- 26	- 15	- 15

ARTICOLO 6, COMMI 4-22

Riordino in materia di tasse automobilistiche.

La norma prevede una rimodulazione delle tariffe delle tasse automobilistiche in base alla potenza effettiva, tale da portare un gettito maggiorato di un importo pari a quello dell'addizionale delle stesse tasse automobilistiche, della tassa speciale relativa ai veicoli alimentati a GPL o a metano, della sovrattassa, derivante dagli autoveicoli cosiddetti *ecodiesel* immatricolati prima del 3 febbraio 1992, del canone di autoradio e della relativa tassa sulla concessione governativa, della tassa sulle concessioni governative relative alle patenti guida.

Contestualmente alla nuova determinazione delle tasse automobilistiche, di competenza delle regioni a statuto ordinario, viene prevista una riduzione della quota dell'accisa sulla benzina attribuita alle stesse in misura tale da garantire invarianza di gettito per le regioni e maggiori entrate per l'erario per 100 miliardi. Nel triennio si avrà:

1998	1999	2000
100	100	100

ARTICOLO 6, COMMI 23-27

Emissioni di anidride solforosa e ossido di azoto.

Sulla base dei dati del 1996, la tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi di azoto (NO_x) si rende applicabile a circa 110 impianti appartenenti a 39 soggetti. Si tratta, soprattutto, di centrali termoelettriche e di altri impianti industriali come raffinerie, stabilimenti petrolchimici e chimici, cartiere, stabilimenti metalmeccanici, eccetera.

Le emissioni denunciate per il 1996 sono state:

tonnellate 765.440 di anidride solforosa;
tonnellate 347.185 di ossidi di azoto.

A parità di emissioni si può stimare per il 1998 un gettito su base annua di lire 146 miliardi, così determinato:

tonnellate 765.440 x lire 100.000 = lire 77 miliardi;
tonnellate 347.185 x lire 200.000 = lire 69 miliardi.

In termini di cassa avremo:

1998	1999	2000
110	146	146

A tale onere corrispondono analoghe deduzioni sul reddito d'impresa, che all'aliquota media del 24 per cento portano ad una perdita di gettito su base annua pari a 35 miliardi che nell'anno 1999, tenendo conto dell'effetto saldo acconto, sarà pari a 61 miliardi.

Nel triennio si ha:

1998	1999	2000
0	61	35

Complessivamente nel triennio l'effetto positivo di gettito è così rappresentato:

1998	1999	2000
110	85	111

ARTICOLO 8

Abolizione della tassa di licenza su concorsi, operazioni a premio, lotterie e simili e introduzione della ritenuta a titolo definitivo su alcune operazioni a premio.

Si dispone che le cessioni di beni collegate a concorsi ed operazioni a premio vengano assoggettate ad IVA, prevedendo al secondo com-

ma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 l'introduzione di un numero 4-*bis*) e contestualmente abrogando, al terzo comma del medesimo articolo, la lettera *m*).

Similmente anche le prestazioni di servizi collegate a concorsi ed operazioni a premio sono assoggettate ad IVA, come previsto dal nuovo comma inserito nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Viene stabilito che per le cessioni di beni corrisposti all'atto dell'acquisto di un bene o servizio oggetto di promozione, l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile all'atto della cessione (articolo 6, secondo comma, nuova lettera *d-ter*).

Per quanto attiene i beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, che a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 15, numero 2), non concorrono a formare base imponibile, si prevede, con una nuova versione della norma in questione, che, in eccezione al principio di non concorrenza, qualora essi siano soggetti alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, concorrano alla formazione della base imponibile.

Viene inoltre prevista la non obbligatorietà della rivalsa nel caso di cessioni di beni collegati a concorsi e operazioni a premio.

Si modifica l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1972 prevedendo una ritenuta alla fonte per i premi dei soggetti per i quali gli stessi assumono una rilevanza reddituale.

Si dispone, infine, l'abolizione della tassa di licenza per concorsi, operazioni a premio e simili (di cui all'articolo 7 della legge n. 384 del 1989) prevedendo una revisione organica della materia da realizzare tramite regolamento, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni elencate.

L'effetto del combinato disposto delle innovazioni introdotte con il presente articolo è stato valutato secondo le seguenti modalità.

È stato preso in considerazione il gettito derivante dalla tassa di licenza per concorsi, operazioni a premio e simili, imputato in bilancio al capitolo 1802, che risulta per il 1996 pari a circa 250 miliardi, mentre le ritenute (ai fini delle imposte dirette) *ex* articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1972 risultano - capitolo 1028, articoli 2 e 4, capo VI - pari a circa 10 miliardi per le tombole, lotterie, eccetera, e pari a circa 25 miliardi per i concorsi a premio.

Poichè le aliquote di ritenuta definitiva sono rispettivamente pari al 10 per cento ed al 25 per cento la base imponibile è pari (10 = 10 per cento) a 100 miliardi.

La tassa in esame attualmente si suddivide su tre aliquote, rispettivamente del 30 per cento sulle tombole e lotterie, del 10 per cento sulle altre vincite e premi e del 20 per cento sui concorsi a premio.

Il gettito della tassa relativa alla prima voce è pari a 100 miliardi x 30 per cento = 30 miliardi, quello relativo alla seconda voce è pari a 100 miliardi x 10 per cento = 10 miliardi. Per differenza il gettito relativo alle sole operazioni a premio è pari a 250 - 30 - 10 = 210 miliardi, la relativa base imponibile è pari (210 = 20 per cento) a 1.050 miliardi, mentre complessivamente avremo una base imponibile pari a 1.050 + 100 + 100 = 1.250 miliardi.

Tale base imponibile si assume comprensiva dell'IVA: ponendo un'aliquota sulle cessioni pari al 19 per cento, si ottiene un imponibile IVA pari a circa 1.050 miliardi (1.250/1,19).

Assoggettando ad IVA la consegna dei beni oggetto dei concorsi, operazioni a premio e simili, avremo un maggior gettito pari a circa 210 miliardi ($1050 \times 0,20 = 210$).

L'abolizione della tassa di licenza di cui sopra genera un ulteriore incremento di gettito, attribuibile alla sua non più possibile deducibilità ai fini delle imposte dirette, stimabile in circa 60 miliardi di competenza, ottenuti considerando un'aliquota di imposta (IRPEG/IRPEF), al netto dei contributi in perdita, pari a circa il 24 per cento, applicata al gettito della abolenda tassa ($250 * 24$ per cento = 60).

In termini di cassa si avrà nel 1999 un recupero di gettito pari a 105 miliardi, per effetto dell'acconto del 75 per cento.

Il provvedimento, inoltre, modifica l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1972 introducendo una ritenuta a titolo definitivo del 25 per cento sui premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale (rivenditori).

Si è già visto come la base imponibile delle operazioni a premio sia pari a circa 1.050 miliardi: di questi circa il 25 per cento è attribuibile alle operazioni nei confronti di rivenditori (sulla base delle istanze di concessione di autorizzazione). Ne consegue un gettito da ritenuta a titolo definitivo pari a circa $1.050 * 25$ per cento = 262,5 miliardi, ridotto a 40 prudenzialmente per tenere conto del gettito destinato a venire meno in seguito alla non concorrenza di tale reddito al reddito complessivo del rivenditore percettore.

In conclusione avremo:

	1998	1999	2000
Abolizione tassa di licenza	- 250	- 250	- 250
Mancate deduzioni imposte dirette	-	+ 105	+ 60
Ritenuta su operazioni a premio	+ 40	+ 40	+ 40
Applicazione IVA al 19 per cento	+ 210	+ 210	+ 210
TOTALE	0	+ 105	+ 60

ARTICOLO 10, COMMI 1 E 2

Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera.

La proposta in esame intende introdurre, per i redditi in oggetto assoggettabili a tassazione separata che devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi, l'obbligo di un versamento (pari al 12,5% di tali redditi) da effettuarsi congiuntamente al versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

La norma comporta un anticipo di cassa dal momento che prevede il versamento dell'imposta dovuta senza attendere la liquidazione da parte degli uffici, che mediamente avviene dopo circa 3-4 anni.

Dai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 1994 risulta che i contribuenti che hanno indicato tale cespite sono stati circa 700 per un ammontare complessivo di detti redditi pari a circa 17 miliardi. Estrapolando detto ammontare all'anno 1997 e considerando che la norma ha effetto a partire dai redditi percepiti dal 1° gennaio 1997, si avrà il seguente effetto sul gettito di cassa:

1998	1999	2000
+ 3	+ 3	+ 3

ARTICOLO 10, COMMA 4, LETTERA a)

Costo fiscale dei beni rivalutati.

Per il coordinato disposto degli articoli 54, comma 3, lettera c), e 76, comma 1, lettera c), del TUIR, agli effetti delle norme sul reddito di impresa il costo fiscale dei beni rivalutati è comprensivo anche delle eventuali plusvalenze iscritte nella situazione patrimoniale che abbiano concorso a formare il reddito: le modifiche in questione intendono eliminare la concorrenza delle plusvalenze al reddito in seguito alla semplice iscrizione nello stato patrimoniale, a fronte della determinazione del costo fiscale di un bene di impresa al netto delle plusvalenze stesse.

Le norme hanno efficacia antielusiva in quanto impediscono al contribuente di iscrivere una plusvalenza sulla quale, se è in perdita, non deve comunque imposta IRPEG/IRPEF, ma che consente di commisurare quote di ammortamento fiscalmente deducibili in misura superiore (a valere per gli esercizi successivi), oltre a determinare comunque un valore residuo del bene stesso, in caso di successiva cessione, superiore, con conseguente riduzione dell'eventuale plusvalenza da cessione.

Pur in presenza di tali effetti antielusivi, tuttavia, non si indica per prudenza contabile alcuna stima di recupero di gettito.

ARTICOLO 10, COMMA 4, LETTERA b)

Contributi in conto capitale.

In base alla vigente normativa (in seguito alle modifiche introdotte dalla legge n. 503 del 1994) i contributi in conto capitale godono di un regime di favore grazie alla parziale sospensione di imposta (al 50%) mediante accantonamento a riserva, mentre il residuo 50 per cento concorre alla determinazione del reddito di impresa - come sopravvenienze

attive - in cinque quote costanti, ai sensi del comma 3, lettera *b*), dell'articolo 55.

Il provvedimento stabilisce che i contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili, in quanto proventi ordinari di competenza di più esercizi, hanno rilevanza ai fini reddituali in relazione all'ammortamento. In conseguenza di ciò concorrono alla formazione del reddito di impresa in maniera indiretta, come minori quote di ammortamento fiscalmente deducibili - in quanto commisurate al costo storico del bene al netto del contributo - ovvero in via diretta come ricavo differito, in corrispondenza delle quote di ammortamento sul costo al lordo del contributo stesso:

quelli non correlabili a beni ammortizzabili («a fondo perduto») mantengono l'attuale regime di concorrenza al reddito di impresa sotto forma di sopravvenienze attive *ex* articolo 55, comma 3, lettera *b*), del TUIR ma con le cinque quote massime commisurate all'intero ammontare di contributo e non al 50 per cento;

infine, a causa dello spostamento della tassazione dal criterio di cassa a quello di competenza, in caso di contributi materialmente percepiti (cassa) successivamente all'esercizio di inizio dell'ammortamento dei beni cui afferiscono, l'eccedenza delle quote di ammortamento già dedotte (in quanto commisurate al costo storico del bene al lordo del contributo) rispetto alle medesime quote di ammortamento riferite al bene al netto del contributo stesso concorrerà al reddito di impresa come sopravvenienza attiva.

Si stima che la modifica in questione sia suscettibile di produrre il seguente recupero di gettito per cassa, in miliardi di lire:

1998	1999	2000
+ 14	+ 521	+ 998

Alla stima esposta si è giunti in maniera analoga a quanto operato in sede di relazione tecnica al decreto-legge n. 323 del 1996, assumendo a titolo prudenziale un flusso medio annuo di contributi interessati pari a circa 20.000 miliardi, quale si ricava dalla serie storica dei «contributi agli investimenti» erogati secondo il conto consolidato della pubblica amministrazione: si espone l'andamento, negli anni di competenza, delle quote annue a legislazione vigente (20% del 50% di 20.000 = 2.000 miliardi).

In conseguenza delle modifiche proposte, tuttavia, si avranno effetti distinti sul gettito atteso a seconda della tipologia sopra evidenziata.

I contributi correlati a beni ammortizzabili concorrono al reddito come minori quote di ammortamento: a tale proposito si assume come aliquota media complessiva di ammortamento il 10 per cento, quale risulta anche dai dati Mediobanca per il 1990, mentre la quota di contributi che si assume essere relativa a beni ammortizzabili è del 70 per cento, comprensiva anche della quota stimata (10%) relativa ai contributi incassati in ritardo rispetto all'esercizio di competenza.

Per il primo esercizio di imputazione della quota, la stessa deve essere ridotta alla metà (articolo 67, comma 2, del TUIR); si è inoltre assunto che il contribuente comunque usufruisca dell'ammortamento anticipato, calcolando in misura doppia la quota fiscalmente deducibile per la prima volta e nei due esercizi successivi. In conseguenza di ciò l'ammontare di quote di ammortamento non più deducibili risulta pari:

a) nel primo esercizio, a circa $20.000 \times 60\% \times 10\% \times 2 \times 50\% = 1.200$, cui si aggiunge la quota di ammortamento calcolata a regime (10%) sul 10 per cento di contributi su beni ammortizzabili incassati in ritardo, pari a $20.000 \times 10\% \times 10\% = 200$ miliardi, per un totale di 1.400 miliardi;

b) nel secondo esercizio, pari a circa $20.000 \times 60\% \times 10\% \times 2 = 2.400$ miliardi (relativi al 1998) + $20.000 \times 60\% \times 10\% \times 2 \times 50\% = 1.200$ miliardi (relativi al flusso del 1999), cui si aggiunge la parte relativa al 10 per cento di contributi su beni ammortizzabili incassati in ritardo, pari a $20.000 \times 10\% \times 10\% \times 2$ (flussi 1998 e 1999) = 400 miliardi, per un totale di 4.000 miliardi;

c) nel terzo esercizio, infine pari a circa $20.000 \times 60\% \times 10\% \times 2 = 2.400$ miliardi (relativi al 1998) + $20.000 \times 60\% \times 10\% \times 2 = 2.400$ miliardi (relativi al 1999) + $20.000 \times 60\% \times 10\% \times 2 \times 50\% = 1.200$ miliardi (relativi al flusso del 2000), cui si aggiunge la parte relativa al 10 per cento di contributi su beni ammortizzabili incassati in ritardo, pari in media a $20.000 \times 10\% \times 10\% \times 3$ (flussi 1998, 1999 e 2000) = 600 miliardi, per un totale di 6.600 miliardi.

I contributi non correlabili a beni ammortizzabili concorrono al reddito come sopravvenienze attive; la quota di contributi viene assunta in misura pari al 30 per cento e concorre per una quota annua massima del 20 per cento commisurata sull'intero ammontare. Per il primo esercizio, quindi, il recupero di reddito lordo è pari a circa $20.000 \times 30\% \times 20\% = 1.200$ miliardi; nei due esercizi successivi è invece pari rispettivamente a 2.400 e 3.600 miliardi.

I contributi materialmente percepiti successivamente all'esercizio di inizio dell'ammortamento dei beni cui afferiscono sono stimati pari al 10 per cento del totale, mentre si ipotizza un periodo medio di ritardo di tre esercizi: di conseguenza la sopravvenienza attiva complessiva sarà pari, ogni esercizio, a $20.000 \times 10\% \times 10\%$ (ammortamento medio) $\times 3$ (somma delle quote relative a tre esercizi) = 600 miliardi. Per i restanti sette periodi seguono l'ammortamento dei beni cui afferiscono.

L'eventuale differenza positiva tra il reddito imputato secondo la legislazione proposta e le quote di sopravvenienze attive a legislazione vigente costituisce recupero di reddito lordo, al quale si applica l'aliquota di imposta IRPEG/IRPEF dei modelli 740, 750 e 760 del 24%, quale risulta ponderando le aliquote legali dei modelli con la quota di redditività ed il peso relativo. Il recupero di imposta, di competenza, viene distribuito per cassa utilizzando un acconto del 75 per cento ed assumendo che la modifica in oggetto entri in vigore nei confronti dei contributi conseguiti nell'esercizio in atto al 1° gennaio 1998. Per gli anni 1998 e

1999 si indica in termini di cassa anche un modesto anticipo nel recupero di gettito in sede di acconto nella misura del 5 per cento della maggiore imposta dovuta di competenza.

Legislazione vigente

	1997	1998	1999
1998	-	2.000	2.000
1999	-	-	2.000
Totale...	-	2.000	4.000

Legislazione proposta

	1997	1998	1999
Beni ammortizzabili (60% + 10%)	-	1.400	4.000
Contr. a fondo perduto (30%)	-	1.200	2.400
Sopravvenienze attive (3 esercizi)	-	600	600
Totale...	-	3.200	7.000

	1997	1998	1999
Differenza di reddito lordo	-	+ 1.200	+ 3.000
Maggiore imposta netta corrisp.	-	+ 285	+ 713

L'andamento per cassa del gettito è pertanto il seguente (in miliardi, con un acconto del 75 per cento):

	1998	1999	2000
Anticipo 1998	+ 14	- 14	-
Saldo 1998	-	+ 285	-
Acconto 1999	-	+ 214	- 214
Anticipo 1999	-	+ 36	- 36
Saldo 1999	-	-	+ 713
Acconto 2000	-	-	+ 535
Totale...	+ 14	+ 521	+ 998

ARTICOLO 10, COMMA 6, LETTERA b)

Ammortamento dell'avviamento.

Si intende intervenire sul regime di ammortamento dell'avviamento riducendo la misura massima della quota fiscalmente deducibile dall'attuale quinto ad un decimo del valore stesso: tale modifica ha efficacia anche nei confronti delle quote relative a poste di avviamento iscritte nell'attivo di bilancio negli esercizi precedenti quello in corso al 1° gennaio 1998.

Si stima che la modifica in questione sia suscettibile di produrre il seguente recupero di gettito per cassa, in miliardi di lire:

1998	1999	2000
+ 36	+ 1.286	+ 1.891

In base ai dati esposti dai contribuenti persone giuridiche nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 1994 emerge un ammontare complessivo (saldo finale) di immobilizzazioni immateriali pari a circa 66 mila miliardi, una parte dei quali attribuibile all'avviamento.

A titolo prudenziale si ipotizza che l'avviamento sia pari nel 1998 a 30.000 miliardi per la totalità di società ed imprese: ne consegue un flusso annuo di quote di ammortamento diretto, a legislazione vigente, pari a $30.000:5 = 6.000$ miliardi; in conseguenza delle modifiche proposte, tuttavia, le quote di ammortamento complessivamente deducibili saranno in misura non superiore a $30.000:10 = 3.000$ miliardi nel primo esercizio di applicazione della norma.

La differenza positiva costituita dai minori costi deducibili come quote di ammortamento costituisce recupero di reddito lordo, al quale si applica l'aliquota di imposta IRPEG-IRPEF dei modelli 740, 750 e 760 del 24 per cento, quale risulta ponderando le aliquote legali dei modelli con la quota di redditività ed il peso relativo. Il recupero di imposta, di competenza, viene distribuito per cassa utilizzando un acconto del 75 per cento si applica nei confronti delle quote di ammortamento deducibili nell'esercizio in corso al 1° gennaio 1998. Per il 1998 ed il 1999, tuttavia, si prevede in termini di cassa in sede di acconto un modesto anticipo degli effetti di recupero di gettito pari al 5 per cento della maggiore imposta dovuta di competenza.

Legislazione vigente

	1997	1998	1999
1988		6.000	6.000
1999			6.000
TOTALE		6.000	12.000

Legislazione proposta

	1997	1998	1999
1988		3.000	3.000
1999			3.000
TOTALE		3.000	6.000
	1997	1998	1999
Differenza		+ 3.000	+ 6.000
Maggiore imposta		+ 714	+ 1.428

L'andamento per cassa del gettito è pertanto il seguente (in miliardi, con un acconto del 75% ed un anticipo del 5%):

	1998	1999	2000
Anticipo 1988	+ 36	- 36	
Saldo 1988		+ 714	
Acconto 1999		+ 536	- 536
Anticipo 1999		+ 72	- 72
Saldo 1999			+ 1.428
Acconto 2000			+ 1.071
TOTALE	+ 36	- 1.286	+ 1.891

ARTICOLO 10, COMMA 9

Utile destinabile a riserva indivisibile per le società cooperative e loro consorzi.

Il provvedimento in questione concede alle società cooperative e loro consorzi iscritte nei registri prefettizi (di cui all'articolo 12 della legge n. 904 del 1977), ai fini della determinazione del reddito imponibile, l'esclusione dal reddito imponibile della imposta sui redditi (IRPEG) relativa alle variazioni a fini fiscali al risultato civilistico nette di cui all'articolo 52 del TUIR, laddove determinino un utile o maggiore utile da destinare alle riserve indivisibili. Si stima che la modifica in parola possa produrre una riduzione di gettito nella seguente misura (per cassa, in miliardi di lire, con un acconto del 75%):

1998	1999	2000
- 40	- 23	- 23

In conseguenza della non imponibilità per le cooperative dell'utile destinato a riserva l'imposta IRPEG nei confronti di questa tipologia di contribuenti è sostanzialmente commisurata dall'ammontare di costi fiscalmente ineducibili che concorrono al reddito IRPEG mediante

recupero tra le variazioni in aumento, tra i quali assumono particolare rilievo le riprese fiscali sulle imposte indeducibili.

L'aliquota di imposta effettiva sulle riprese fiscali, derivante dal cosiddetto «effetto imposta sull'imposta», è pari allo $0,37/0,63 = 58,73\%$: la norma in oggetto intende neutralizzare tale effetto nei confronti delle sole variazioni al netto di quelle in diminuzione che determinino un utile ovvero un maggiore utile, con esclusione di quelle riferibili agli utili che vengano distribuiti, riportando l'aliquota effettiva di imposizione al 37 per cento, attraverso un meccanismo di tassazione esprimibile con $37 * (1-37\%)/63 = 37\%$, ovvero mediante la deducibilità dal reddito imponibile dell'IRPEG calcolata su dette variazioni.

Alla stima esposta si è giunti sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone giuridiche (Mod. 760) presentate nel 1993 da parte dei contribuenti aventi natura giuridica «società cooperativa». Risulta un ammontare di riprese fiscali nette, nei confronti dei contribuenti con reddito imponibile positivo, al netto degli eventuali utili distribuiti pari a circa 170 miliardi. A tale ammontare corrisponde un'imposta IRPEG (al 37%) pari a circa 63 miliardi, ammontare che in seguito alla modifica risulterà escluso dal reddito imponibile.

L'imposta IRPEG corrispondente all'esclusione indicata è pari a circa $63 * 37\% = 23$ miliardi di competenza, in considerazione anche della recente abolizione della aliquota IRPEG ridotta di un quarto disposta nei confronti delle cooperative di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973.

Per cassa, con un acconto del 75 per cento, la perdita di gettito per l'Erario può essere così indicata (in miliardi di lire) assumendo che la modifica proposta entri in vigore nell'esercizio in corso al 31 dicembre 1997:

	1998	1999	2000
Saldo 1987	- 23		
Acconto 1988	- 17	+ 17	
Saldo 1998		- 23	
Acconto 1999		- 17	+ 17
Saldo 1999			- 23
Acconto 2000			- 17
TOTALE	- 40	- 23	- 23

ARTICOLO 10, COMMA 10, LETTERE a) E b)

Ritenuta d'acconto sulle prestazioni rese fra professionisti.

L'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 crea l'obbligo dell'effettuazione delle ritenute a titolo di ac-

conto per prestazioni di lavoro autonomo per i soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 23 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

La norma in esame (articolo 10, comma 10, lettera *a*) inserisce anche «le persone fisiche che esercitano arti e professioni» tra i soggetti indicati all'articolo 23. Ciò implica che viene eliminato l'esonero dall'effettuazione della ritenuta a titolo d'acconto nel caso di prestazioni rese da professionisti e nel caso di compensi derivanti da rapporti di collaborazioni coordinate e continuative corrisposti da persone fisiche non esercenti attività di impresa (gli studi associati sono attualmente già obbligati ad effettuare la ritenuta d'acconto).

Dai dati delle dichiarazioni dei contribuenti persone fisiche presentate nel 1993 risulta che i professionisti che hanno indicato compensi corrisposti a terzi (trattasi di compensi per prestazioni professionali e servizi strettamente connessi a quello oggetto dell'arte o professione) sono stati circa 223 mila per un ammontare di compensi corrisposti pari a 2.150 miliardi. Attualizzando tale ammontare al 1998, l'assoggettamento di tale ammontare a una ritenuta a titolo d'acconto pari al 20 per cento comporterebbe un anticipo di cassa pari a circa 474 miliardi su base annua.

Tenuto conto del ritardo mensile nel versamento delle ritenute effettuate, nell'ipotesi che la presente proposta abbia effetto a partire dal 1° gennaio 1998, si avrà un anticipo di cassa per il primo anno pari a 434 miliardi.

Per gli anni 1999 e 2000 si è tenuto conto dell'incremento tendenziale della base imponibile; d'altro canto, nel secondo anno in cui avrà effetto al norma, si avranno minori versamenti di autotassazione a causa delle maggiori ritenute subite. L'effetto di gettito sul triennio è pari a:

1998	1999	2000
434	- 346	3

Inoltre, dai dati delle dichiarazioni dei contribuenti persone fisiche presentate nel 1993 risulta che i professionisti che hanno indicato compensi corrisposti a collaboratori in forma coordinata e continuativa sono stati circa sedicimila per un ammontare di compensi corrisposti pari a circa 287 miliardi. Attualizzando tale ammontare al 1998, l'assoggettamento di tale ammontare a una ritenuta a titolo d'acconto pari al 20 per cento comporterebbe un anticipo di cassa pari a circa 63 miliardi su base annua.

Tenuto conto del ritardo mensile nel versamento delle ritenute effettuate, nell'ipotesi che la presente proposta abbia effetto a partire dal 1° gennaio 1998, si avrà un anticipo di cassa per il primo anno pari a 58 miliardi.

Per gli anni 1999 e 2000 si è tenuto conto dell'incremento tendenziale della base imponibile; d'altro canto, nel secondo anno in cui avrà

effetto la norma, si avranno minori versamenti di autotassazione a causa delle maggiori ritenute subite. L'effetto di gettito sul triennio è pari a:

1998	1999	2000
58	- 47	0

Per l'effetto complessivo delle due norme è il seguente:

1998	1999	2000
492	- 393	3

ARTICOLO 10, COMMA 10, LETTERA a)

Amministratori di condomini.

Sulla base di informazioni rese disponibili dall'anagrafe tributaria, le unità immobiliari appartenenti alle tipologie catastali classificate come A2, A3, A4, A5 e A6 risultano essere circa 18 milioni.

Si può ipotizzare che almeno 2.400.000 siano i condomini con più di quattro unità immobiliari (limite oltre il quale è obbligatoria la presenza di un amministratore).

Ipotizzando cautelativamente che il compenso medio annuo che l'amministratore percepisce da ciascun condominio sia pari a circa 2.640.000 lire, l'introduzione dell'autoritenuta al 20 per cento comporta un maggior gettito per ritenute pari a:

$$2.400.000 \times 2.640.000 \times 20\% \times 11/12 = 1.161 \text{ miliardi.}$$

A questo maggior gettito si stima che corrisponderanno minori versamenti di acconto pari al 60 per cento delle ritenute subite nell'anno.

$$1.267 \text{ miliardi} \times 60 \text{ per cento} = 760 \text{ miliardi.}$$

Complessivamente il maggior gettito per il 1998 sarà di 401 miliardi.

Per gli anni 1999 e 2000 si è tenuto conto dell'incremento tendenziale della base imponibile; d'altro canto, nel secondo anno in cui avrà effetto la norma, si avranno minori versamenti di autotassazione a causa delle maggiori ritenute subite. L'effetto di gettito sul triennio è pari a:

1998	1999	2000
401	- 165	51

Per quanto riguarda il servizio di portierato, si ipotizza cautelativamente, anche sulla base di informazioni fornite dalle associazioni di categoria, che il numero dei portieri sia di circa 30.000 unità. Sulla base

di quanto previsto dal CCNL di categoria, la retribuzione imponibile risulta pari a 23,5 milioni; applicando l'aliquota media relativa a tale livello di reddito (circa 17 per cento) si ha un aumento di gettito per ritenute pari a circa 102 miliardi.

$$30.000 \times 23.500.000 \times 17\% \times 11/13 = 102 \text{ miliardi}$$

A questo maggior gettito si stima che corrisponderanno minori versamenti di acconto pari al 50 per cento delle ritenute subite nell'anno.

$$120 \text{ miliardi} \times 50\% = 60 \text{ miliardi.}$$

Complessivamente il maggior gettito per il 1998 sarà di 42 miliardi.

Per gli anni 1999 e 2000 si è tenuto conto dell'incremento tendenziale della base imponibile; d'altro canto, nel secondo anno in cui avrà effetto la norma, si avranno minori versamenti di autotassazione a causa delle maggiori ritenute subite. L'effetto di gettito sul triennio è pari a:

1998	1999	2000
42	- 28	2

Sulla base della norma viene introdotta la ritenuta anche su tutti i soggetti che svolgono normalmente, o anche straordinariamente, servizi per il condominio (ad esempio addetti alla pulizia delle parti comuni, qualora non dipendenti di società di pulizia, periti, avvocati, geometri, elettricisti, ascensoristi, eccetera).

Si può prudenzialmente stimare in 100 miliardi l'effetto di cassa prodotto nell'anno 1998.

Per gli anni 1999 e 2000 si è tenuto conto dell'incremento tendenziale della base imponibile; d'altro canto, nel secondo anno in cui avrà effetto la norma, si avranno minori versamenti di autotassazione a causa delle maggiori ritenute subite. L'effetto di gettito sul triennio è pari a:

1998	1999	2000
100	- 71	3

L'effetto complessivo della norma nel triennio è pertanto il seguente:

1998	1999	2000
543	- 264	56

ARTICOLO 10, COMMA 10, LETTERA b)

Incremento di un punto percentuale della ritenuta d'acconto del 19 per cento sul lavoro autonomo.

La proposta in esame intende incrementare di un punto percentuale l'aliquota del 19 per cento per il calcolo della ritenuta a titolo d'acconto.

Dai dati delle entrate tributarie erariali risulta che i versamenti in esattoria relativi alle ritenute di lavoro autonomo stimati per il 1997 sono pari a 16.900. Estrapolando tale dato all'anno 1998 l'incremento di un punto percentuale delle ritenute in esame comporterebbe un maggior gettito di competenza per tale anno pari a circa 910 miliardi.

Tenuto conto del ritardo mensile nel versamento delle ritenute effettuate, nell'ipotesi che la presente proposta abbia effetto a partire dal 1° gennaio 1998, si avrà un anticipo di cassa per il primo anno pari a 835 miliardi.

Per gli anni 1999 e 2000 si è tenuto conto dell'incremento tendenziale della base imponibile; d'altro canto, nel secondo anno in cui avrà effetto la norma, si avranno minori versamenti di autotassazione a causa delle maggiori ritenute subite. L'effetto di gettito sul triennio è pari a:

1998	1999	2000
835	- 665	5

ARTICOLO 10, COMMA 10, LETTERA *b*), N. 2

Ritenute su compensi e somme corrisposte ai non residenti.

La proposta in esame modifica il secondo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativo ai compensi e alle altre somme (redditi di lavoro autonomo) corrisposti a soggetti non residenti. In particolare, la percentuale di applicazione della ritenuta a titolo di imposta su tali redditi viene elevata dal 20 per cento al 30 per cento.

Dai dati delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta (modello 770) presentate nel 1993, risulta che l'ammontare imponibile dei compensi (al netto delle somme non soggette a ritenuta) corrisposto ai non residenti risulta essere pari a circa 17 miliardi. Attualizzando tale ammontare al 1998, l'incremento di dieci punti percentuali dell'aliquota relativa alla corrispondente ritenuta comporterebbe un incremento di gettito su base annua pari a circa 2 miliardi.

Ipotizzando che la presente norma abbia effetto a partire dal 1° gennaio 1998, l'andamento del gettito di cassa sarà il seguente:

1998	1999	2000
+ 2	+ 2	+ 2

ARTICOLO 10, COMMA 10, LETTERA *c*), E COMMA 11

Ritenute su vendite a domicilio.

Da una recente indagine congiunturale coordinata dall'Avedisco (l'associazione che raggruppa le principali imprese del settore) risulta

che il fatturato delle vendite a domicilio (porta a porta) è in netta espansione, con particolare riferimento al segmento dei beni durevoli per la casa e a quelli dei prodotti tessili e alimentari. Non altrettanto dicasi per il numero degli incaricati delle vendite a domicilio che, rispetto al precedente anno, ha subito una leggera flessione (- 0,23 per cento).

Il numero dei cosiddetti «venditori porta a porta» risulta essere pari a circa 151 mila; essi percepiscono provvigioni per un ammontare medio, stimato al 1997, pari a circa 10 milioni.

L'ipotesi di assoggettare le provvigioni percepite da detti soggetti ad una ritenuta del 19 per cento nel 1998 anzichè all'attuale 10 per cento comporterebbe un maggior gettito su base annua pari a circa 135 miliardi.

A causa del ritardo mensile dei versamenti delle ritenute effettuate, l'andamento sul gettito di cassa, nell'ipotesi che detta proposta abbia effetto a partire dal 1° gennaio 1998, sarà il seguente:

1998	1999	2000
125	135	135

ARTICOLO 10, COMMA 15

Materiali da recupero (limitazione della detrazione dell'IVA a monte).

Le cessioni di rottami, cascami, avanzi di metalli ferrosi e non ferrosi, carta da macero, stracci, pelli, vetri, eccetera, di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sono effettuate in sospensione di imposta.

Viene proposta una modifica normativa tendente a impedire la detrazione dell'IVA a monte per tutti i contribuenti con volume d'affari inferiore a 150 milioni e per quelli che, con un volume d'affari superiore, optino per il regime di non applicazione dell'imposta sulle cessioni.

Le attività interessate dal provvedimento sono le seguenti:

- 37.10.0 recupero per riciclaggio di cascami e rottami metallici;
- 51.57.1 commercio all'ingrosso di rottami metallici;
- 51.57.2 commercio all'ingrosso di sottoprodotti da lavorazione industriale;
- 51.57.3 commercio all'ingrosso di altri materiali da recupero non metallici.

Di seguito sono riportati i dati dichiarativi relativi all'anno d'imposta 1994 (in miliardi di lire):

COD. ATTIVITÀ	CESSIONI IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA	TOTALE CESSIONI IMPONIBILI	IVA ACQUISTI
37.10.0	1.286	1.750	98
51.57.1	3.889	4.636	197
51.57.2	55	199	23
51.57.3	501	827	63
TOTALE . . .	5.731	7.412	381

Risulta che una metà dei contribuenti ricada sotto il limite dei 150 milioni, con valori dell'IVA ammessa in detrazione relativamente inferiori alla media.

Inoltre, è lecito attendersi che una quota limitata di contribuenti con volume d'affari superiore al limite suddetto opti ugualmente per l'applicazione dell'imposta.

Per cui si stima che complessivamente la norma sia suscettibile di recuperare gettito per circa 55 miliardi derivanti dalla mancata detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti.

Nel 1998 si deve tener conto che verranno incassati gli 11/12 di tale somma e che negli anni successivi si considera anche un lieve incremento fisiologico.

Nel triennio si avrà:

1998	1999	2000
50	57	60

ARTICOLO 10, COMMA 16

Registro - locazioni (Anticipo dell'imposta relativa alle annualità successive)

La locazione di fabbricati è soggetta ad imposta di registro del 2 per cento per i canoni annui superiori a lire 2.500.000.

L'imposta viene versata, per la prima annualità, all'atto della registrazione presso l'ufficio e, per le annualità successive, tramite versamenti in conto corrente postale intestato all'ufficio.

La norma propone che, nel caso in cui l'imposta venga corrisposta per l'intera durata del contratto, questa venga ridotta di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato il numero delle annualità.

Tale meccanismo potrebbe determinare la convenienza, da parte di una quota di contribuenti, ad aderire al pagamento anticipato

con conseguenti maggiori entrate di cassa nei primi anni di applicazione.

Dai dati degli uffici del Registro risultano circa 420.000 registrazioni annue di locazioni di fabbricati per un imponibile complessivo di circa 5.700 miliardi.

Con un'aliquota del 2 per cento viene dunque riscossa un'imposta pari a 114 miliardi e relativa alla prima annualità.

D'altra parte il gettito complessivo, comprendendo anche i versamenti tramite conto corrente postale, è pari a circa 430 miliardi: per cui è ragionevole stimare una durata media dei contratti pari a circa 4 anni.

Se si ipotizza che il meccanismo incentivante determini l'adesione di un numero di contribuenti corrispondente al 10 per cento delle registrazioni si avrà:

imposta riscossa attualmente per la registrazione	114
quota del 10 per cento relativa a coloro che aderiscono	12
imposta relativa alle tre annualità residue	36
percentuale di abbuono (tasso legale: 2 x 4 annualità)	10%
abbuono (12 + 36) x 10 per cento =	5
imposta corrisposta anticipatamente (36-5)	31

Dal primo anno di applicazione si avrà un maggior gettito annuo di 31 miliardi; dal secondo anno si avrà un effetto cumulativo di riduzione di gettito corrispondente all'imposta relativa ad un'annualità di locazione (12 miliardi).

Tenendo conto che una quota di tali versamenti (quelli relativi alle imprese, ipotizzati pari a circa un quarto) potrà essere dedotta dalle imprese stesse, complessivamente e conclusivamente si avrà nel triennio (in miliardi, per cassa):

1998	1999	2000
+ 31	+ 31	+ 31
	- 12	- 24
	- 14	- 2
+ 31	+ 5	+ 5

ARTICOLO 12

Provvedimenti riguardanti la Guardia di finanza

Le norme che si propongono per l'approvazione mirano a creare una struttura indirizzata prevalentemente verso l'esecuzione dei compiti istituzionali primari ed in grado di sviluppare maggiore efficienza ed efficacia nel contrasto all'evasione fiscale.

Per tali ragioni, le iniziative proposte comportano un aumento della capacità operativa dei comandi e reparti specializzati valutabile nella

misura del 5 per cento, cumulabile, per effetto dei processi di razionalizzazione che saranno adottati, con un incremento della produttività per unità di personale di circa il 10 per cento.

Tali incrementi sono destinati ad accrescersi ulteriormente, in specie per quanto attiene la capacità operativa, negli anni successivi a quelli di entrata in vigore delle disposizioni, allorchè i provvedimenti esplicheranno appieno i loro effetti.

Avuto riguardo ai dati di consuntivo dell'attività operativa svolta nell'anno 1996 ed in particolare ai dati afferenti le constatazioni operate in termini di imposte dirette, IVA, accise ed altri tributi minori e tenuto conto del valore dei sequestri operati, è stimabile che dai provvedimenti proposti possa conseguire un maggior gettito di circa 550 miliardi nel primo anno.

Al fine di pervenire ad una possibile stima del maggior gettito risultante soprattutto dall'aumento della capacità operativa e della produttività del personale, si sono presi a base, come si è già detto, i valori riferiti all'attività svolta dalla Guardia di finanza nel 1996.

In tal contesto, si è provveduto ad enucleare i dati relativi ai cosiddetti evasori totali e paratotali, in ordine ai quali è presumibile un notevole incremento dei risultati conseguiti nel 1996 atteso che la maggiore capacità operativa verrà rivolta quasi esclusivamente nei loro confronti.

La maggiore attenzione alla particolare fenomenologia comporterà un aumento del 40 per cento dei relativi controlli, con un analogo e corrispondente incremento dei pertinenti risultati in questo senso (valori in migliaia):

Maggiori imposte constatate II.DD./IVA	Aumento previsto di risultati (40%)	Sanzioni constatate	Aumento previsto di risultati (40%)
14.180.621.920	5.672.248.768	10.147.432.577	4.058.973.030

Considerato, tuttavia, che i dati così calcolati fanno riferimento a violazioni constatate e, quindi, ancora da accertare a cura degli uffici finanziari, si è ipotizzato che:

a) relativamente alle maggiori imposte constatate, tenuto conto che l'attività di verifica può concernere – come avviene in particolare nei confronti degli «evasori totali» – anche annualità di prossima «prescrizione», una parte dei maggiori valori rilevati possa essere accertato, per un decimo del relativo ammontare, nella stessa annualità del controllo. In proposito, si è inoltre considerato che solo una parte, pari ad un terzo, di tale importo venga effettivamente riscosso. La stima è prudenziale e tiene conto di quanto dovuto a seguito di contenzioso instaurato dal contribuente e di quanto non riscosso per inesigibilità;

b) per quanto concerne, invece, le pene pecuniarie, solo il 5 per cento del relativo ammontare venga effettivamente riscosso per mancata

impugnativa dei relativi provvedimenti. Si evidenzia che il dato preso a base è riferito alla penalità minima irrogabile.

Il maggior gettito stimato, con riferimento soltanto a tale comparto operativo, per effetto della maggiore capacità operativa, ammonta complessivamente (sommando, cioè, al gettito derivante dagli accertamenti, quello che scaturisce dalla irrogazione delle sanzioni) a lire 392.023.609.000.

Analogo procedimento di calcolo è stato eseguito con riferimento all'aumento della produttività del personale, per i riflessi in termini di maggiori risultati conseguibili (il dato non tiene conto dei valori riferiti agli evasori totali ed è espresso in migliaia):

Maggiori imposte constatate II.DD./IVA	Incremento di produttività (10%)	Sanzioni constatate	Incremento di produttività (10%)
24.934.526.648	2.493.452.664	15.150.402.000	1.515.040.200

Applicando il medesimo percorso logico sopra delineato, è stato determinato un importo pari a lire 158.867.098.000.

Detti incrementi di gettito possono essere considerati stabili anche per gli anni 1999 e 2000, nella considerazione che le disposizioni proposte esplicheranno ulteriori effetti in termini di spontaneo adeguamento degli imponibili dichiarati rispetto a quelli realmente conseguiti e di regolarizzazione dell'economia sommersa.

Come è noto, infatti, un sistema più efficace ed efficiente assicura un maggior grado di deterrenza.

Particolarmente significativo sotto tale profilo sarà la destinazione univoca delle maggiori risorse umane alla lotta degli evasori totali ed al lavoro nero.

In conclusione nel triennio si stima il seguente maggior gettito:

1998	1999	2000
550	550	550

EFFETTI SULLE ENTRATE TRIBUTARIE DERIVANTI DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 1998-2000

		Effetti iniziali		
		1998	1999	2000
Art. 1	Ristrutturazioni edilizie (*)	-	- 720	-1.730
Art. 4	Portatori di handicap	- 45	- 32	- 39
Art. 6, c. 1-3	Deducibilità auto	- 26	- 15	- 15
Art. 6, c. 4-22	Tasse automobilistiche	100	100	100
Art. 6, c. 23-27	Tassa sull'emissione di SO ₂ - NO _x	110	85	111
Art. 7	Delega sugli spettacoli	- 5	- 20	- 20
Art. 8	Concorsi a premi	-	105	60
Art. 10, c. 1-2	Redditi di capitale di fonte estera	3	3	3
Art. 10, c. 4, lett. b)	Contributi in conto capitale	14	521	998
Art. 10, c. 6, lett. b)	Avviamento ammortamento	36	1.286	1.891
Art. 10, c. 9	Tassazione cooperative	- 40	- 23	- 23
Art. 10, c. 10, lett. a)	Ritenuta IRPEF prestazioni tra professionisti	434	- 346	3
	Ritenuta IRPEF sui collaboratori coord.	58	- 47	-
Art. 10, c. 10, lett. b)	Amministrazioni condomini	543	- 264	56
	Ritenuta IRPEF autonomi dal 19 al 20%	835	- 665	5
	Somme corrisposte a non residenti	2	2	2
Art. 10, c. 10, lett. c)	Vendita a domicilio	125	135	135
Art. 10, c. 15	IVA sui rottami	50	57	60
Art. 10, c. 16	Registro locazioni	31	5	5
Art. 12	Riorganizzazione della Guardia di finanza	550	550	550
Art. 13	Norme amministrative	2.000	2.500	3.000
TOTALE PROVVEDIMENTO COLLEGATO . . .		4.775	3.217	5.152

(*) Gli importi riferiti agli anni 1999 e 2000 non considerano minori entrate, per miliardi 860 per ciascuno dei predetti anni, che trovano copertura con le riduzioni di spesa ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del presente provvedimento.

ARTICOLO 14.

Interventi di razionalizzazione della spesa.

Il complesso delle misure introdotte dall'articolo consentirà una razionalizzazione della spesa, una più attenta gestione delle risorse ed una riduzione degli sprechi. Gli effetti altresì sono strettamente connessi a quanto previsto dalla delega al Governo per disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.

Si stima una riduzione complessiva della spesa pari a 300 miliardi.

ARTICOLO 18.

Contributo assicurativo sostitutivo delle azioni di rivalsa.

L'aumento dell'aliquota contributiva dal 6,5 all'8,5 per cento comporta maggiori introiti stimati in circa 450 miliardi annui.

ARTICOLO 19.

Disposizioni in materia di assunzioni dei dipendenti pubblici e misure di potenziamento ed incentivazione del part time

Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 introducono innovativi principi di programmazione e controllo delle assunzioni presso la generalità delle amministrazioni pubbliche.

Per le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, il numero complessivo dei dipendenti in servizio viene inoltre determinato annualmente anche attraverso la verifica della dinamica dei flussi di «entrata e uscita» del personale.

Per l'anno 1998 viene indicato l'obiettivo di una riduzione complessiva non inferiore all'1,5 per cento del personale rispetto alle unità in servizio al 31 dicembre 1997.

Il sistema di monitoraggio delineato a supporto di una disciplina autorizzatoria organica, appare idoneo a superare la precedente normativa imperniata sul principio del blocco delle assunzioni, indebolito annualmente da consistenti e numerose deroghe che ne hanno inficiato gli effetti.

Con la normativa introdotta si agisce invece in direzione del controllo mirato delle assunzioni, allo scopo di poter valutare, con riferimento anche all'ampio processo di trasferimento o dismissione di funzioni, le effettive esigenze funzionali, in un contesto generale. Ciò nell'ottica inderogabile della riduzione dei costi.

Per tali finalità è stato previsto altresì che le nuove assunzioni siano subordinate all'accertata indisponibilità di personale in mobilità, con una percentuale minima del 20 per cento da destinare a rapporti di lavoro a tempo parziale.

Criteri utilizzati per la stima delle economie

Tenuto conto che in virtù delle disposizioni contenute nei commi 2, 3 e 5 (per gli enti pubblici non economici di maggiore dimensione) il numero delle assunzioni viene definito «trimestralmente» e considerato che ai fini dell'avvio della procedura occorrerà attendere l'emanazione di un provvedimento presupposto (entro il 31 gennaio) e della sua concreta applicazione, appare ragionevole prevedere che nel primo quadri-

mestre non vi siano le condizioni sostanziali per disporre assunzioni presso le amministrazioni interessate (Ministeri, Aziende, Forze armate e Corpi di polizia, Enti pubblici con organico superiore a 200 unità).

Prudenzialmente si può stimare, sulla base di un tasso medio percentuale di cessazione del 2,6 per cento ed in relazione ad un numero complessivo di 760.000 unità in servizio, un'economia non inferiore a 150 miliardi, corrispondente al 70 per cento circa delle complessive economie realizzabili con la mancata sostituzione del personale cessato secondo le vigenti e differenziate normative di comparto.

Non si è tenuto conto delle unità di personale con contratto a tempo determinato (in tale eventualità le economie sarebbero maggiori) anche allo scopo di assicurare margini sufficienti di garanzia nella fase di prima applicazione del nuovo sistema, che dovrà considerare altresì talune priorità funzionali indicate al comma 3.

A tale economia occorre aggiungere l'importo di 210 miliardi, conseguente alla realizzazione, al 31 dicembre 1998, quantomeno dell'obiettivo minimo prefissato della riduzione complessiva dell'1,5 per cento dei dipendenti in servizio, importo che non viene ovviamente calcolato con riferimento al primo quadrimestre (per il quale sono stati utilizzati differenti metodologie di stima) e che considera la progressività del processo riduttivo (1,5 per cento di 760.000 unità = 11.400 X 56.000.000 di retribuzione media annua = 638 miliardi circa. Di tale somma, per le motivazioni suesposte, si ritiene di poter valutare come economia meno di un terzo).

Per gli anni successivi, le economie prudenzialmente indicate (200 miliardi) andranno presumibilmente riconsiderate in aumento con la messa a regime ed il perfezionamento «su campo» del nuovo sistema di monitoraggio e controllo, funzionale ad una corretta politica di programmazione e indirizzo delle assunzioni, per la riduzione delle relative spese.

RIEPILOGO ECONOMIE

1998	1999	2000
360 mld.	200 mld.	200 mld.

ARTICOLO 20.

Personale della scuola

Comma 1

È diretto a ridurre del 3 per cento la consistenza numerica del personale in servizio al 31 dicembre 1999 rispetto a quello risultante alla fine dell'anno 1997.

Per il raggiungimento dell'obiettivo la norma attribuisce al Ministro della pubblica istruzione l'onere di individuare i criteri e le modalità più

opportune, con la facoltà di derogare alla legislazione vigente sulla formazione delle classi e sulla costituzione delle cattedre. Con i provvedimenti ministeriali da adottare, pertanto, il personale di ruolo, supplente annuale o fino al termine dell'attività, si ridurrà in ciascun anno scolastico come di seguito specificato:

a.s. 1998-1999	n. 19.530 docenti
a.s. 1999-2000	n. 4.250 docenti

Considerando uno stipendio medio annuo lordo *pro capite* di lire 53.006.000, al minor fabbisogno di personale corrispondono minori spese per:

	<i>in miliardi di lire</i>
a.s. 1998-1999	1.035
a.s. 1999-2000	225

Tali economie assumono, per ciascun anno solare, la seguente entità:

	<i>in miliardi di lire</i>
1998	345
1999	1.110
2000	1.260

Inoltre, la diminuzione del numero degli insegnanti a tempo indeterminato, supplenti annuali e supplenti per l'intera durata dell'attività didattica, congiunta ad opportune misure di organizzazione adottate dai singoli istituti scolastici, consente una diminuzione del ricorso a supplenze temporanee, negli istituti e scuole di istruzione secondaria, in misura non inferiore al 18 per cento della spesa attualmente prevista di circa lire 1.160 miliardi in ragione d'anno. Ciò determina economie stimate in lire 210 miliardi per ciascun anno scolastico, così ripartite per anno solare:

	<i>in miliardi di lire</i>
1998	70
1999	210
2000	210

Comma 2

Stabilisce un nuovo sistema di determinazione dell'organico dei posti di sostegno, tale da garantire una più equilibrata distribuzione degli stessi tra le circoscrizioni provinciali, più corrispondenti alle esigenze accertate rispetto all'attuale rapporto docenti-alunni (1/4), nonché il consolidamento di situazioni di fatto, con un incremento dell'organico di circa n. 9000 posti.

Il maggior onere finanziario, determinato dalla prevista graduale trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale già in servizio, è dato dalla differenza tra il trattamento economico

spettante agli insegnanti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e quello attualmente percepito come supplenti, valutato in circa lire 8.000.000 anni *pro capite* (lire 53.006.000 - 44.950.000 = lire 8.056.000).

Conseguentemente, interessando la trasformazione del rapporto di lavoro circa n. 4.875 unità di personale per l'anno scolastico 1998/99 e le restanti n. 4.125 unità per l'anno scolastico 1999/2000, il maggior onere stimato è così ripartito nel prossimo triennio:

	<i>in miliardi di lire</i>
1998	13
1999	50
2000	72

Comma 3

Per effetto di detto comma si dovrà procedere alla revisione dei criteri per la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

Si ipotizza una graduale riduzione di organico per complessive 3.900 unità di personale, con una economia stimata in lire 114 miliardi, per l'anno scolastico 1998/99 (che interessano n. 2.150 unità), e in ulteriori lire 93 miliardi per l'anno scolastico 1999/2000 (che interessano n. 1.750 unità). Il calcolo è effettuato sulla base di uno stipendio medio annuo lordo di 53.006.000 e l'economia è così ripartita nei singoli esercizi finanziari:

	<i>in miliardi di lire</i>
1998	38
1999	145
2000	207

Comma 4

Dall'applicazione della disposizione, si prevede un'ulteriore riduzione degli organici del personale ausiliario di circa 4.500 posti, corrispondenti a lire 240 miliardi, in ragione d'anno, in relazione alla possibilità di stipulare contratti di appalto per la pulizia dei locali.

Tale economia viene presuntivamente ridotta di due terzi in corrispondenza della conseguente spesa derivante dalla stipula dei contratti medesimi.

Le economie, da verificare a consuntivo, si stimano come segue e sono calcolate sulla base di uno stipendio medio annuo lordo di lire 53.006.000:

	<i>in miliardi di lire</i>
1998	27
1999	80
2000	80

Comma 6

È finalizzato alla previsione della costituzione di uno specifico fondo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, da finanziare con il 50 per cento dei risparmi, destinato all'incremento dei fondi delle istituzioni scolastiche per la corresponsione dei trattamenti accessori al personale.

Considerato, comunque, che gli interventi in adozione hanno quale finalità principale quella del contenimento della spesa pubblica, l'ammontare del fondo è stato calcolato - come sotto indicato - con riferimento ai soli risparmi derivanti dal comma 1, con esclusione dei risparmi derivanti dalla riduzione delle supplenze brevi e, relativamente al solo anno 1999, lo stanziamento è previsto in quota parte di quello riferibile all'intero anno, nella considerazione che l'istituzione del fondo è fissata al 1° settembre 1999.

RISPARMI	1998	1999	2000
	<i>in miliardi di lire</i>		
da comma 1	345	1.110	1.260
Fondo da costituire (a decorrere dal 1° settembre 1999)	=	185	630

Comma 10

Dalla prevista abolizione dei compensi fissati per i componenti delle commissioni di esame di licenza media si stima una riduzione della spesa pari a lire 2 miliardi a decorrere dall'anno 1998.

RIEPILOGO

(in miliardi di lire)

RISPARMI	1998	1999	2000
Comma 1:			
riduzione posti	345	1.110	1.260
supplenze brevi	70	210	210
Comma 2 (a)	(13)	(50)	(72)
Comma 3	38	145	207
Comma 10	2	2	2
Totale parziale	442	1.417	1.607
A cui va detratto l'importo del «Fondo»			
Comma 6 (a)	=	(185)	(630)
Totale	442	1.232	977

(a) Gli importi in parentesi sono di segno negativo.

ARTICOLO 21

La minore spesa derivante dalle riduzioni degli stanziamenti relativi ai compensi per lavoro straordinario per tutto il personale delle amministrazioni statali, con esclusione delle Forze di polizia impegnate in servizi di ordine e di sicurezza pubblica e delle Forze armate impegnate nei settori operativi nonchè di quello dell'Amministrazione giudiziaria applicato ai servizi di traduzione dei detenuti e degli internati e alla trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti di criminalità organizzata, può essere stimata in circa lire 40 miliardi annue per il triennio 1998 - 2000.

Tale riduzione si applica, con i medesimi criteri, anche sugli stanziamenti relativi alle indennità e ai rimborsi spese di trasporto per missione all'interno e all'estero. La minore spesa può essere valutata in circa lire 28 miliardi annui.

Le economie derivanti dalla disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo in esame, intesa a sopprimere consigli e comitati con funzioni amministrative operanti nella pubblica amministrazione, sono valutabili a consuntivo in relazione al numero, alla composizione ed al costo attuale degli organismi collegiali soppressi.

Circa le previsioni di cui ai commi 3 e 4, si fa rinvio a quanto rappresentato nella relazione illustrativa, rammentando, in sintesi, che si tratta di disposizioni che consentono di evitare una maggiore spesa, anche attraverso interventi di razionalizzazione.

RIEPILOGO

1998	1999	2000
68 miliardi	68 miliardi	68 miliardi

ARTICOLO 22

Disposizioni relative al Ministero degli affari esteri

Dalle disposizioni derivano minori oneri stimabili in circa 2 miliardi per l'anno 1998, 3 miliardi per l'anno 1999 e 5 miliardi per l'anno 2000 derivanti in particolare dall'attuazione dei commi 1, attraverso la revisione del trattamento economico all'estero; 2, che, attraverso una interpretazione restrittiva, evita l'estensione di un beneficio economico al personale del Ministero degli affari esteri con almeno 20 anni di servizio; 3, che vieta di corrispondere miglioramenti retributivi al personale a contratto a legge locale assunto dal Ministero degli affari esteri.

ARTICOLO 23, COMMI 1, 2, 3 E 4

In relazione ai commi 1, 2, 3 e 4 le economie per gli anni 1998, 1999 e 2000 (rispettivamente: 30, 60 e 100 miliardi) sono state indicate sulla base di una stima di larga massima, operata con proiezione crescente, tenuto conto della necessità di attendere la stabilizzazione nel tempo di istituti in gran parte innovativi.

La vastità delle fattispecie suscettibili di apportare benefici effetti finanziari (riduzione degli stanziamenti o maggiori entrate) consente di ritenere congrue le valutazioni predette, pur in assenza di parametri di riferimento che solo la realtà applicativa potrà individuare.

Si consideri infatti che le economie si correlano:

1) alle attività di sponsorizzazione esterna ed agli accordi di collaborazione (commi 1 e 2), con la prevista riduzione degli stanziamenti disposti per le stesse finalità. Per tali attività, tenuto conto dell'elevato livello d'interesse riscontrato in taluni settori disciplinati da speciali disposizioni (beni culturali ed altri) appare verosimile ipotizzare una significativa ricaduta sui bilanci delle amministrazioni pubbliche. Si pensi, a titolo esemplificativo, agli effetti che potranno derivare dalla partecipazione di *sponsor* agli interventi di manutenzione o ristrutturazione delle facciate dei palazzi d'epoca sedi di uffici pubblici (in particolare di quelli d'un certo pregio artistico), nonchè all'interesse che gli operatori privati potranno riporre nelle iniziative di semplificazione procedurale mirate ad agevolare l'utenza o di costituzione di sportelli unici polifunzionali o strutture di utilità sociale;

2) alle convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari (comma 3). Il modello è costituito dall'istituto delle prestazioni in conto terzi applicato con efficacia dagli enti di ricerca (per esempio le attività di studio commissionate al CNR, le attività di consulenza tecnica delle stagioni sperimentali dell'industria, eccetera);

3) ai contributi da richiedere all'utenza per prestazioni non rientranti tra i servizi pubblici essenziali (comma 4: per esempio i servizi richiesti ai vigili del fuoco in occasione di eventi sportivi o musicali, talune prestazioni del corpo forestale, eccetera).

Il comma 5 prevede che i titolari dei centri di responsabilità amministrativa accantonino una quota non inferiore al 2 per cento della previsione iniziale di spesa di parte corrente non avente natura obbligatoria.

La metà di tale accantonamento costituisce economia di bilancio.

Tenuto conto della già avvenuta applicazione in precedenti manovre correttive del criterio del taglio lineare delle spese non aventi natura obbligatoria (circa 100 miliardi a punto) nonchè della necessaria gradualità di applicazione della normativa in discorso, si possono valutare economie in 50 miliardi in ragione d'anno.

RIEPILOGO ECONOMIE

in miliardi di lire

	1998	1999	2000
commi 1, 2, 3, 4	30	60	100
comma 5	50	50	50
Totale	80	110	150

ARTICOLO 24

Le disposizioni contenute nell'articolo 24 mirano a favorire il processo di dismissione delle attività non essenziali svolte attualmente dalle amministrazioni pubbliche, ma che potranno essere assicurate da soggetti privati con notevole riduzione dei costi per strutture, funzionamento e personale. Per quest'ultimo è prevista una specifica disciplina transitoria attraverso una forma *sui generis* di «*spin-off*», strumento ampiamente utilizzato dall'imprenditoria privata, che consente di collocare una parte di personale dipendente in società private esterne fornitrici di servizi.

Dall'iniziativa, che interesserà presumibilmente diversi settori di attività, si prevede possano derivare economie, stimate prudenzialmente in 10 miliardi per l'anno 1998, ma che vanno proiettate in aumento nel biennio successivo (30 miliardi per l'anno 1999, 60 per l'anno 2000). Ciò in considerazione delle inevitabili difficoltà riscontrabili nelle fasi di avvio di ogni processo di privatizzazioni, anche per la necessità di individuare preventivamente le attività o i servizi da dismettere. A titolo esemplificativo, con riferimento a talune fattispecie già ipotizzate, si possono citare il servizio antincendi negli aeroporti, nonché le attività di collaudo, verifica tecnica e manutenzione degli ascensori, di altri impianti o apparecchiature di sicurezza.

ARTICOLO 25

I commi da 1 a 6 costituiscono essenzialmente un impianto procedurale, già sperimentato nel 1997, e funzionale al conseguimento degli obiettivi di fabbisogno indicati per la finanza decentrata all'articolo 26.

Il comma 7 prevede un onere di 3 miliardi annui per un triennio ampiamente compensato dalle maggiori entrate nette derivanti dall'applicazione del successivo articolo 26, comma 9.

ARTICOLO 26

L'individuazione di livelli di fabbisogno nei termini definiti dal comma 2 dell'articolo 26 è resa necessaria dall'esigenza di una pro-

grammazione finanziaria per gli enti territoriali coerente con gli obiettivi di indebitamento netto del conto delle pubbliche amministrazioni assunti nel quadro del Piano di convergenza presentato all'Unione europea.

Considerato che il fabbisogno delle autonomie regionali e locali registra mediamente una evoluzione annua del 5/6 per cento e tenuto conto che il comma 1 dell'articolo 26 prevede che il fabbisogno 1998 del settore regionale e locale deve essere contenuto entro il livello del 1997 e che il fabbisogno 1999 e 2000 non deve essere superiore a quello dell'anno precedente maggiorato del tasso programmato d'inflazione, si può stimare che il miglioramento sul fabbisogno statale derivante dalla norma possa essere prudentemente quantificato in 1.500 miliardi annui per il settore locale e in 500 miliardi annui per il settore regionale.

I commi da 7 a 9 definiscono poi i criteri e le modalità per il ripiano delle situazioni creditorie maturate dall'INPS e dall'INAIL per il periodo 1979-1997, stimabili complessivamente in circa 2.203 miliardi, a cui concorrono le regioni a statuto ordinario secondo il piano di ripartizione esplicitato nella annessa tabella dimostrativa.

In particolare:

il comma 7 non comporta alcun negativo effetto sulla finanza dello Stato, neanche in termini di fabbisogno, in quanto il ripiano della situazione creditoria dell'INPS, pari a circa 1.632 miliardi, viene effettuato mediante compensazione con quota di pari importo delle rilevanti anticipazioni di Tesoreria di Stato già concesse al medesimo Istituto;

i commi 8 e 9 prevedono l'estinzione dei crediti vantati dall'INAIL, valutabili in circa 571 miliardi; mediante il pagamento di dieci annualità costanti di circa 57 miliardi a carico del bilancio dello Stato, avvalendosi delle quote poste complessivamente a carico delle regioni per circa 644 miliardi, anch'esse frazionate in dieci anni. Tenuto conto che la regione Puglia ha erogato in passato all'INPS circa 28 miliardi, ne deriva un impatto netto positivo per lo Stato sia sul saldo netto da finanziare che sul fabbisogno di circa 4,5 miliardi annui a partire dal 1998 (7,3 miliardi - 2,8 miliardi); tale disponibilità compensa l'onere di cui all'articolo 25, comma 7.

Infine, il comma 10 non produce alcun effetto sul bilancio dello Stato, in quanto accolla a regime alla finanza regionale gli oneri di cui trattasi entro i limiti di compatibilità finanziarie analiticamente esplicitate nella tabella B.

ARTICOLO 27

L'articolo 27 è volto, nel suo complesso, ad assicurare certezza di risorse agli enti locali e, quindi, a consentire loro di predisporre il bilancio pluriennale - che ha carattere autorizzatorio - nel quadro della programmazione.

In particolare, e proprio per soddisfare tali esigenze, è previsto che i trasferimenti statali correnti per il biennio 1999/2000 vengano

complessivamente incrementati, rispetto ai corrispondenti trasferimenti dell'anno precedente, in misura pari al tasso programmato d'inflazione.

È altresì prevista la proroga dal 31 ottobre al 31 dicembre 1997 del termine relativo alle deliberazioni del bilancio 1998 e delle aliquote dei tributi locali. La proroga si rende necessaria in quanto numerosi enti saranno interessati dalla prossima scadenza per il rinnovo degli organi rappresentativi e quindi, per tali enti, potrebbero verosimilmente registrarsi ritardi nella determinazione per il 1998 delle aliquote dei tributi locali; ritardi che, ove non fossero legittimati dalle disposizioni di proroga, potrebbero comportare una notevole caduta di gettito delle entrate proprie locali.

**DETERMINAZIONE ONERE A CARICO DELLE REGIONI
A STATUTO ORDINARIO PER IL PAGAMENTO
DEGLI ONERI PREGRESSI PER LE ASSICURAZIONI
DEGLI APPRENDISTI ARTIGIANI
(ANNI 1979-1997)**

REGIONI	INPS (a)	INAIL (b)	Totale INPS+INAIL	Entrate regionali ex FAPL	onere a carico delle Regioni: 20% del Totale ex Fapl
Piemonte	179.801	46.735	226.536	278.251	55.650
Lombardia	545.189	132.193	677.382	473.178	94.636
Veneto	178.436	104.729	283.165	250.064	50.013
Liguria	30.570	11.480	42.050	104.831	20.966
E. Romagna	107.540	93.398	200.938	246.069	49.214
Toscana	166.333	59.001	225.334	213.045	42.609
Umbria	15.505	13.481	28.986	69.456	13.891
Marche	44.983	28.412	73.395	105.058	21.012
Lazio	88.026	8.391	96.417	266.561	53.312
Abruzzo	34.333	9.480	43.813	108.022	21.604
Molise	5.859	2.305	8.164	39.890	7.978
Campania	120.472	13.165	133.637	452.813	90.563
Puglia	* 86.694	39.097	125.791	317.092	63.418
Basilicata	19.598	5.010	24.608	78.507	15.701
Calabria	8.676	3.885	12.561	216.228	43.246
TOTALE	1.632.015	570.762	2.202.777	3.219.065	643.813

(a) Dati presunti per l'anno 1997.

(b) Dati presunti per gli anni 1996 e 1997.

* Al netto della somma di lire 27.969.258.780 già erogata all'INPS, per gli anni dal 1979 al 1986, da detrarre in sede di versamento dalla quota regionale.

ARTICOLO 28

Comma 1

L'invarianza del fabbisogno del sistema universitario nel 1998 rispetto all'anno precedente garantisce una riduzione delle erogazioni

di cassa per un ammontare di circa 300 miliardi rispetto al fabbisogno tendenziale, determinato in base alla dinamica delle singole componenti di spesa (personale, funzionamento, conto capitale) prevista dal Documento di programmazione economico-finanziaria. Tali economie sono mantenute e leggermente incrementate negli anni successivi nella ipotesi prudenziale che il fabbisogno tendenziale del settore cresca in linea con il tasso di inflazione programmato (tabella n. 1).

TABELLA N. 1
UNIVERSITÀ (*)
(in miliardi di lire)

	Fabbisogno tendenziale (**)	Fabbisogno programmato (**)	Economie
1998	10.900	10.600	300
1999	11.065	10.760	305
2000	11.230	10.920	310

(*) Il fabbisogno tendenziale e quello programmato sono stati indicati al netto dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti e le risorse acquisite dai singoli enti a titolo di prestito.

(**) Nell'ipotesi che il fabbisogno rilevato a consuntivo per il 1997 sia pari a 10.600.

Comma 2

L'obiettivo di fabbisogno per i principali enti pubblici di ricerca definito per il 1998 garantisce una riduzione delle erogazioni di cassa per un ammontare di circa 200 miliardi rispetto al fabbisogno tendenziale, determinato in base alla dinamica delle singole componenti di spesa (personale, funzionamento, conto capitale) prevista dal Documento di programmazione economico-finanziaria, nonchè dalla crescita dagli stanziamenti di competenza del bilancio dello Stato previsti per il 1998. Tali economie sono mantenute e leggermente incrementate negli anni successivi nella ipotesi prudenziale che il fabbisogno tendenziale del settore cresca in linea con il tasso di inflazione programmato (tabella n. 2).

TABELLA N. 2
GRANDI ENTI PUBBLICI DI RICERCA
(in miliardi di lire)

	Fabbisogno tendenziale	Fabbisogno programmato	Economie
1998	3.350	3.150	200
1999	3.400	3.195	205
2000	3.450	3.240	210

Commi 4 e 5

Le disposizioni previste dai commi 4 e 5 consentono una maggiore efficacia nel perseguimento dell'obiettivo previsto dal comma 1, riducendo le tensioni sulla spesa derivanti dal personale di ruolo delle università.

ARTICOLO 29

La disposizione prevede l'attuazione di un ulteriore piano straordinario per la verifica della sussistenza dei requisiti per continuare a fruire delle provvidenze economiche di invalidità civile, da realizzare nel periodo dal 1° giugno 1998 al 31 marzo 1999, dopo la conclusione dell'analogo programma di controlli disposto dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1996, n. 425.

Tale piano intende sottoporre a verifica 100.000 invalidi civili.

In particolare, la norma prevede che vengano sottoposti a visita i beneficiari di trattamenti pensionistici di invalidità che non hanno presentato l'autocertificazione di cui al comma 1 del citato articolo 4 della legge n. 425 del 1996.

La norma è finalizzata a completare l'azione di controllo basata sulla predetta autocertificazione. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 425 del 1996, infatti, stabilendo la possibilità di procedere alla riattivazione del trattamento sospeso qualora il beneficiario «fornisca un'idonea giustificazione circa la mancata presentazione» della predetta autocertificazione, determina di fatto una situazione in cui il trattamento può essere riattivato senza entrare nel merito della regolarità dell'accertamento sanitario che ha dato titolo al godimento dello stesso.

L'operazione di controllo realizzata mediante l'autocertificazione delle condizioni di salute, che ha interessato i circa 1.414.941 invalidi civili titolari al 31 agosto 1996 di trattamenti pensionistici, ha dato i seguenti esiti:

31.481 trattamenti sono risultati liquidati a favore di persone decedute;

134.295 invalidi non hanno trasmesso la documentazione richiesta entro il 30 novembre 1996.

Riguardo i 134.295 soggetti che non hanno presentato l'autocertificazione, dopo l'effettuazione di ulteriori riscontri, mediante l'incrocio dei dati a disposizione del Ministero dell'interno e del Ministero del tesoro, è stata disposta la sospensione di 98.253 trattamenti pensionistici. Nei confronti di altri 36.042 invalidi non si è proceduto in quanto il Ministero dell'interno aveva già cessato, con diverse motivazioni, la correzione dei benefici.

In caso di attuazione del piano straordinario di verifiche per il periodo dal 1° giugno 1998 al 31 marzo 1999, l'attività di controllo sulla regolarità delle precedenti concessioni assumerebbe le seguenti dimensioni:

	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Verifiche ordinarie	15.094	25.455	34.794	40.000	30.000	30.000
Piano straordinario legge n. 425/96			15.357	95.000	40.000	
Ulteriore piano straordinario					60.000	40.000
TOTALE . . .	15.094	25.455	50.151	135.000	130.000	70.000

La proposta di un nuovo piano straordinario di accertamenti di verifica, da effettuare secondo l'iter procedurale previsto dalla legge n. 425 del 1996, trova giustificazione nei risultati ottenuti.

Alla data del 31 luglio 1997 a fronte di oltre 71.000 visite disposte risultavano emessi oltre 17.000 provvedimenti di revoca, dato questo che in termini percentuali rappresenta quasi un quarto dei casi esaminati.

Dal punto di vista finanziario le 17.000 revoche prospettano un risparmio a regime di circa 86 miliardi.

Sulla base di queste premesse, ipotizzato un rapporto revoche/casi esaminati di circa il 30 per cento e riferendo il dato ad un importo medio dei trattamenti pensionistici di invalidità di 7.000.000 di lire annue, dall'attuazione del nuovo piano di accertamenti di verifica ci si può attendere un risparmio di spesa a regime di circa 200 miliardi.

Tali effetti di economia si aggiungono a quelli già scontati nella costruzione del bilancio di spesa del settore per l'anno 1998.

1998	1999	2000
<i>in miliardi di lire</i>		
200	200	200

ARTICOLO 30

Ente Poste

La manovra correttiva sull'Ente Poste parte dalla stima sul «fabbisogno lordo» dell'Ente per il 1998. Tale fabbisogno è pari sostanzialmente alla differenza tra le spese complessive per la gestione relative sia al conto economico che alle spese di investimento e i ricavi per i servizi di recapito postale effettuati nell'interesse di soggetti privati e pubblici oltre ai ricavi per i servizi di bancoposta svolti nei confronti delle pubbliche amministrazioni e di privati.

Sulla base delle tendenze rilevate nei primi 8 mesi del 1997, tale fabbisogno è stato proiettato per il 1998 in misura pari a 6.500 miliardi di lire, cifra che rappresenta il fabbisogno tendenziale. È da notare che tale fabbisogno non considera incassi che, correttamente, l'Ente Poste definisce come ricavi di conto economico e include spese che non hanno rilievo per il conto economico ma solo per lo stato patrimoniale (quali spese per investimenti e rimborsi di prestiti).

Nel 1998 tale fabbisogno è previsto essere coperto con le poste di cui alla tabella allegata. La correzione complessiva ammonta a 1.000 miliardi ed è costituita per 434 miliardi dalla riduzione dei trasferimenti all'Ente Poste (cap. 7799, Tesoro), prevista dalla tabella E del disegno di legge finanziaria per l'anno 1998.

La manovra correttiva prende atto delle misure di razionalizzazione in corso d'attuazione presso l'Ente Poste e che troveranno specificazione nella direttiva che il Governo ha in corso di emanazione e che prevede anche la trasformazione dell'Ente Poste in società per azioni a decorrere dal 1° gennaio 1998.

A fianco dei miglioramenti di conto economico impliciti nelle misure di razionalizzazione, il presente provvedimento, nel comma 1 dell'articolo 30, prevede un ampliamento delle fonti di ricavo.

Ne deriva la possibilità di una significativa riduzione dell'impatto finanziario che l'Ente Poste eserciterà sui finanziamenti in atto e che sono a carico sia del bilancio della Cassa depositi e prestiti sia dello Stato, rispettivamente per 400 e per 434 miliardi di lire.

A completamento degli interventi sull'Ente Poste nel triennio 1998-2000 si ricorda che con l'articolato del disegno di legge finanziaria viene disposto un finanziamento di 3.000 miliardi di lire per il programma di investimenti a partire dal 1999.

Ente Poste: previsione flussi di cassa e valutazione manovra correttiva
per il 1998 (in miliardi di lire)

Fonti di copertura fabbisogno lordo dell'Ente Poste	Effetti su fabbisogno sett. stat.		
	previsione tendenziale	manovra correttiva	previsione programm.
Commissione gestione risparmio postale Cassa depositi e prestiti	1.500	400	1.100
Interessi sui conti correnti postali	1.600	0	1.600
Recapiti agevolati	300	0	300
Concorso stato quote capitale mutui Cassa de- positi e prestiti	434	434	0
Altri trasferimenti a carico Stato o enti settore pubblico	366	0	366
Utilizzo disponibilità conto corrente di Tesore- ria e proprio conto corrente postale	2.300	0	2.300
Contributo statale per gli obblighi di servizio universale per il 1997	0	0	0
Aumento ricavi disposti dal provvedimento collegato	0	166	-166
Contributo statale per obblighi di servizio uni- versale: competenza 1998: 400 miliardi; cassa 1998	0	0	0
Totale effetto sul fabbisogno del settore statale . . .	6.500	1.000	5.500

ARTICOLO 31

Comma 9

L'articolato tende a conferire all'attività contrattuale della Difesa efficacia, razionalità e snellimento delle procedure consentendo una riduzione dei costi sia per quanto concerne il personale sia per quanto concerne le strutture coinvolte.

L'attività contrattuale della Difesa è caratterizzata nel settore della pubblica amministrazione per la varietà e per il numero di atti negoziabili, nonché per l'entità delle risorse impiegate e per il coinvolgimento sia di imprese nazionali sia estese.

La specificità contrattuale e il nuovo assetto delle Forze armate e della Difesa a seguito dell'attuazione delle deleghe di cui alla legge n. 25 del 1997 e all'entrata in vigore della legge n. 127 del 1997 richiede una nuova legislazione idonea ad assicurare dinamiche procedure di approvvigionamento.

Questa esigenza di revisione degli organi consultivi interni consentirà anche sensibili risparmi.

Gli organi consultivi interni in atto sono costituiti dal Consiglio superiore delle Forze armate su 3 sezioni (Esercito, Marina e Aeronautica) e da 4 Comitati speciali (Esercito, Marina, Aeronautica ed Infrastrutture).

La commissione centrale per i collaudi in appello risulta anacronistica nell'attuale assetto legislativo in materia.

Ciò premesso, si indicano di seguito i principali possibili risparmi che possono derivare dalla revisione della normativa in parola, valutati in circa 25 miliardi l'anno:

minori spese di personale e di funzionamento per organi consultivi e per la commissione di secondo appello:

miliardi 5;

miglioramento dei prezzi di approvvigionamento a seguito della riduzione dei tempi delle procedure valutata in almeno 3 mesi per un importo complessivo di contratti di almeno 2.000 miliardi (al tasso di interesse del 4 per cento):

miliardi 20.

Comma 12

Per effetto di tale disposizione il bilancio pubblico consegue un risparmio in termini di minor spesa per interessi, tenuto conto del differenziale (circa 1-1,5 punti) tra i tassi sui titoli pubblici e quelli per mutui.

La valutazione degli effetti finanziari potrà essere effettuata solo a consuntivo, considerato che i risparmi sono connessi all'entità, al tempo di contrazione dei mutui, nonché alla effettiva spendibilità.

RIEPILOGO ECONOMIE ARTICOLO 31

1998	1999	2000
25 miliardi	25 miliardi	25 miliardi

ARTICOLO 32

Il comma 6 prevede la rideterminazione da parte del Ministro dell'interno del numero minimo e massimo degli elettori iscritti in ciascuna sezione elettorale con l'obiettivo di ridurre il numero delle sezioni stesse, al fine di operare un contenimento delle spese elettorali del 30 per cento.

La previsione iniziale 1998 per tale tipo di spesa è pari a 500 miliardi, per cui il risparmio conseguibile è pari a 150 miliardi, che si riduce presumibilmente a 100 nel primo anno attesi i normali tempi tecnici di adozione.

Il comma 7 prevede la rinegoziazione da parte della pubblica amministrazione dei contratti di locazione, al fine di pervenire ad un risparmio pari ad almeno il 10 per cento della spesa. Tenuto conto dei tempi tecnici di adozione e della gradualità di rinegoziazione dei contratti in corso, si può ragionevolmente stimare un risparmio annuo crescente non inferiore a miliardi 20 per il 1998, miliardi 50 per il 1999 e miliardi 80 per il 2000.

RIEPILOGO ECONOMIE	1998	1999	2000
<i>Comma 6</i> - Rideterminazione sezioni elettorali.....	100	150	150
<i>Comma 7</i> - Rinegoziazione contratti di locazione	20	50	80
TOTALE . . .	120	200	230

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

CAPO I

INCENTIVI ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO ALLE CATEGORIE SVANTAGGIATE

Art. 1.

(Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio)

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 41 per cento delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1, del codice civile, nonchè per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali possedute o detenute e sulle loro pertinenze. La stessa detrazione, con le medesime condizioni e limiti spetta per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, alla eliminazione delle barriere architettoniche, alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici o al conseguimento di risparmi

energetici nonchè all'adozione di misure antisismiche.

2. La detrazione stabilita al comma 1 è ripartita, in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonchè le procedure di controllo, da effettuare anche mediante l'intervento di banche, in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva, prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione.

4. In relazione agli interventi di cui ai commi da 1 a 3 i comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 ed in quello successivo.

6. Alle minori entrate derivanti dalla applicazione del presente articolo, valutate in 1580 miliardi di lire nell'anno 1999 ed in 2590 miliardi di lire nell'anno 2000, si fa fronte, quanto a 500 miliardi di lire per l'anno 1999 e 500 miliardi per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a titolo di apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato SpA; quanto a 360 miliardi di lire per l'anno 1999 e 360 miliardi di lire per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, a titolo di altre spese in conto capitale dell'Ente nazionale per le strade; quanto alla restante parte mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento.

Art. 2.

(Incentivi per le piccole e medie imprese)

1. Alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 96/280/CE del 3 aprile 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 30 aprile 1996, L n. 107, operanti nelle aree indicate nel comma 2 e che dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 2000 assumono nuovi dipendenti è concesso, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, un credito di imposta per un importo pari a 10 milioni di lire per il primo nuovo dipendente e 8 milioni di lire per ciascuno dei successivi. Il credito di imposta non può comunque superare l'importo complessivo di lire 60 milioni annui in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi alla prima assunzione.

2. Le imprese di cui al comma 1 devono operare nelle seguenti aree comunque situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, e successive modificazioni:

a) nelle aree interessate dai patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) nelle aree urbane svantaggiate dei comuni con popolazione superiore a 120.000 abitanti che presentano indici socio-economici inferiori sia rispetto alla media nazionale sia rispetto alla media delle città cui appartengono, nella misura stabilita con delibera del CIPE sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con riguardo, in particolare, al tasso di disoccupazione giovanile, alla densità abitativa, all'indice di scolarizzazione ed altri appropriati indicatori socio-demografici;

c) isole, con esclusione della Sicilia e della Sardegna, salvo quanto stabilito dalle lettere a) e b).

3. Per le aree di cui alla lettera *c*) del comma 2 possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze variazioni dei crediti di imposta di cui al comma 1, avuto riguardo alla misura dei maggiori costi di trasporto sopportati dalle imprese ivi residenti.

4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è comunque riportabile nei periodi di imposta successivi, può essere fatto valere ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul valore aggiunto anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti nei confronti dei quali trova applicazione tale normativa. Il credito di imposta non è rimborsabile; tuttavia, esso non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante.

5. Le agevolazioni previste dal comma 1 si applicano a condizione che:

a) l'impresa di cui al comma 1, anche di nuova costituzione, realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato. Per le imprese già costituite al 30 settembre 1997, l'incremento è commisurato al numero di dipendenti esistenti a tale data;

b) l'impresa di nuova costituzione eserciti attività che non assorbono neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti;

c) il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato;

d) l'incremento della base occupazionale venga considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto;

e) i nuovi dipendenti siano residenti nel territorio di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88 e successive modificazioni, siano iscritti nelle liste di collocamento, di mobilità oppure fruiscano della cassa integrazione guadagni;

f) i contratti di lavoro siano a tempo indeterminato;

g) siano osservati i contratti collettivi nazionali in materia di trattamento economico dei soggetti assunti;

h) i ricavi dichiarati non siano inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore.

6. Qualora vengano rilevate violazioni alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo, le agevolazioni sono revocate e si fa luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggior credito riportato e si applicano le relative sanzioni.

7. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo pieno con scadenza almeno triennale i crediti d'imposta di cui al comma 1 spettano nella misura del 50 per cento oppure, con contratti di lavoro a tempo parziale e indeterminato, spettano in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale e sono concedibili per un numero massimo di cinque dipendenti.

8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 non si applicano per i settori esclusi di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06. Le agevolazioni previste sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite massimo previsto nel comma 1.

9. Gli oneri derivanti dal presente articolo fanno carico sulle quote messe a riserva dal CIPE in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse. Tali somme, iscritte all'unità previsionale di base «Devoluzione di proventi» dello stato di previsione del Ministero delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

10. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta di cui al comma 1.

Art. 3.

(Incentivi territoriali)

1. Ai soggetti titolari di reddito di impresa compresi nei contratti d'area che siano stipulati entro il 31 dicembre 1999 nei territori di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88, e successive modificazioni, nonché in altri accordi di programmazione negoziata, che effettuino investimenti non di funzionamento, così come definiti dall'articolo 3, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riconosciuto un credito di imposta commisurato agli investimenti effettuati nei cinque periodi di imposta a partire da quello in cui viene stipulato il contratto d'area. Il credito di imposta è ragguagliato all'investimento realizzato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione delle comunità europee.

2. Il credito di imposta che non concorre alla formazione del reddito imponibile è utilizzato nel periodo di imposta in cui è concesso ed in quello successivo nella misura massima del 30 per cento e fino ad integrale utilizzo nei periodi successivi. Può essere fatto valere ai fini del versamento, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul valore aggiunto, anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti nei confronti dei quali trova applicazione tale normativa. Il credito di imposta non è rimborsabile; tuttavia, esso non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettanti.

3. Le attività di istruttoria tecnico-economica ai fini della concessione dell'agevola-

zione fiscale vengono svolte in conformità della disciplina comunitaria, anche in considerazione del criterio della crescita del livello di occupazione, secondo le procedure di cui al punto 3.7.1, lettera *b*), della delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 1997, n. 105, in concomitanza con quelle effettuate per le agevolazioni finanziarie per i contratti e gli accordi di cui al comma 1. Della concessione delle agevolazioni fiscali, dell'esito dell'attività di monitoraggio e di verifica dell'attuazione dei progetti e dell'attività delle imprese, è data contestuale comunicazione al Ministero delle finanze, anche ai fini dell'eventuale revoca delle stesse agevolazioni, con indicazione dell'elenco delle imprese ammesse al beneficio, degli estremi identificativi nonchè dell'entità del credito di imposta spettante a ciascuna impresa.

4. L'agevolazione fiscale a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche è concessa ai sensi dei commi da 1 a 3 nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione della Commissione delle Comunità europee.

5. Gli oneri derivanti dal presente articolo fanno carico sulle quote riservate dal CIPE per i contratti d'area e gli altri accordi di programmazione negoziata in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse. Tali somme, iscritte all'unità previsionale di base «Devoluzione di proventi» dello stato di previsione del Ministero delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità per la

regolazione contabile dei crediti di imposta di cui al comma 1.

7. Il comma 208 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.

Art. 4.

(Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap)

1. All'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Le spese riguardanti i mezzi necessari alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere *b*), *c*) ed *f*), e 54, comma 1, lettere *a*), *c*) ed *f*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi primo e secondo, della legge 9 aprile 1986, n. 97, si applicano anche alle cessioni di motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere *b*), *c*) ed *f*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonchè di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a*), *c*) ed *f*), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se

con motore a benzina, e a 2500 centimetri cubici se con motore *diesel*, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, ed alle cessioni dei relativi accessori e strumenti montati sui veicoli medesimi effettuate nei confronti dei detti soggetti o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. Gli adattamenti eseguiti devono risultare dalla carta di circolazione.

3. Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli di cui ai commi 1 e 2 sono esenti dal pagamento della imposta erariale di trascrizione, dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta di registro.

4. Il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale non è dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui ai commi 1 e 2.

Art. 5.

(Disposizioni in materia di demanio marittimo nonché di tassa e sovrattassa di ancoraggio)

1. I canoni per concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, determinati ai sensi dell'articolo 03, comma 1, applicabile alle sole utilizzazioni per finalità turistico-ricreative, con esclusione delle strutture dedicate alla nautica da diporto, e dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si applicano alle concessioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1997.

2. I canoni comunque versati relativi a concessioni di beni del demanio marittimo, e di zone del mare territoriale, per qualunque uso rilasciate, aventi validità fino al 31 dicembre 1997, sono definitivi.

3. Nelle more della revisione dei criteri per l'applicazione della tassa e sovrattassa di ancoraggio, le navi porta contenitori adibite a servizi regolari di linea, in attività di *transshipment* di traffico internazionale, hanno facoltà di pagare, in alternativa alla tassa di abbonamento annuale, prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, una tassa di ancoraggio per singolo scalo nella misura pari ad un dodicesimo della tassa annuale.

4. Le navi di cui al comma 1, provenienti o dirette ad un porto estero, pagano nel primo scalo nazionale la sovrattassa di ancoraggio prevista nell'articolo 17 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, nella misura pari ad un dodicesimo della tassa annuale di ancoraggio calcolata sulle tonnellate di stazza corrispondenti al volume delle merci effettivamente trasportate nei contenitori collocati in coperta.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE

Art. 6.

(Disposizioni tributarie in materia di veicoli)

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 121, nel titolo IV, recante disposizioni comuni, è inserito il seguente:

«Art. 121-bis. - *(Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni)* - 1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, uti-

lizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili secondo i seguenti criteri:

a) per l'intero ammontare relativamente:

1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed *autocaravan*, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;

2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;

b) nella misura del 50 per cento relativamente alle autovetture ed *autocaravan*, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285, del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella suddetta misura del 50 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni per le autovetture e gli *autocaravan*, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli *autocaravan*, lire 1,5 milioni per i motocicli, lire 800 mila per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società sempli-

ci e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.

3. Ai fini della applicazione del comma 7 dell'articolo 67, il costo dei beni di cui al comma 1, lettera *b*), si assume nei limiti rilevanti ai fini della deduzione delle relative quote di ammortamento».

2. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 dell'articolo 50, il comma 5-*bis* dell'articolo 54, il comma 5-*bis* dell'articolo 66 e i commi 8-*bis* e 8-*ter* dell'articolo 67 sono abrogati;

b) nell'articolo 67, comma 10, primo periodo, le parole da «; per le imprese individuali» fino alla fine del periodo sono soppresse; nel medesimo comma il secondo periodo è soppresso.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.

4. È soppressa l'addizionale di cui all'articolo 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729.

5. L'importo della tassa automobilistica è ridotta ad un quarto per le autovetture

e per gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose:

a) omologati per la circolazione esclusivamente mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con gas metano se dotati di dispositivi tecnici conformi alla direttiva 91/441/CEE, e successive modificazioni, ovvero alla direttiva 91/542/CEE, e successive modificazioni;

b) autoveicoli azionati con motore elettrico per i periodi successivi al quinquennio di esenzione previsto dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.

6. È soppressa la tassa speciale istituita dall'articolo 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362; non si fa luogo al rimborso della tassa corrisposta nell'anno 1997 per periodi fissi relativi all'anno 1998.

7. All'articolo 3, comma 149, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono soppresse le parole «immatricolati dal 3 febbraio 1992».

8. Sono soppressi il canone di abbonamento all'autoradiotelevisione e la tassa di concessione governativa concernente l'abbonamento di cui alla legge 15 dicembre 1967, n. 1235.

9. Gli importi delle tasse automobilistiche sono arrotondati alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore alle lire cinquecento e per eccesso se è superiore.

10. A decorrere dal 1° gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario e sono svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con lo stesso o con separato decreto è approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le regioni possono affidare a terzi l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche. La riscossione coattiva è svolta a norma del

decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

11. I commi da 163 a 167 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogati.

12. La convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'Automobile Club Italia, prorogata fino al 31 dicembre 1997, dall'articolo 3, comma 139, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1998.

13. A decorrere dal 1° gennaio 1998 le tasse automobilistiche, comprese quelle relative ai ciclomotori e ai motocicli e motocarrozze leggere, il cui ammontare annuo è inferiore a lire cinquantamila, sono elevate a tale importo. L'aumento si applica alle tasse il cui termine di pagamento scade successivamente al 31 dicembre 1997.

14. A decorrere dal 1° gennaio 1998 i veicoli a motore, con esclusione di quelli assoggettati a tassa in base alla portata e di quelli di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anzichè ai cavalli fiscali. Ai fini dell'applicazione del presente comma, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono determinate le nuove tariffe delle tasse automobilistiche per tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, in uguale misura. La facoltà di cui al comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si esercita a decorrere dall'anno 1999.

15. A decorrere dal 1° gennaio 1998 gli atti e le formalità relativi ai veicoli a motore di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma dell'articolo 7 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dell'articolo 1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anzichè ai cavalli fiscali. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate, garantendo l'inva-

rianza di gettito, le nuove tariffe derivanti dall'applicazione del presente comma che sostituiscono nelle citate tariffa e tabella le predette lettere *a)* e *b)*.

16. Per le violazioni commesse fino alla data del 30 settembre 1997 relative all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, all'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, all'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui all'articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché all'imposta di registro di cui all'articolo 7, con esclusione della lettera *f)*, della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, non si applicano le soprattasse e le pene pecuniarie a condizione che il contribuente provveda alla richiesta della formalità prevista e contestualmente al versamento dei tributi dovuti nella misura e con le modalità vigenti al momento della richiesta della stessa formalità al Pubblico registro automobilistico competente. Sui versamenti effettuati non sono dovuti gli interessi di mora. Entro il 30 giugno 1998 il contribuente è tenuto a presentare, presso l'ufficio del Pubblico registro automobilistico competente, apposita istanza e ad adempiere alle formalità e al relativo versamento con le modalità stabilite con decreto direttoriale.

17. A decorrere dal 1° gennaio 1998 è soppressa la tassa sulle concessioni governative per le patenti di abilitazione alla guida di veicoli a motore, prevista dall'articolo 15 della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative introdotta con decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.

18. Le tariffe delle tasse automobilistiche devono fornire un gettito equivalente a

quello delle stesse tasse automobilistiche vigenti al 31 dicembre 1997, maggiorato di un importo pari a quello delle imposte da abolire ai sensi dei commi 4, 6, 7, 8, e 17, nonchè delle riduzioni di cui al comma 5. Corrispondentemente con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 31 gennaio 1998, la quota dell'accisa sulle benzine per autotrazione di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fissata in lire 350 al litro è ridotta in misura tale da garantire l'invarianza delle relative entrate regionali nonchè maggiori entrate nette sul bilancio dello Stato per almeno 100 miliardi.

19. A decorrere dal 1° gennaio 1998 cessa l'obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica, nonchè l'obbligo, per i conducenti dei motocicli, di portare con sè il contrassegno stesso.

20. Gli obblighi di eseguire i versamenti di cui all'articolo 116, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonchè quelli previsti dall'articolo 247, comma 3, e dall'articolo 252, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono soppressi.

21. È soppresso il certificato di abilitazione professionale di tipo KE di cui all'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed agli articoli 310 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni.

22. Al comma 4 dell'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'accertamento dei requisiti previsti per la guida dei veicoli, le parole «ogni due anni» sono sostituite dalle seguenti: «ogni cinque anni e comunque in occasione della conferma di validità della patente di guida» e le parole «Detto accertamento biennale dovrà effettuarsi anche nei

confronti» sono sostituite dalle seguenti: «Detto accertamento deve effettuarsi con cadenza biennale nei confronti».

23. A decorrere dal 1° gennaio 1998, viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi di azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di lire 100.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 200.000 per tonnellata/anno di ossidi di azoto e si applica ai grandi impianti di combustione. Per grande impianto di combustione si intende l'insieme degli impianti di combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE, localizzati in un medesimo sito industriale e appartenenti ad un singolo esercente purchè almeno uno di detti impianti abbia una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW.

24. Obbligati al pagamento della tassa sono gli esercenti i grandi impianti di combustione di cui al comma 23 che devono presentare agli Uffici tecnici di finanza, competenti per territorio, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione annuale con i dati delle emissioni dell'anno precedente.

25. La tassa viene versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base delle emissioni dell'anno precedente; il versamento a conguaglio si effettua alla fine del primo trimestre dell'anno successivo unitamente alla prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dal versamento della prima rata di acconto.

26. Ai fini dell'accertamento della tassa si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari di applicazione; con lo stesso decreto possono essere modificate le mo-

dalità di accertamento ed i tempi di versamento della tassa.

27. Per il ritardato versamento della tassa si applicano l'indennità di mora e gli interessi previsti dall'articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Per l'omesso pagamento della tassa si applica, oltre l'indennità di mora e gli interessi dovuti per il ritardo, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro dal doppio al quadruplo della tassa dovuta. Per qualsiasi inosservanza delle disposizioni di cui ai commi da 23 a 27 e delle relative norme di applicazione, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 40 del predetto testo unico.

CAPO III

DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DELLA BASE IMPONIBILE E PER L'EFFICIENZA DELL'AMMINISTRA- ZIONE FINANZIARIA

Art. 7.

*(Delega per la revisione della disciplina
concernente l'imposta sugli spettacoli)*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di imposizione su spettacoli, sport, giochi ed intrattenimenti, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) abolizione dell'imposta sugli spettacoli prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, limitatamente alle attività indicate nei numeri 1, 2, 3, con riferimento alle sole esecuzioni musicali di qualsiasi genere e alle discoteche e sale da ballo per i soli eventi in cui

venga esclusivamente eseguita musica dal vivo, nonchè dei numeri 4 e 5 della relativa tariffa;

b) assoggettamento al regime ordinario dell'IVA dei soggetti esercenti le attività indicate nella lettera *a)* e determinazione forfettaria dell'imponibile IVA, oltre che per gli spettacoli viaggianti e saltuari, anche per settori di attività, da individuare in base al ridotto volume d'affari conseguito;

c) mantenimento dell'attuale sistema impositivo, con ridenominazione dell'imposta in «imposta sugli intrattenimenti e sui giochi», per le attività indicate nel numero 3, ad esclusione delle esecuzioni musicali di qualsiasi genere, delle discoteche e sale da ballo per i soli eventi in cui venga eseguita soltanto musica dal vivo e delle manifestazioni storiche singolarmente individuate, su richiesta degli enti locali interessati mediante decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni culturali ed ambientali, nonchè nei numeri 6, 7 e 8 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

d) revisione dei criteri relativi alla determinazione della base imponibile delle attività indicate nel numero 6 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sulla base dell'effettivo impiego del mezzo utilizzato e dell'introito conseguito e previsione di specifiche forme di pagamento e di accertamento dell'imposta sugli intrattenimenti e sui giochi relativamente alle stesse attività, anche con l'impiego di strumenti informatici;

e) modifica dei criteri relativi alla determinazione della base imponibile per le attività organizzate da società o circoli per i propri soci con l'introduzione di elementi inerenti il numero degli spettatori o dei partecipanti ai quali è rivolta l'attività;

f) determinazione dell'aliquota dell'imposta sugli intrattenimenti e sui giochi fra il 6 ed il 16 per cento per le attività indicate nei numeri 3, 6 e 8 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 640 e nel 60 per cento per l'attività indicata al numero 7 della medesima tariffa;

g) semplificazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, riguardanti gli adempimenti dei contribuenti allo scopo di conseguirne la riduzione e la razionalizzazione;

h) applicazione dell'imposta unica prevista dalla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, con aliquota del 5 per cento sull'importo pagato dallo scommettitore, alle scommesse di qualunque tipo e relative a qualsiasi evento, secondo le modalità previste per le scommesse sulle corse dei cavalli;

i) coordinamento fra le norme da emanare e quelle in materia di IVA previste dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, nonchè mantenimento delle norme di agevolazione per le associazioni dilettantistiche;

l) adozione del credito d'imposta in sostituzione degli abbuoni sul versamento dell'imposta sugli spettacoli dei quali fruiscono gli esercenti sale cinematografiche; l'ammontare complessivo del credito di imposta non può superare l'ammontare degli abbuoni sul versamento dell'imposta sugli spettacoli per l'anno 1997;

m) realizzazione delle modifiche normative indicate nel presente articolo in modo tale da evitare nel complesso l'aggravamento della gestione amministrativa dei soggetti interessati alla variazione del regime di contabilità dell'IVA, nonchè in modo tale da assicurare la salvaguardia dei livelli di automazione delle gestioni dai medesimi realizzati;

n) mantenimento del livello complessivo del gettito anche mediante la rimodulazione dell'attuale sistema di imposizione e distribuzione degli introiti derivanti dal Totocalcio, dal Totogol o da altri giochi gestiti dal CONI e l'eventuale applicazione dell'aliquota ordinaria dell'IVA sugli spettacoli sportivi con prezzo del biglietto inferiore a lire venticinquemila e su tutti gli spettacoli cinematografici;

o) cooperazione della SIAE con gli uffici IVA per acquisire e reperire elementi utili ai fini dell'accertamento dell'IVA, relativamente alle modalità di effettuazione delle manifestazioni e delle attività svolte dai soggetti passivi di detta imposta, nonché alle modalità di emissione, vendita e prevendita dei titoli che danno diritto all'accesso ed alla fruizione di altri servizi offerti nel corso degli spettacoli, degli intrattenimenti e dei giochi; attribuzione, a tal fine, alla SIAE dei poteri di accesso, ispezione e verifica previsti dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

p) individuazione di nuove attività di controllo da parte della SIAE, per le quali possano essere proficuamente impiegate le sue risorse, in campo fiscale e per il controllo sull'utilizzazione dei beni demaniali dello Stato;

q) proroga di un anno della convenzione con la SIAE, prevista dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, mantenendo le percentuali di aggio fissate per il 1997 ed escludendo qualunque procedura di adeguamento delle medesime.

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono essere superiori a lire 5 miliardi per l'anno 1998 e a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

Art. 8.

(Disposizioni in materia di manifestazioni a premio e manifestazioni di sorte locali)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2, riguardante la cessione dei beni:

1) nel secondo comma, dopo il n. 4) è inserito il seguente:

«4-bis) le cessioni di beni, per i quali spetta il diritto alla detrazione, anche parzia-

le, e anche se di costo unitario non superiore a lire 50.000, soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio;»;

2) nel terzo comma, la lettera *m*) è abrogata;

b) nell'articolo 3, relativo alle prestazioni di servizi, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

«Costituiscono prestazioni di servizi, semprechè per le stesse spetti il diritto alla detrazione ed anche se di valore unitario non superiore a lire 50.000, le prestazioni soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio.»;

c) nell'articolo 6, secondo comma, relativo all'effettuazione delle operazioni, dopo la lettera *d-bis*), è inserita la seguente:

«*d-ter*) per le cessioni di beni corrisposti all'atto dell'acquisto del prodotto o del servizio promosso, soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, all'atto della cessione del prodotto o servizio.»;

d) nell'articolo 13, secondo comma, riguardante la base imponibile, dopo la lettera *c*) è inserita la seguente lettera:

«*c-bis*) per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, dal loro prezzo di acquisto o, in mancanza, dal valore normale delle stesse;»;

e) nell'articolo 15, primo comma, relativo all'esclusione dal computo della base imponibile, il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata e quelli soggetti alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio;»;

f) nell'articolo 18, relativo alla rivalsa, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La rivalsa non è obbligatoria per le cessioni di cui ai numeri 4), *4-bis*) e 5) del se-

condo comma dell'articolo 2 e per le prestazioni di servizi di cui al terzo comma, primo periodo, e al quarto comma dell'articolo 3».

2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il primo comma dell'articolo 30, relativo alla ritenuta sui premi e sulle vincite, è sostituito dal seguente:

«I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte. Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di lire 50.000; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente».

3. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) nell'articolo 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, il terzo periodo del penultimo comma, introdotto dall'articolo 8 della legge 26 marzo 1990, n. 62; gli articoli 41 e 52 del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938;

b) l'articolo 7, commi 2, 3 e 4, primo e secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384.

4. Con regolamento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno, si procede alla revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio nonché delle manifestazioni di sorte locali di cui agli articoli da 39 a 62 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, secondo i seguenti principi:

a) revisione dei requisiti, delle condizioni e delle modalità per lo svolgimento dei concorsi, delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, con particolare riguardo all'individuazione dei soggetti promotori, alla durata delle sole operazioni a premio, alla natura dei premi ai meccanismi e alle modalità di effettuazione, alle forme di controllo delle singole iniziative;

b) previsione della possibilità di effettuare le operazioni di cui all'articolo 44, secondo comma, lettera a), del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938, anche da più ditte in associazione tra loro; abolizione dell'autorizzazione allo svolgimento dei concorsi, delle operazioni a premio e delle manifestazioni di sorte locali e previsione dell'obbligo di comunicazione preventiva dello svolgimento dei concorsi a premio e delle manifestazioni di sorte locali, da parte dei promotori; previsione, per i concorsi a premio, della devoluzione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale dei premi non assegnati e non richiesti;

c) attribuzione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei poteri di controllo sui concorsi e sulle ope-

razioni a premio e di divieto dello svolgimento dei medesimi, nei casi di fondato pericolo di lesione della pubblica fede e della parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti, di turbamento della concorrenza e del mercato, di elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse anche per la mancanza di reali scopi promozionali, con contestuale adeguamento delle relative strutture amministrative e dotazioni organiche anche a valere sul personale già assegnato temporaneamente al Ministero;

d) attribuzione ai comuni del potere di vigilanza sullo svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e alle prefetture del potere di vietarne lo svolgimento nei casi di mancanza dei requisiti e delle condizioni di cui alla lettera a).

5. Al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 113 è inserito il seguente:

«Art. 113-bis. - 1. In caso di svolgimento di lotterie, tombole, riffe, pesche o banchi di beneficenza o di qualsiasi altra manifestazione comunque denominata con offerta di premi attribuiti mediante estrazione, sia che questa venga effettuata appositamente sia che si faccia riferimento ad altra designazione che dipenda dalla sorte o alle estrazioni del lotto pubblico, al di fuori dei casi consentiti, si applica la sanzione amministrativa da due a venti milioni di lire. La sanzione è ridotta alla metà nel caso in cui l'operazione sia circoscritta a poche persone ed il premio risulti di scarso valore.

2. In caso di vendita e di distribuzione nel territorio dello Stato di biglietti di lotterie aperte all'estero o di titoli di prestiti stranieri a premi, ancorchè i premi rappresentino rimborsi di capitale o pagamento di interessi, nonchè di raccolte di sottoscrizioni per le lotterie ed i prestiti anzidetti si applica la sanzione amministrativa da due a venti milioni di lire.

3. Colui che in qualsiasi modo reclamizza al pubblico le operazioni indicate nei commi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa da lire seicentomila a lire sei milioni. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui la pubblicità venga effettuata tramite stampa o radio o televisione.

4. Il giocatore, compratore o sottoscrittore di biglietti cartelle, numeri o altro relativi alle operazioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire un milione e ottocentomila.»;

b) gli articoli 114, 117, 118, 119, 120 e 121 sono abrogati;

c) l'articolo 124 è sostituito dal seguente:

«Art. 124. - 1. In caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento si applica la sanzione amministrativa da uno a tre volte l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta e comunque non inferiore a cinque milioni di lire. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a premio siano continuati quando ne è stato vietato lo svolgimento. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone che sia data notizia al pubblico, a spese del soggetto promotore e attraverso i mezzi di informazione individuati dal Ministero stesso, dell'avvenuto svolgimento della manifestazione vietata.

2. In caso di effettuazione di concorsi a premio senza invio della comunicazione si applica la sanzione amministrativa da quattro a venti milioni di lire. La sanzione è ridotta del 50 per cento nel caso in cui la comunicazione sia stata inviata successivamente all'inizio del concorso, ma prima che siano state constatate eventuali violazioni.

3. In caso di effettuazione del concorso con modalità difformi da quelle indicate nella comunicazione si applica la sanzione amministrativa da due a dieci milioni di lire».

6. Le disposizioni del comma 5 hanno effetto dal momento dell'entrata in vigore

del regolamento previsto nel comma 4. A decorrere dal 1° gennaio 1998, i premi indicati nell'articolo 51 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, possono consistere soltanto in beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e in biglietti delle lotterie nazionali e giocate del lotto.

Art. 9.

(Disposizioni in materia di versamenti delle accise e di interessi sui diritti doganali)

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «Il pagamento dell'accisa, fatte salve le disposizioni previste per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, deve essere effettuato, per i tabacchi lavorati immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo. In caso di ritardo si applica l'indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro cinque giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali. Dopo la scadenza del suddetto termine non è consentita l'estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta».

2. Il primo comma dell'articolo 86 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Per il ritardato pagamento dei diritti doganali e di tutti gli altri tributi che si riscuotono in dogana si applica un interesse pari al tasso stabilito per il pagamento differito dei diritti doganali, di cui all'articolo

79, maggiorato di quattro punti. L'interesse si computa per mesi compiuti a decorrere dalla data in cui il credito è divenuto esigibile».

3. L'articolo 93 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 93 (*Interessi passivi*) - 1. In occasione del rimborso di diritti doganali indebitamente corrisposti, ovvero della restituzione di somme assunte in deposito dalla dogana a qualsiasi titolo per le quali sia venuta meno la ragione del deposito, spetta al contribuente, sui relativi importi, l'interesse nella misura pari al tasso stabilito per il pagamento dei diritti doganali di cui all'articolo 79, da computarsi per mesi compiuti a decorrere dalla data in cui sia stata presentata la domanda rispettivamente, di rimborso o di restituzione».

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può essere modificata la misura degli interessi di cui ai commi 2 e 3.

Art. 10.

(Disposizioni per il recupero d'imponibile)

1. Dopo l'articolo 16, concernente la disciplina della tassazione separata, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 16-bis - (*Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera*) 1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con

la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta. Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992».

2. La disposizione del comma 1 si applica ai redditi di capitale percepiti nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.

3. Nell'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la lettera *c*) è abrogata.

4. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 76, comma 1:

1) alla lettera *a*), contenente disposizioni per la valutazione del costo dei beni dell'impresa, le parole «e degli eventuali contributi» sono soppresse;

2) la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

«*c*) il costo dei beni rivalutati non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito»;

b) nell'articolo 55, comma 3, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere *e*) ed *f*) del comma 1 dell'articolo 53 e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili. Tali proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in

quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto».

5. La disposizione di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4, lettera *a*), numero 2), hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.

6. All'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'ammortamento dei beni immateriali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «dei marchi d'impresa e » sono soppresse; dopo le parole «un terzo del costo», sono inserite le seguenti: «; quelle relative al costo dei marchi d'impresa sono deducibili in misura non superiore ad un decimo del costo.»;

b) al comma 3, la parola «quinto» è sostituita dalla seguente: «decimo».

7. Le disposizioni del comma 6 hanno effetto dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge anche per le quote di ammortamento relative ai beni immateriali acquisiti nel corso di periodi d'imposta precedenti.

8. Le disposizioni del comma 4, lettere *a*), numero 1), e *b*), hanno effetto dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998.

9. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non concorrono altresì a formare il reddito imponibile delle società cooperative e loro consorzi le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell'articolo 52 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, diverse da quelle riconosciute dalle leggi speciali per la cooperazione. La disposizione di cui al periodo precedente è applicabile solo se determina un utile o un maggior utile da destinare alle riserve indivisibili. La disposizione del presente comma si applica al periodo d'impo-

sta in corso alla data del 31 dicembre 1997.

10. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, riguardante l'accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 23, in materia di ritenuta sui redditi di lavoro dipendente, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314:

1) al comma 1, dopo le parole: «imprese agricole,» sono inserite le seguenti: «le persone fisiche che esercitano arti e professioni nonchè gli amministratori di condominio negli edifici»;

2) il comma 5 è abrogato;

b) nell'articolo 25, concernente le ritenute sui redditi da lavoro autonomo e su altri redditi:

1) al primo comma le parole «19 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»; nello stesso comma dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La predetta ritenuta deve essere operata dagli amministratori di condomini negli edifici anche sui compensi dagli stessi percepiti.»;

2) al secondo comma le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;

c) nell'articolo 25-bis, primo comma, relativo alla ritenuta a titolo di acconto sulle provvigioni per prestazioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza, di commercio e procacciamento di affari, le parole «dieci per cento» sono soppresse, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito.»;

d) nell'articolo 28, secondo comma, concernente la ritenuta a titolo di acconto sui compensi per avviamento commerciale

e sui contributi degli enti pubblici le parole «e gli altri enti pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «, gli altri enti pubblici e privati.»;

e) all'articolo 32, primo comma, relativo ai poteri degli uffici delle imposte per l'adempimento dei compiti di accertamento, dopo il numero 8-*bis*) è aggiunto il seguente: «8-*ter*) richiedere agli amministratori di condominio negli edifici dati notizie e documenti relativi alla gestione condominiale».

11. Per l'anno 1998, la ritenuta di cui all'articolo 25-*bis*, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal comma 10, lettera *c*), del presente articolo, è stabilita nella misura del 19 per cento.

12. Nel decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42, recante disposizioni correttive e di coordinamento sistematico formale, di attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 33, comma 4, lettera *a*), concernente la ritenuta a titolo di acconto per prestazioni di lavoro autonomo, le parole «del 19 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 20 per cento» e quelle da «per i redditi di cui alla lettera *g*)» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «per i redditi di cui alla lettera *g*) la ritenuta è operata sulla parte imponibile del loro ammontare. Nelle ipotesi di cui al secondo ed al quarto comma del predetto articolo 25 l'aliquota della ritenuta si applica nella misura del 30 per cento;».

13. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, riguardante la disciplina dell'anagrafe tributaria e del codice fiscale dei contribuenti, all'articolo 7, relativo alle comunicazioni che devono essere effettuate all'anagrafe tributaria, dopo il comma ottavo è inserito il seguente:

«Gli amministratori di condominio negli edifici devono comunicare annualmente

all'anagrafe tributaria l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni.».

14. Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte previste nel titolo terzo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché l'articolo 11, commi 5, 6, 7 e 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono intendersi applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento anche presso terzi in base ad ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle predette disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte.

15. Nell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo ai regimi speciali dell'imposta sul valore aggiunto, come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al settimo comma sono soppresse le parole «e non ferrosi»;

b) nell'ottavo comma dopo le parole «per le cessioni» sono inserite le seguenti: «di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori.»;

c) il nono comma è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni del settimo comma si applicano, per i prodotti ivi considerati, sotto la responsabilità del cedente e semprechè nell'anno solare precedente l'ammontare delle relative cessioni effettuate da operatori dotati di sede fissa non sia stato superiore a due miliardi di lire.»;

d) il decimo comma è sostituito dal seguente:

«I raccoglitori ed i rivenditori dei beni di cui al settimo comma sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo II, tranne quello di numerare e conservare, ai sensi dell'articolo

39, le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni, nonchè le fatture relative alle cessioni effettuate, all'emissione delle quali deve provvedere il cessionario che acquista i beni nell'esercizio dell'impresa, e sono esonerati da ogni altro adempimento. I raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa per la successiva rivendita se hanno realizzato un volume di affari superiore a 150 milioni di lire nell'anno precedente possono optare per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari dandone preventiva comunicazione all'ufficio nella dichiarazione relativa al suddetto anno. Unitamente all'opzione deve essere presentata all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto una garanzia, nelle forme di cui all'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ragguagliata all'ammontare dell'imposta risultante dalle fatture emesse nel corso dell'anno». Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1998.

16. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - (*Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e affitto di beni immobili*). 1. L'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonchè per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi è liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro venti giorni mediante versamento del relativo importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

2. L'attestato di versamento relativo alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe deve essere presentato all'ufficio del registro

presso cui è stato registrato il contratto entro venti giorni dal pagamento.

3. Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno. In caso di risoluzione anticipata del contratto il contribuente che ha corrisposto l'imposta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ha diritto al rimborso del tributo relativo alle annualità successive a quella in corso. L'imposta relativa alle annualità successive alla prima, anche conseguenti a proroghe del contratto comunque disposte, deve essere versata con le modalità di cui al comma 1.»;

b) nell'articolo 31, al comma 1, dopo la parola «ceduto» sono aggiunte le seguenti: «, con esclusione della cessione prevista dall'articolo 5 della parte prima della tariffa.»;

c) nell'articolo 35, al comma 2, sono aggiunte le seguenti parole: «Qualora l'imposta sia stata corrisposta per l'intera durata del contratto di locazione gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone hanno effetto ai soli fini della determinazione della base imponibile in caso di proroga del contratto.»;

d) nell'articolo 5 della tariffa, parte I:

1) al comma 1, dopo le parole «di beni immobili» sono inserite le seguenti: «di qualsiasi durata ed ammontare»;

2) è aggiunta la seguente nota: «Nota: Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta, se corrisposta per l'intera durata del contratto, si riduce di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero dell'annualità; la cessione senza corrispettivo degli stessi contratti è assoggettata all'imposta nella misura fissa di lire 150.000.»;

e) nella tariffa, parte seconda:

1) nell'articolo 2, comma 1, dopo le parole «non autenticate» sono inserite le se-

guenti: «ad eccezione dei contratti di cui all'articolo 5 della tariffa, parte prima»;

2) l'articolo 2-*bis* è abrogato.

17. Le disposizioni del comma 16 si applicano agli atti pubblici formati alle scritture private autenticate nonchè alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge nonchè alle proroghe anche tacite intervenute alla predetta data. Per i contratti di locazione non registrati con corrispettivo annuo non superiore a lire 2.500.000, la registrazione deve essere richiesta entro venti giorni dall'inizio dell'annualità successiva a quella in corso. Per i contratti già registrati l'imposta relativa alle annualità successive alla prima deve essere versata con le modalità di cui all'articolo 17 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come sostituito dal comma 16, lettera *a*).

Art. 11.

(Disposizioni in materia di riscossione)

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, concernente la formazione e il contenuto dei ruoli, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel terzo comma dopo le parole «le generalità», sono inserite le seguenti: «il codice fiscale,»;

b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Non possono essere formati e resi esecutivi ruoli privi dell'indicazione del codice fiscale del contribuente. I concessionari del servizio di riscossione dei tributi sono tenuti a far riferimento al codice fiscale del soggetto iscritto a ruolo allorchè gli enti impositori richiedano informazioni sullo stato delle procedure poste in essere a carico dello stesso. Le disposizioni del presente

comma si applicano ai ruoli emessi a partire dal mese di settembre 1998».

2. All'articolo 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «ed in base alle liquidazioni periodiche per le quali sono scaduti i termini di presentazione annuale della relativa dichiarazione» sono soppresse;

b) dopo le parole «del 9 per cento annuo» sono aggiunte le seguenti: «da calcolarsi dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale fino alla scadenza della prima o unica rata del ruolo».

3. L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 23. (*Esecutorietà dei ruoli*). 1. Il visto di esecutorietà dei ruoli è apposto sul riassunto riepilogativo che ne costituisce parte integrante e viene inviato in copia alla competente ragioneria provinciale dello Stato. Il riassunto è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Per i ruoli emessi dagli enti diversi dallo Stato e da amministrazioni statali diverse dal Ministero delle finanze il visto di esecutorietà è apposto direttamente dall'ente o dall'amministrazione che ha emesso il ruolo.

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati gli uffici dell'amministrazione finanziaria competenti all'apposizione del visto di esecutorietà».

4. All'articolo 25, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole «, la data di consegna di esso all'esattore» sono soppresse.

5. È abrogato l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

6. All'articolo 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio

1988, n. 43, le parole «decaduto o revocato» sono sostituite dalle seguenti: «comunque cessato dalla titolarità del servizio».

7. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, dopo l'articolo 42, è inserito il seguente:

«Art. 42-bis. - (*Residui di gestione in caso di recesso ovvero di scadenza del rapporto di concessione*). - 1. In caso di cambiamento di gestione non dovuto a provvedimento di decadenza o di revoca, le dilazioni spettanti al cessato concessionario sono fruite per il tramite del subentrante concessionario o commissario governativo. Le modalità di trasmissione dei residui sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

8. Le disposizioni dei commi 5, 6 e 7 si applicano anche ai cambiamenti di gestione conseguenti a recesso verificatisi successivamente al conferimento delle concessioni per il periodo 1995-2004.

9. All'articolo 69, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come sostituito dall'articolo 6, comma 6-bis, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, le parole «dei comuni, delle province anche autonome» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni, delle province anche autonome, dei comuni».

10. All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Per gli enti diversi dalle regioni, dai comuni e dalle province anche autonome la possibilità di avvalersi dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi è condizionata al rilascio, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, di apposita autorizzazione. L'autorizzazione non è necessaria per gli enti che, al 31 dicembre 1997, abbiano già stipulato con il concessionario del servizio l'accordo di cui al comma 2».

11. Il termine di liquidazione di cui all'articolo 17, comma 7, primo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è prorogato al 30 giugno 1998. Ai fini della liquidazione gli enti impositori verificano unicamente, con esclusione di ogni altro controllo:

a) l'effettiva iscrizione a ruolo delle quote di cui è stato chiesto il rimborso o il discarico;

b) l'eventuale inclusione dello stesso contribuente, per il medesimo carico, in più domande;

c) l'avvenuto versamento, a titolo di anticipazione, delle somme da rimborsare;

d) la mancanza di provvedimenti di sgravio per indebitato o la non pendenza, alla data del 31 dicembre 1991, di provvedimenti di sospensione della riscossione delle quote inserite nelle domande.

12. A decorrere dal 1° gennaio 1998, sono esonerati dal pagamento del canone di abbonamento e della relativa tassa di concessione governativa i detentori di apparecchi radiofonici purchè collocati esclusivamente presso abitazioni private.

13. Non si fa luogo alla riscossione di canoni, tasse di concessioni governative, sanzioni e interessi relativi alla detenzione di apparecchi radiofonici, di importo non superiore complessivamente a lire ventimila.

14. La Convenzione tra il Ministero delle finanze e la RAI-Radiotelevisione italiana spa in materia di riscossione del canone e dei connessi tributi erariali, approvata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1989, per il periodo 1° gennaio 1988-31 dicembre 1996, è prorogata sino al 31 dicembre 2000.

15. Per l'anno 1998 il compenso di cui all'articolo 18 della Convenzione di cui al comma 14 del presente articolo ammonterà a lire sette miliardi in aggiunta ai rimborsi delle spese anticipate di cui all'articolo 14 della predetta Convenzione.

16. Per gli anni 1999 e 2000 i compensi ed i rimborsi saranno quantificati a seguito di specifica, successiva intesa tra le parti.

17. All'articolo 38-*bis*, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole «per la durata di due anni» sono sostituite dalle seguenti: «per la durata di cinque anni» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La garanzia concerne anche crediti relativi ad annualità precedenti maturati nel periodo di validità della garanzia stessa».

18. All'articolo 78, comma 27, primo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, relativo all'obbligo di utilizzazione del conto fiscale, le parole «di reddito di impresa o di lavoro autonomo» sono sostituite dalle seguenti: «di partita IVA».

19. All'articolo 3, comma 230, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con tale regolamento, il Ministro delle finanze può stabilire, su richiesta del CONI, che, nelle more della effettuazione delle relative gare, l'accettazione delle scommesse sia effettuata da parte di concessionari previsti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In tal caso, il Ministero delle finanze gestisce il totalizzatore nazionale, attingendo ai proventi derivanti dalle scommesse per la copertura delle spese di impianto ed esercizio dello stesso».

20. Il comma 231 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dal seguente:

«231. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse, da destinarsi al CONI al netto dell'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, con aliquota del 5 per cento, e delle spese relative all'accettazione e alla raccolta delle

scommesse medesime e alla gestione del totalizzatore nazionale. Il CONI deve destinare, d'intesa con gli enti territoriali competenti, una quota dei proventi netti derivanti dalle scommesse per favorire la diffusione dell'attività sportiva, attraverso interventi destinati ad infrastrutture sportive, anche scolastiche, segnatamente nelle zone più carenti, in particolare del Mezzogiorno e delle periferie delle grandi aree urbane, in modo da facilitare la pratica motoria e sportiva di tutti i cittadini nell'intero territorio nazionale».

21. L'accettazione di scommesse organizzate è consentita esclusivamente nei luoghi e per il tramite dei soggetti stabiliti con legge o con regolamento.

22. L'accettazione delle scommesse sulle corse di levrieri, di cui alla legge 23 marzo 1940, n. 217, è consentita solo presso impianti di raccolta situati all'interno dei cinodromi.

23. Gli utili erariali del gioco del lotto riservati in favore del Ministero per i beni culturali ed ambientali sono assegnati all'inizio di ciascun anno a titolo di anticipazione nella misura del 50 per cento dell'assegnazione definitiva dell'anno precedente determinata con il decreto interministeriale di cui al comma 83 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per il 1998 l'assegnazione iniziale è pari a lire 150 miliardi.

24. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, recante norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, l'elargizione prevista dal decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n. 468, recanti norme a sostegno delle vittime di richieste estorsive, o la concessione del mutuo, prevista dalla

legge 7 marzo 1996, n. 108, recante norme a sostegno delle vittime dell'usura, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni. L'inesistenza dei presupposti per la concessione dei benefici previsti dalle disposizioni del presente comma comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali.

25. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di incentivi all'impresa costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, degli importi corrispondenti degli interessi e delle sanzioni.

26. Il diritto alla ripetizione costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-*bis* del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate nè al consenso delle parti nè a forme di pubblicità.

Art. 12.

(Disposizioni in tema di personale dell'amministrazione finanziaria)

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè sulle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è determinato il nuovo

ordinamento del Corpo della Guardia di finanza, di cui alla legge 23 aprile 1959, n. 189, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il Corpo e dei relativi organici complessivi, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) assicurare l'economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, tenendo conto anche del livello funzionale delle altre amministrazioni pubbliche presenti nei diversi ambiti territoriali nonchè delle esigenze connesse alla finanza locale;

b) articolare gli uffici e reparti per funzioni omogenee, diversificando tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali o di supporto;

c) assicurare a livello periferico una efficace ripartizione della funzione di comando e controllo;

d) eliminare le duplicazioni funzionali;

e) definire i livelli generali di dipendenza dei Comandi e Reparti.

3. Agli effetti di tutte le disposizioni vigenti, con il medesimo regolamento di cui al comma 2, vengono altresì previste le corrispondenze tra le denominazioni dei Comandi e Reparti individuati e quelle previgenti.

Art. 13.

(Rinvio ad altri provvedimenti da emanare entro il 31 dicembre 1997)

1. Con provvedimenti amministrativi da adottare entro il 31 dicembre 1997, e dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 saranno assicurate nel complesso maggiori entrate nette in misura non inferiore a lire 2000 miliardi per l'anno 1998, a lire 2500 miliardi per l'anno 1999 e a lire 3000 miliardi per l'anno 2000.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I

SANITÀ

Art. 14.

(Interventi di razionalizzazione della spesa)

1. Per l'anno 1998 le regioni e le province autonome, tenuto conto dei livelli di spesa rendicontati dalle singole aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere, assegnano a ciascuna azienda obiettivi di risparmio sulla spesa per l'acquisizione di beni e servizi in misura tale da realizzare, a livello regionale, un risparmio non inferiore all'1,5 per cento, rispetto alla corrispondente spesa annua rendicontata per l'esercizio 1996, rideterminata con applicazione dei tassi di inflazione programmata relativi agli anni 1997 e 1998. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di procedure di acquisizione di beni e servizi, la regione o la provincia autonoma stabilisce modalità e limiti entro i quali i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali delegano ai dirigenti dei presidi ospedalieri e dei distretti, nell'ambito dell'autonomia economico-finanziaria agli stessi attribuita, l'approvvigionamento diretto di beni e servizi per i quali risultino inopportune procedure unificate, secondo le norme del diritto comune e nel rispetto dei principi di buona amministrazione. Il direttore generale assicura la vigilanza e la verifica dei risultati delle attività di cui al presente comma, anche avvalendosi delle risultanze degli osservatori centrale e regionali degli acquisti e dei prezzi di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. In caso di inadempienza, entro i termini stabiliti, delle regioni e delle province autonome, nonché delle relative aziende

unità sanitarie locali e aziende ospedaliere, agli obblighi disposti da leggi dello Stato per il contenimento della spesa sanitaria, ovvero nel caso in cui non vengano forniti al Sistema informativo sanitario i dati indispensabili alle attività di programmazione e di controllo, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, si applica una riduzione della quota spettante che non può complessivamente superare il 3 per cento. Le riduzioni sono proposte dal Ministro della sanità, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le inadempienze dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere agli obblighi di cui al presente comma costituiscono oggetto di valutazione ai fini della risoluzione dei relativi contratti, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e determinano la mancata corresponsione della quota integrativa del trattamento economico di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502. Nel caso in cui i dirigenti ed il restante personale delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere abbiano contribuito a determinare le inadempienze di cui al presente comma, se ne tiene conto ai fini della corresponsione delle quote di retribuzione contrattualmente legate al perseguimento di risultati ed alla produttività.

3. Le disponibilità del Fondo sanitario nazionale derivanti dalle riduzioni effettuate ai sensi del comma 2 sono utilizzate per il finanziamento di azioni di sostegno volte alla rimozione degli ostacoli che hanno dato origine all'inadempienza ovvero di progetti speciali di innovazione organizzativa e gestionale di servizi per la tutela delle fasce deboli. Le disponibilità derivanti dalle riduzioni di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono utiliz-

zate per la realizzazione di servizi e l'attuazione di interventi a favore dei disabili psichici. La quota dei fondi da attribuire alle regioni e alle province autonome ai sensi del presente comma è determinata dal Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. L'obbligo del pareggio di bilancio previsto per le aziende ospedaliere dall'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è esteso ai presidi ospedalieri delle aziende unità sanitarie locali con autonomia economico-finanziaria e contabilità separata all'interno del bilancio dell'unità sanitaria locale ai sensi dell'articolo 4, comma 9, dello stesso decreto legislativo.

5. Le regioni e le province autonome, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, stabiliscono per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per assicurare il rispetto dei limiti di spesa programmati le regioni e le province autonome adottano sistemi di riduzione delle tariffe da applicare in caso di superamento dei limiti di spesa e sistemi di verifica trimestrale dei flussi di mobilità.

6. Le regioni, le province autonome, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere assicurano l'attività di vigilanza e controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse. In particolare:

a) raccolgono ed analizzano sistematicamente, avvalendosi anche di appositi nuclei di esperti, i dati concernenti le attività ospedaliere e le attività relative agli altri livelli di assistenza ed i relativi costi e adot-

tano tempestivamente azioni correttive nei casi di ingiustificato scostamento dai valori *standard* nazionali o locali. Le attività ospedaliere sono oggetto di specifiche azioni di monitoraggio e valutazione sotto i profili della qualità, dell'appropriatezza, della accessibilità e del costo. A tali fini sono promossi interventi di formazione degli operatori regionali e locali dedicati all'attività di controllo esterno e l'impiego di protocolli quali strumenti sistematici di valutazione dell'appropriatezza del ricorso ai ricoveri ospedalieri;

b) le aziende unità sanitarie locali esercitano funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta supportando i sanitari nell'individuazione di linee di intervento appropriate e caratterizzate dal miglior rapporto costo-utilità tra le opzioni eventualmente disponibili e fornendo indicazioni per l'uniforme applicazione in ambito locale dei percorsi diagnostici e terapeutici di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A tal fine possono avvalersi di appositi uffici di livello dirigenziale;

c) al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse per l'acquisto di beni e servizi, l'osservatorio centrale di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, avvalendosi dei dati forniti dalle regioni, dalle province autonome, dalle aziende unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere, compie indagini e fornisce indicazioni sull'andamento dei prezzi e sulle modalità di acquisto utili ad orientare le decisioni a livello locale.

7. Il Ministro della sanità, avvalendosi anche del sistema informativo sanitario nonchè dei poteri di accesso ed ispezione amministrativa di cui al decreto legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, ed alla legge 1° febbraio 1989, n. 37, vigila sull'attuazione del Piano sanitario nazionale e sulla attività gestionale delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere

con particolare riguardo agli obblighi previsti dal presente articolo e promuove gli interventi necessari per l'esercizio, a livello centrale, delle funzioni di analisi e controllo dei costi e dei risultati, al fine di contrastare inerzie, dispersioni e sprechi nell'utilizzo delle risorse.

8. A partire dal 1998 resta consolidata in lire 315 miliardi la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; conseguentemente non si applicano per il triennio 1998-2000 gli aggiornamenti di cui all'articolo 6, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 257 del 1991.

Art. 15.

(Specialisti ambulatoriali convenzionati)

1. Entro il 31 marzo 1998 le aziende unità sanitarie locali individuano aree di attività specialistica con riferimento alle quali, ai fini del miglioramento del servizio, inquadrano, con decorrenza dal 1° luglio 1998, a domanda ed anche in soprannumero, nel primo livello dirigenziale gli specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale, medici e delle altre professionalità sanitarie, che alla data del 31 dicembre 1996 svolgevano esclusivamente attività ambulatoriale da almeno cinque anni con incarico orario non inferiore a ventinove ore settimanali presso la medesima azienda e che a tale data non avevano altro tipo di rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale.

2. L'inquadramento è disposto previo giudizio di idoneità formulato da una commissione nominata dal direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale e composta dal direttore sanitario dell'azienda, che la presiede, e da due esperti della disciplina.

3. Dal 1° luglio 1998 cessano i rapporti convenzionali con gli specialisti ambulatoriali.

riali di cui al comma 1 che, avendone titolo, non abbiano presentato domanda di inquadramento o che non abbiano conseguito il giudizio di idoneità.

4. Per l'anno 1998 le regioni e le province autonome, in attesa del riordinamento delle funzioni di assistenza specialistica ambulatoriale, emanano direttive per la rideterminazione, da parte delle aziende unità sanitarie locali, delle ore da attribuire agli specialisti ambulatoriali a tempo indeterminato ed a tempo determinato in modo da realizzare, a livello regionale e con riferimento all'intero anno, una riduzione complessiva non inferiore al 10 per cento delle ore attribuite a specialisti ambulatoriali alla data del 31 dicembre 1997, esclusi quelli di cui al comma 1. La riduzione non deve comunque comportare la diminuzione dell'assistenza sanitaria garantita dai servizi territoriali nel corso del 1997.

5. Per l'attuazione delle direttive regionali di cui al comma 4 le aziende unità sanitarie locali notificano la riduzione oraria ai singoli specialisti ambulatoriali.

Art. 16.

(Modifica della partecipazione alla spesa per le prestazioni di medicina fisica e riabilitazione ambulatoriale)

1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, è sostituito dal seguente:

«3. Le prescrizioni di prestazioni relative a branche specialistiche diverse devono essere formulate su ricette distinte. In ogni ricetta possono essere prescritte fino ad un massimo di otto prestazioni della medesima branca. Fanno eccezione le prestazioni di medicina fisica e riabilitazione incluse nel decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 14 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che recano l'indicazione del ciclo, per le

quali ciascuna ricetta può contenere fino a due cicli».

2. A decorrere dal 1° gennaio 1998, le regioni e le province autonome che alla data del 31 dicembre 1997 non abbiano determinato proprie tariffe per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale come definite dal citato decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, applicano tale decreto secondo i criteri definiti dall'articolo 2, comma 9, della legge 29 dicembre 1995, n. 549.

Art. 17.

(Azioni esecutive)

1. La legittimazione per i rapporti attivi e passivi delle pregresse gestioni sanitarie è attribuita alle gestioni liquidatorie di cui all'articolo 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, delle quali i commissari liquidatori assumono la legale rappresentanza. I commissari liquidatori gestiscono la liquidazione, anche a mezzo di transazione, privilegiando il pagamento dei debiti meno recenti e predisponendo un programma di estinzione delle passività sulla base dei fondi appositamente messi a disposizione sulle contabilità speciali allo scopo istituite. Sono vietate tutte le azioni esecutive sui fondi e sui beni diversi da quelli destinati al ripianamento dei disavanzi sanitari a tutto il 31 dicembre 1994. Le procedure esecutive in corso su somme o beni diversi da quelli destinati al ripianamento dei disavanzi medesimi sono estinte.

Art. 18.

(Contributo assicurativo sostitutivo delle azioni di rivalsa)

1. L'aliquota del contributo di cui all'articolo 11-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 126 del de-

creto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, è elevata alla misura dell'8,5 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1998.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE E DI ATTIVITÀ DELLE AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE

Art. 19.

(Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time)

1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione annuale del fabbisogno di personale.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'articolo 20, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997.

3. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delibera trimestralmente il numero delle assunzioni delle

singole amministrazioni di cui al comma 2 sulla base di criteri di priorità che assicurino in ogni caso le esigenze della giustizia e il pieno adempimento dei compiti di sicurezza pubblica affidati alle Forze di polizia ed ai Vigili del fuoco, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2. In sede di prima applicazione, tra i criteri si tiene conto delle procedure concorsuali avviate alla data del 27 settembre 1997, nonché di quanto previsto dai commi 8 e 9 del presente articolo e dal comma 4 dell'articolo 22. Le assunzioni sono subordinate alla indisponibilità di personale da trasferire secondo procedure di mobilità. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.

4. Fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, una percentuale non inferiore al 20 per cento delle assunzioni comunque effettuate deve avvenire con contratto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno.

5. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 4, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.

6. Per le attività connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato e di esperti estranei all'amministrazio-

ne, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unità. Alle conseguenti spese valutate nell'importo di lire un miliardo si provvede a valere sulle economie realizzate con il presente articolo. Per far fronte a maggiori esigenze, lo stanziamento può essere integrato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su proposta del Ministro per la funzione pubblica, mediante quota delle somme recuperate in applicazione dell'articolo 16 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Tali somme, anche per le quote non destinate alla predetta finalità, possono, ancorchè non impegnate, essere conservate quali residui nei due esercizi finanziari successivi a quello in corso.

7. La Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono richiedere dati e informazioni a tutte le amministrazioni centrali dello Stato, anche per via telematica, nonchè avvalersi delle competenti strutture del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Sistema informativo unitario del personale (SIUP), costituito nell'ambito della rete unitaria della pubblica amministrazione (RUPA), al fine di effettuare, altresì, il monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni centrali dello Stato.

8. All'articolo 9, comma 19, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998».

9. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entità complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, è incrementato di 3.000 unità, da assegnarsi alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza,

in proporzione alle rispettive dotazioni organiche.

10. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale la contrattazione collettiva può prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonchè ad altri istituti contrattuali non direttamente collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'articolo 1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attività che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

11. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalità indicati al comma 10, tenendo conto dell'attualità dell'interesse del dipendente.

12. Le verifiche nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono eseguite dalla Guardia di finanza, su richiesta del Ministro per la funzione pubblica o di propria iniziativa, anche avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

13. Per i fini di cui al comma 12 non è opponibile il segreto d'ufficio alle richieste di informazioni rivolte dal Dipartimento della funzione pubblica o dalla Guardia di finanza, nell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a qualsiasi organo dell'amministrazione delle finanze o degli enti previdenziali, nonchè delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 20.

(Personale della scuola)

1. Il numero dei dipendenti del comparto scuola deve risultare alla fine dell'anno 1999 inferiore del 3 per cento rispetto a quello che sarà rilevato alla fine dell'anno 1997. Tale numero costituisce il limite massimo del personale in servizio. Tra i dipendenti che dovranno essere considerati per i fini della programmazione sono inclusi i supplenti annuali e i supplenti temporanei con la esclusione dei soggetti chiamati a svolgere supplenze brevi. La spesa per le supplenze brevi non potrà essere nell'anno 1998 superiore a quella resasi necessaria per soddisfare le esigenze dell'anno 1997. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro per la funzione pubblica, si provvede alla determinazione della consistenza numerica del personale alla data del 31 dicembre 1999. Con ordinanze del Ministro della pubblica istruzione sono individuati i criteri e le modalità per il raggiungimento delle finalità predette, ivi compreso il contenimento delle supplenze temporanee di breve durata, con la facoltà di derogare, ove necessario, alle vigenti disposizioni di legge, anche di carattere speciale, in materia di formazione delle catte-

dre e delle classi, assicurando comunque il perseguimento dell'obiettivo tendenziale della riduzione del numero massimo di alunni per classe; con le stesse ordinanze sono conseguentemente emanate disposizioni per la determinazione degli organici di istituto. È consentita alle istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti in particolari discipline ed insegnamenti.

2. La dotazione organica di insegnanti di sostegno per l'integrazione degli alunni handicappati è fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 150 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia, assicurando, comunque, il graduale consolidamento, in misura non superiore all'80 per cento, della dotazione di posti di organico e di fatto esistenti nell'anno scolastico 1997-1998. I criteri di ripartizione degli insegnanti di sostegno tra i diversi gradi di scuole ed, eventualmente, tra le aree disciplinari dell'istruzione secondaria, nonché di assegnazione ai singoli istituti scolastici sono stabiliti con le ordinanze di cui al comma 1, assicurando la continuità educativa degli insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola. Progetti volti a sperimentare modelli efficaci di integrazione, nelle classi ordinarie, e ad assicurare il successo formativo di alunni con particolari forme di *handicap* sono approvati dai provveditori agli studi, che possono disporre l'assegnazione delle risorse umane necessarie e dei mezzi finanziari per l'acquisizione di strumenti tecnici e ausili didattici funzionali allo sviluppo delle potenzialità esistenti nei medesimi alunni, nonché per l'aggiornamento del personale. Le esperienze acquisite sono messe a disposizione di altre scuole.

3. Al fine del raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1, si procede, altresì, alla revisione dei criteri di determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico, ausiliario della scuola, ivi compresi gli istituti di educazione, nelle forme previste dall'articolo 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e succes-

sive modificazioni ed integrazioni, tenendo conto dei compiti connessi all'esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche ed evitando duplicazioni di competenze tra aree e profili professionali.

4. In coerenza con i poteri di organizzazione e di gestione attribuiti sono rimesse alle singole istituzioni scolastiche le decisioni organizzative, amministrative e gestionali che assicurano efficacia e funzionalità alla prestazione dei servizi, consentendo, tra l'altro, alle stesse istituzioni, anche consorziate fra loro, di deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia dei locali scolastici e delle loro pertinenze, previa riduzione della dotazione organica di istituto, approvata dal provveditore agli studi sulla base di criteri predeterminati idonei anche ad evitare situazioni di soprannumero del personale, in misura tale da consentire economie nella spesa. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo accertamento delle economie realizzate, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Dall'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 10 devono conseguirsi complessivamente risparmi pari a lire 442 miliardi per l'anno 1998, a lire 1.232 miliardi per l'anno 1999 ed a lire 977 miliardi per l'anno 2000. Le predette somme sono calcolate al netto dei risparmi di spesa destinati alla costituzione del fondo di cui al comma 6.

6. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1, con esclusione delle economie derivanti dalla riduzione di spesa relativa alle supplenze brevi, stimati, in ragione d'anno, in lire 1.110 miliardi per il 1999 e in lire 1.260 miliardi a decorrere dall'anno 2000, sono destinati, dall'anno scolastico 1999-2000, nel limite del 50 per cento, quantificato in lire 185 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 630 miliardi a decorrere dall'anno 2000, alla costituzione di un apposito fondo da iscrivero nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, da ripartire con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programma-

zione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, da destinare all'incremento dei fondi di istituto per la retribuzione accessoria del personale, finalizzata al sostegno delle attività e delle iniziative connesse all'autonomia delle istituzioni scolastiche. Le risorse che si rendono disponibili sono ripartite in relazione alle province e, nel loro ambito, alle istituzioni che maggiormente hanno contribuito alle suddette economie. Previa verifica delle economie derivanti dall'applicazione del comma 4, il predetto fondo viene integrato, a decorrere dall'anno 2000, di una ulteriore quota pari al 60 per cento da calcolarsi sulle economie riscontrate, al netto delle somme da riassegnare alle singole istituzioni scolastiche per la stipula dei contratti di appalto di cui al medesimo comma 4.

7. Con periodicità annuale, si provvede alla verifica dei risparmi effettivamente realizzati in applicazione del comma 1, al fine di accertarne la corrispondenza con lo stanziamento del fondo di cui al comma 6.

8. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 1, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è attribuita agli uffici periferici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la competenza all'ordinazione dei pagamenti, a mezzo ruoli di spesa fissa, delle retribuzioni spettanti al personale della scuola con nomina del capo d'istituto su posti di supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attività didattiche, in attesa dell'assunzione degli aventi diritto.

9. I concorsi per titoli ed esami a cattedre e posti d'insegnamento nelle scuole secondarie possono essere indetti al fine di reclutare docenti per gli insegnamenti che presentano maggiore fabbisogno e per ambiti disciplinari comprensivi di insegnamenti impartiti in più scuole e istituti anche di diverso ordine e grado ai quali si può accedere con il medesimo titolo di studio.

10. Con effetto dall'anno scolastico 1997-1998 sono aboliti i compensi giorna-

lieri ai componenti delle commissioni di esami di licenza media.

Art. 21.

(Organismi collegiali, riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni, disposizioni in materia di altri trattamenti accessori e contenimento delle promozioni in soprannumero)

1. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, l'organo di direzione politica responsabile, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individua i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia.

2. Per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 10 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai Vigili del fuoco, alle Forze armate per il personale impegnato nei settori operativi ed all'amministrazione della giustizia per i servizi di traduzione dei detenuti e degli internati e per la trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti di criminalità organizzata. La riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni, si applica anche agli stanziamenti relativi all'indennità e al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero.

3. L'attribuzione di trattamenti economici al personale contrattualizzato può avvenire esclusivamente in sede di contrattazione collettiva. Dall'entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale cessano di avere efficacia le disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi generali che recano incrementi retributivi al personale contrattualizzato. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti dai futuri miglioramenti nella misura prevista dai contratti collettivi. I risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per i contratti collettivi. Il presente comma non si applica al personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e dei Vigili del fuoco.

4. All'articolo 54, primo comma, lett. *b*), della legge 12 novembre 1955, n. 1137, al primo periodo sono soppresse le parole «anche se non esiste vacanza nel grado superiore» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La promozione è computata nel numero di quelle attribuite nell'anno in cui viene rinnovato il giudizio.».

Art. 22.

(Affari esteri)

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è differito al 28 febbraio 1998.

2. Ai fini dell'accertamento del requisito della anzianità di almeno venti anni nei ruoli dell'Amministrazione per ottenere l'attribuzione dei coefficienti parziali e relative quote base espressamente previsti nella Tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1991, n. 457, il termine «Amministrazione» deve essere interpretato come riferentesi al Ministero degli affari esteri.

3. Le retribuzioni degli impiegati assunti a contratto dagli uffici all'estero, ai sensi del titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, pos-

sono subire miglioramenti, per il biennio 1998-1999, nei casi in cui questi non comportino un aggravio dell'onere in lire italiane ovvero qualora sia necessario adeguarsi alle normative locali o per tener conto di situazioni eccezionali in cui le retribuzioni corrisposte siano inadeguate in conseguenza di marcate variazioni dei termini di riferimento di cui al primo comma dell'articolo 157 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

4. Il termine per l'immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri, ai sensi del comma 134 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dei 50 impiegati di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari con contratto a tempo indeterminato, la cui assunzione era prevista entro il 1997, è prorogato al 31 dicembre 1998, fatto salvo l'obbligo di bandire il relativo concorso entro il 31 dicembre 1997.

5. In aggiunta ai destinatari stabiliti dall'articolo 87 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, l'Istituto diplomatico può provvedere alla formazione ed al perfezionamento professionale di funzionari diplomatici di paesi appartenenti ad aree geografiche di particolare interesse per l'Italia, utilizzando finanziamenti esterni ed in particolare risorse finanziarie a tale scopo destinate dalla Commissione delle Comunità europee da versare nell'apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla pertinente unità previsionale di base.

Art. 23.

(Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività)

1. Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di rea-

lizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati.

2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. Per le sole amministrazioni dello Stato una quota dei risparmi così ottenuti, pari al 5 per cento, è destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti appartenenti al centro di responsabilità che ha operato il risparmio; una quota pari al 65 per cento resta nelle disponibilità di bilancio della amministrazione. Tali quote sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per le predette finalità, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La rimanente somma costituisce economia di bilancio. La presente disposizione non si applica nei casi in cui le sponsorizzazioni e gli accordi di collaborazione sono diretti a finanziare interventi, servizi o attività non inseriti nei programmi di spesa ordinari. Continuano, inoltre, ad applicarsi le particolari disposizioni in tema di sponsorizzazioni ed accordi con i privati relative alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, nonché ogni altra disposizione speciale in materia.

3. Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio. Le disposizioni attuative del presente comma, che non si applica alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, sono definite

ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Con uno o più regolamenti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni individuano le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente, e l'ammontare del contributo richiesto. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, il regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per tali amministrazioni gli introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura non superiore al 30 per cento, alla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti assegnati ai centri di responsabilità che hanno effettuato la prestazione.

5. A decorrere dall'esercizio finanziario 1998, i titolari dei centri di responsabilità amministrativa definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire in ciascun esercizio ed accantonano, nel corso della gestione, una quota delle previsioni iniziali delle spese di parte corrente, sia in termini di competenza che di cassa, aventi natura non obbligatoria, non inferiore al 2 per cento. La metà degli importi costituisce economia di bilancio; le rimanenti somme sono destinate, nell'ambito della medesima unità previsionale di base di bilancio, ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti, come disciplinate dalla contrattazione di comparto. Per l'amministrazione dei beni culturali e ambientali l'importo che costituisce economia di bilancio è pari allo 0,50 per cento della quota accantonata ai sensi del presente comma; l'importo residuo è destinato ad in-

crementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale tecnico e le retribuzioni di risultato del personale dirigente della medesima amministrazione.

Art. 24.

(Dismissione di attività pubbliche)

1. Al fine di dare coerente attuazione a quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera g), ed all'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono estese a tutte le amministrazioni pubbliche, relativamente alle dismissioni di attività non essenziali, le disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e quelle di cui all'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Le società private alle quali sono state attribuite le attività dismesse sono tenute a mantenere per un periodo di tempo concordato con l'amministrazione interessata il personale adibito alle funzioni trasferite.

2. Le amministrazioni e gli enti interessati alla dismissione di attività per i fini di cui al comma 1 possono costituire, per l'esercizio delle attività dismesse, società miste con la compartecipazione del personale adibito alle funzioni dismesse e di altri soci scelti secondo procedure concorsuali aperte. La partecipazione pubblica a tali società non può avere durata superiore a cinque anni e deve concludersi con la completa privatizzazione della società.

3. Il personale risultante in esubero a seguito dei processi di dismissione, che non transita nelle società private cui sono attribuite le attività dismesse, può essere assorbito, nei limiti della dotazione organica, dall'amministrazione che ha operato la dismissione. Al personale assorbito si applica l'articolo 2112 del codice civile.

4. Le disposizioni dell'articolo 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si applicano altresì alle trasformazioni delle strutture, anche a carattere aziendale, delle amministra-

zioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

CAPO III

FINANZA DECENTRATA

Art. 25.

(Disposizioni generali)

1. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 214, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è prorogata per gli anni 1998-2000 assumendo a base di calcolo per la determinazione del limite del 20 per cento le disponibilità rilevate al 1° gennaio di ciascun anno.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sono prorogate per gli anni 1998-2000 con estensione, ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, della stessa base di calcolo stabilita per gli altri enti locali; le scadenze e i riferimenti temporali ivi indicati sono da intendersi riferiti a ciascun anno.

3. Per gli anni 1998-2000 i soggetti destinatari della norma di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto-legge n. 669 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1997 non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori al 95 per cento dell'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente.

4. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica deroghe al vincolo di cui al comma 3 per effettive e motivate esigenze. L'accoglimento della richiesta è disposto con determinazione dirigenziale; l'eventuale diniego totale o parziale è disposto con decreto del Ministro.

5. I nuovi tributi regionali istituiti nel triennio 1998-2000 non concorrono alla determinazione del limite massimo di indebitamento delle regioni a statuto ordinario stabilito dalla vigente normativa statale per la parte eventualmente vincolata a specifici interventi settoriali di spesa dalle leggi dello Stato.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, possono essere attuate per una o più regioni, comuni, province e università statali a partire dal 1° luglio 1998. Nell'ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 9, dopo le parole «non si tiene conto», sono inserite le seguenti: «della rateazione degli importi e».

7. Per le attività connesse alla attuazione del presente Capo, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni pubbliche e di esperti estranei alle amministrazioni stesse, nonchè di personale a tempo determinato, con contratti di durata annuale, rinnovabili per non più di due volte, per un numero massimo di 30 unità. Alle spese, valutate nell'importo di lire tre miliardi in ragione d'anno nel triennio 1998-2000, si provvede a valere sulle economie realizzate con il presente Capo.

Art. 26.

(Regioni ed enti locali)

1. Il sistema delle autonomie regionali e locali concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000 garantendo che il fabbisogno finanziario da esso complessivamente generato nel 1998, non considerando la spesa sanitaria, non sia superiore a quello rilevato a consuntivo per il 1997 e che per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato in misura pari al tasso programmato di inflazione.

2. Il fabbisogno per gli anni 1997-2000 è definito come somma: a) dei trasferimenti

comunque originati dal bilancio statale, ivi inclusi quelli che transitano sul bilancio della Cassa depositi e prestiti; *b*) delle risorse nette acquisite dai singoli enti a titolo di prestito, ivi inclusi i mutui per il ripiano dei disavanzi nei settori dei trasporti; *c*) della variazione delle disponibilità sui conti di tesoreria. Sono esclusi dal computo del fabbisogno i pagamenti che nel bilancio statale sono classificati come acquisto di beni e servizi. Sono altresì esclusi dal fabbisogno i trasferimenti statali risultanti da leggi speciali divenute operative, per quanto riguarda gli esborsi di cassa, nel 1998, nel 1999 e nel 2000.

3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definisce i criteri operativi per il computo del fabbisogno di cui al comma 2 e le procedure per il monitoraggio dei suoi andamenti mensili per le regioni e per le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto del regime fissato dagli statuti di autonomia.

4. La Conferenza Stato-città e autonomie locali definisce i criteri operativi per il computo del fabbisogno di cui al comma 2 e le procedure per il monitoraggio dei suoi andamenti mensili per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti. Per gli altri enti la Conferenza definisce criteri e tempi di monitoraggio coerenti con la diversa dimensione demografica.

5. Nel caso che si sviluppino andamenti del fabbisogno incompatibili con gli obiettivi di cui al comma 1 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-città e autonomie locali, secondo le rispettive competenze, propongono le iniziative da assumere, ivi compresa la eventuale introduzione di vincoli sugli utilizzi delle disponibilità esistenti sui conti di tesoreria unica da disporre con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

6. In attesa delle indicazioni delle predette Conferenze e della adozione delle relative misure le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali interessati sospendono la immissione in servizio di personale a qualunque titolo nonchè i pagamenti ad eccezione di quelli che possono arrecare danni patrimoniali all'ente, per i quali deve essere richiesta al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'autorizzazione al prelievo dai conti di tesoreria con i tempi e le procedure di cui all'articolo 25, comma 4.

7. A valere sulle anticipazioni di tesoreria concesse dallo Stato all'INPS, l'importo di lire 1.632 miliardi si intende erogato a titolo di estinzione, senza applicazione di interessi ed oneri aggiuntivi e salvo conguaglio, dei crediti maturati fino al 31 dicembre 1997 per le assicurazioni obbligatorie degli apprendisti artigiani, di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, determinatisi a seguito della mancata stipula da parte delle regioni a statuto ordinario delle convenzioni di cui all'articolo 16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

8. Alla determinazione e regolazione in rate costanti decennali dei crediti maturati dall'INAIL per le assicurazioni obbligatorie di cui al comma 7 fino all'anno 1997 si provvede, senza applicazione di interessi ed oneri aggiuntivi, mediante apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'INAIL.

9. Le regioni a statuto ordinario partecipano alla estinzione delle pendenze debitorie di cui ai commi 7 e 8 mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ogni anno, di dieci annualità costanti per il complessivo importo di 644 miliardi di lire secondo la ripartizione di cui alla tabella A allegata alla presente legge. In caso di inadempienza, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a trattenere alle regioni l'importo dovuto a valere sulle erogazioni ad esse spettanti in corso d'anno ai sensi dell'articolo 3, com-

ma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Le somme annualmente acquisite all'entrata del bilancio dello Stato sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nei limiti delle occorrenze finanziarie, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvede all'erogazione all'INAIL delle spettanze determinate in sede di convenzione di cui al comma 8.

10. A decorrere dal 1° gennaio 1998 le regioni a statuto ordinario disciplinano l'esenzione dei datori di lavoro dalla corresponsione dei contributi sociali obbligatori per gli apprendisti artigiani entro limiti compatibili con le risorse di cui alla tabella B allegata alla presente legge.

Art. 27.

(Norme particolari per i comuni e le province)

1. Per l'anno 1998 conservano validità le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A valere sul residuo ammontare del fondo perequativo di lire 2.341.800 milioni, l'importo di lire 544.300 milioni corrispondente all'incremento dei trasferimenti erariali per l'anno 1998 rispetto all'anno 1997 è ripartito con i criteri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.

2. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 1998 degli enti locali è prorogato al 31 dicembre 1997. È altresì differito al 31 dicembre 1997 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1998.

3. Il comma 1 dell'articolo 117 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come sostituito dall'articolo 1, comma 161,

della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

«1. L'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 9 decorre dal 1999. A tal fine gli enti locali iscrivono nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi, con la seguente gradualità del valore calcolato con i criteri dell'articolo 71: *a)* per il 1999 il 6 per cento del valore; *b)* per il 2000 il 12 per cento del valore; *c)* per il 2001 il 18 per cento del valore; *d)* per il 2002 il 24 per cento del valore».

4. Il termine di un anno, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'emanazione, con uno o più decreti legislativi, delle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, è prorogato al 31 luglio 1999.

5. Per gli anni 1999 e 2000, a modifica di quanto stabilito dalla normativa vigente e, da ultimo, dal decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, la base di riferimento per l'aggiornamento dei trasferimenti statali correnti da attribuire alle province, ai comuni e alle comunità montane è costituita dalle dotazioni dell'anno precedente relative al fondo ordinario, al fondo consolidato e al fondo perequativo. L'aggiornamento dei trasferimenti è determinato in misura pari ai tassi di inflazione programmati per gli anni 1999 e 2000. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati i fondi cui assegnare tutte o parte delle predette risorse aggiuntive.

6. I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, e all'articolo 15 della medesima legge, come sostituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, possono essere integralmente destinati per il 1998 al finanziamento di spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.

Art. 28.

(Università e ricerca)

1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo che il fabbisogno, definito al comma 2 dell'articolo 26, riferito alle università statali, ai policlinici universitari a gestione diretta, ai dipartimenti ed a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a quello rilevato a consuntivo per il 1997, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica procede annualmente alla determinazione del fabbisogno programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse nel sistema universitario.

2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Istituto nazionale di fisica della materia, l'Ente nazionale per le energie alternative concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo che il fabbisogno, definito al comma 2 dell'articolo 26, da essi complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a 3.150 miliardi di lire, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, procede annualmente alla determinazione del fabbisogno programmato per ciascun ente.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo 7 agosto 1997,

n. 279, sono estese a partire dal 1° gennaio 1999 alle università statali, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina, con proprio decreto, le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni predette.

4. La spesa per il personale di ruolo delle università statali non può eccedere il 92 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario. Nel caso dell'Università degli studi di Trento si tiene conto anche dei trasferimenti per il funzionamento erogati ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 590. Le università nelle quali la spesa per il personale di ruolo abbia ecceduto nel 1997 e negli anni successivi tale limite possono effettuare assunzioni di personale di ruolo il cui costo non superi, su base annua, il 35 per cento delle risorse finanziarie che si rendano disponibili per le cessazioni dal ruolo dell'anno di riferimento. Tale disposizione non si applica alle assunzioni derivanti dall'espletamento di concorsi già banditi alla data del 30 settembre 1997 e rimane operativa sino a che la spesa per il personale di ruolo ecceda il limite previsto dal presente comma.

5. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo le parole «a *standard* dei costi di produzione per studente» sono inserite le seguenti: «, al contenimento della quota relativa alla spesa per il personale di ruolo sul fondo per il finanziamento ordinario». Sono abrogati i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché il comma 1 dell'articolo 6 della legge 18 marzo 1989, n. 118. Le università statali definiscono e modificano gli organici di ateneo secondo i rispettivi ordinamenti. A decorrere dal 1° gennaio 1998 alle università statali si applicano, in materia di organici e di vincoli all'assunzione di personale, esclusivamente le disposizioni di cui al presente articolo.

6. A partire dall'anno 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su proposta del Ministro

dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica trasferisce, con proprio decreto, all'unità previsionale di base «Ricerca scientifica», capitolo 7520, dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al fine di costituire, insieme alle risorse ivi già disponibili, un Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico, da assegnare al finanziamento di specifici progetti, un importo opportunamente differenziato e comunque non superiore al 5 per cento di ogni stanziamento di bilancio autorizzato o da autorizzare a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Agenzia spaziale italiana, dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, dell'Istituto nazionale di fisica della materia, dell'Osservatorio geofisico sperimentale, del Centro italiano ricerche aerospaziali, dell'Ente nazionale energie alternative, del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nonché delle disponibilità a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, determina le priorità e le modalità di impiego del Fondo per specifici progetti.

CAPO IV

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 29.

(Piano straordinario di verifica delle invalidità civili)

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica attua, dal 1° giugno 1998 al 31 marzo 1999, un piano straordinario di circa 100.000 accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile che non

hanno presentato l'autocertificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. Al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per continuare a fruire dei benefici di invalidità civile si applica la procedura prevista nei commi 3-*bis* e seguenti dell'articolo 4 sopra richiamato, come modificata dai successivi commi 2 e 3.

2. Il comma 3-*ter* dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, è sostituito dal seguente:

«3-*ter*. L'eventuale accertamento dell'insussistenza dei requisiti sanitari da epoca antecedente la visita di verifica comporta la revoca, da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle provvidenze economiche in godimento a decorrere dalla data indicata nel verbale di verifica, rimanendo impregiudicate le azioni dell'Amministrazione ai sensi degli articoli 2033 e 2946 del codice civile. Tale provvedimento deve essere emesso entro novanta giorni dalla visita o dagli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari».

3. Il comma 3-*octies* dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, è sostituito dal seguente:

«3-*octies*. I controlli di cui al comma 3-*septies* sostituiscono le verifiche giuridico-economiche disciplinate dal decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 293, e successive modificazioni, nonché le verifiche reddituali di cui al decreto del Ministro dell'interno 31 ottobre 1992, n. 553, e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni relative ai criteri e alle modalità di calcolo dei redditi, al regime delle incompatibilità e del conseguente esercizio del diritto di opzione ed agli obblighi di comunicazione da parte degli interessati».

4. I procedimenti per la verifica della sussistenza dei requisiti per continuare a fruire delle provvidenze economiche di invalidità civile avviati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica anteriormente al decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, devono essere conclusi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale termine senza che sia stato emesso un formale provvedimento, i benefici economici già attribuiti agli invalidi sottoposti a verifica si intendono confermati.

5. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i termini entro i quali si procede agli accertamenti di competenza delle aziende unità sanitarie locali e delle commissioni mediche periferiche. Nell'ipotesi di sospensione della procedura per visita diretta, di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto del Ministro del tesoro 5 agosto 1991, n. 387, le commissioni mediche periferiche, qualora ritengano necessario sottoporre l'interessato ad ulteriori accertamenti specialistici, possono richiederne l'effettuazione alle aziende unità sanitarie locali o ad Enti appositamente convenzionati con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 30.

(Ente poste italiane)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'Ente Poste Italiane è autorizzato:

a) alla distribuzione e vendita diretta di biglietti delle lotterie nazionali e di titoli e documenti di viaggio;

b) alla vendita al dettaglio di tutti i valori bollati di cui ha l'esclusiva della distribuzione primaria ai rivenditori secondari;

c) ad affidare la vendita delle carte valori postali senza vincoli di esclusiva.

2. Le modalità e le condizioni dei servizi previsti nel comma 1 sono fissati con apposite convenzioni da stipulare con gli enti interessati.

3. Lo Stato riconosce all'Ente Poste un compenso collegato allo svolgimento di obblighi di servizio universale nel settore dei recapiti postali. Tale compenso è forfetariamente determinato in lire 400 miliardi per l'anno 1998. Per gli anni successivi l'importo sarà determinato nel contratto di programma da stipulare ai sensi dell'articolo 2, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. Alla lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, le parole da «sia agli effettivi costi» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «1) a una contabilità analitica per centro di costo fornita dall'Ente Poste ovvero, in mancanza, sulla base di parametri rappresentativi di tali costi e con modalità che spingano ad una loro riduzione; 2) alla raccolta, netta e/o lorda, di risparmio postale, tale da generare un utile per il servizio coerente con le regole del mercato».

5. A decorrere dalla data di trasformazione in società per azioni al personale dipendente dalla società medesima spetta:

a) il trattamento di fine rapporto previsto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297;

b) il trattamento di quiescenza previsto dalla normativa sull'assicurazione obbligatoria di cui alla legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, sotto forma di gestione speciale affidata all'Istituto Postelegrafonici;

c) le prestazioni di assistenza e mutualità, sulla base di leggi, regolamenti e patti stipulati in applicazione degli accordi di lavoro, che sono affidate all'Istituto Postelegrafonici.

6. Per il periodo lavorativo antecedente la data di trasformazione in società per azioni valgono le norme già in vigore per

l'Ente pubblico economico. Per i dipendenti della società per azioni «Poste Italiane» sono fatti salvi i diritti, gli effetti di leggi speciali e quelli rivenienti dall'originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza.

7. La società «Poste Italiane» versa i contributi a proprio carico nella misura stabilita dalle norme richiamate all'Istituto Postelegrafonici, che provvede alla liquidazione ed al pagamento delle pensioni all'atto del collocamento a riposo o delle dimissioni e dell'indennità di buonuscita maturata fino al 31 dicembre 1997.

Art. 31.

(Disposizioni in materia finanziaria e contabile)

1. Il comma 36 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

«36. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero, può altresì autorizzare e disciplinare, a fronte dei crediti della Sace, propri o di terzi, ivi compreso lo Stato, gestiti dalla stessa Sace, nonché dei crediti concessi a valere sul fondo rotativo previsto dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, operazioni di conversione dei debiti dei paesi per i quali sia intervenuta in tal senso un'intesa multilaterale tra i paesi creditori. I crediti di cui al presente comma possono essere convertiti, anche per un valore inferiore a quello nominale, ed utilizzati per realizzare iniziative di protezione ambientale, di sviluppo socio-economico o commerciali. Tali iniziative possono essere attuate anche attraverso finanziamenti, cofinanziamenti e contributi a fondi espressamente destinati alla realizzazione delle suddette attività. Le disponibilità finanziarie derivanti dalle operazioni di conversione, qualora non utilizzate con le modalità predette, confluiscono nei conti correnti presso la Tesoreria Centrale dello Stato intestati, rispettivamente, alla Sace e al fondo rotativo di cui al richiamato articolo

6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e possono essere utilizzate per le finalità indicate nel presente comma, nonché per le attività previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e per le esigenze finanziarie del richiamato fondo rotativo».

2. Con l'osservanza dei criteri e principi direttivi di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94, e con le modalità ivi indicate possono essere emanati, entro il 30 giugno 1999, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive del decreto previsto dall'articolo 5 della predetta legge n. 94 del 1997 nonché, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dall'articolo 6, comma 4, della medesima legge n. 94 del 1997, disposizioni correttive dei decreti medesimi.

3. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge gli Enti pubblici di cui all'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, adeguano il sistema della contabilità e i relativi bilanci a quello dello Stato con riferimento alla normativa di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94.

4. Nell'articolo 2, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 313, le parole «titoli del debito pubblico» sono sostituite dalle parole «titoli di Stato».

5. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, è soppresso. Le relative disponibilità sono trasferite ad un fondo destinato a concorrere alla copertura degli impegni del Fondo nazionale di garanzia, previsti dall'articolo 62, comma 4, del predetto decreto legislativo.

6. Dopo l'articolo 4, comma secondo, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis: «In deroga a quanto previsto dal comma precedente, lo Stato può esigere gli utili ed intervenire in assemblea dimostrando che le proprie azioni sono depositate presso la Tesoreria centrale dello Stato, mediante dichiarazione scritta a firma del tesoriere».

7. Dopo l'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è inserito il seguente comma:

«3-bis. «Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è esonerato dagli obblighi, previsti dalla normativa vigente, relativi alle comunicazioni delle partecipazioni societarie detenute indirettamente».

8. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489, è sostituito dal seguente:

«3. L'oggetto sociale previsto negli statuti delle società per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito Centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane assicura il perseguimento delle finalità degli enti originari, operando l'una prevalentemente nell'interesse delle piccole e medie imprese e degli enti locali nonchè in operazioni riguardanti le infrastrutture, le esportazioni e la cooperazione economica internazionale, e l'altra esclusivamente nell'interesse delle imprese artigiane».

9. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di procedure contrattuali di acquisto di beni e servizi, al fine di conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza, il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a razionalizzare le procedure contrattuali dell'Amministrazione della difesa con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) accelerazione dei procedimenti mediante lo snellimento delle relative fasi, prevedendo la revisione degli organi consultivi e di collaudo del Ministero della difesa ed il riordino delle relative competenze, con particolare riferimento all'oggetto ed all'importo dei contratti;

b) semplificazione dell'attività consultiva di organi estranei all'Amministrazione della difesa sui progetti di contratto relativi ai sistemi informativi militari a carattere

operativo connessi con lo svolgimento di compiti concernenti la difesa nazionale.

10. I decreti legislativi di cui al precedente comma 9 sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione dei relativi schemi.

11. A decorrere dal 1° gennaio 1998, ogni rinvio normativo o contrattuale all'indice del costo della vita calcolato ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria (cosiddetto indice sindacale) deve intendersi riferito all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai calcolato dall'Istituto nazionale di statistica e pubblicato mensilmente sulla *Gazzetta Ufficiale*. La Commissione centrale che svolge funzioni di controllo sulla elaborazione ed il calcolo dell'indice sindacale è soppressa.

12. Sono abrogate le norme che autorizzano la contrazione di mutui da parte del Tesoro destinati a specifiche finalità, ivi comprese quelle di cui al comma 12 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; alle relative spese pluriennali si provvede nei limiti risultanti dalla tabella F della legge finanziaria.

Art. 32.

(Disposizioni varie)

1. In vista della separazione fra la gestione dell'infrastruttura e l'attività di trasporto delle imprese ferroviarie, di cui agli articoli 6, 7 e 8 della Direttiva n. 91/440/CEE, del Consiglio, del 29 luglio 1991, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone la valutazione, basata su parametri di redditività, del ramo d'azienda «Gestione dell'infrastruttura» della Società Ferrovie dello Stato spa. Le eventuali differenze rispetto alla consistenza patrimoniale netta di bilancio risultante alla data del 31 dicembre 1997, che dovessero scaturire da tale variazione, saranno regolate mediante

variazione del patrimonio netto della società.

2. È abrogato, con effetto immediato dal 1° gennaio 1998, l'articolo 10 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556.

3. Con decorrenza dal 1° gennaio 1998 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definisce i criteri ai quali si attengono gli organi preposti alla determinazione dei prezzi delle forniture dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato alle pubbliche amministrazioni, fino alla trasformazione dell'ente in società per azioni.

4. Al fine di avviare processi di razionalizzazione e di maggiore efficienza produttiva dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, i prezzi delle forniture dell'Istituto alle pubbliche amministrazioni rimangono fissati per il 1998 nella stessa misura stabilita per il 1997, tranne particolari situazioni connesse a imprevedibili incrementi dei costi, che saranno di volta in volta valutate dalla Commissione di cui all'articolo 18 della legge 13 luglio 1966, n. 559.

5. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a: *a)* trasferire alle regioni a statuto speciale le funzioni in materia di rifornimento idrico delle isole minori, assegnate dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 861, al Ministero della difesa, fermo restando il concorso del predetto Ministero quando ricorrano particolari necessità nello specifico settore; *b)* disciplinare il concorso di cui alla precedente lettera *a)* sulla base della capacità operativa delle unità di rifornimento idrico in dotazione al Ministero della difesa e dei relativi stanziamenti di bilancio.

6. Il Ministro dell'interno ridetermina, entro quattro mesi dell'entrata in vigore della presente legge, il numero massimo e minimo degli elettori iscritti a ciascuna sezione elettorale con l'obiettivo di ridurre il numero delle sezioni stesse, al fine di ope-

rare un contenimento delle spese elettorali nella misura del 30 per cento rispetto a quelle scaturenti dall'applicazione della normativa vigente.

7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con il supporto dell'osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, misure finalizzate a ridurre gradualmente l'utilizzo di immobili presi in locazione da privati da parte delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Le predette amministrazioni rinegoziano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i contratti di fitto locali attualmente in essere con privati con l'obiettivo di contenere la relativa spesa almeno nella misura del 10 per cento rispetto al canone di locazione vigente.

8. All'articolo 9, terzo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti periodi: «I crediti di difficile ed onerosa esazione, o assolutamente inesigibili, anche per l'inesistenza o l'irreperibilità della necessaria documentazione probatoria, possono essere dichiarati estinti. All'annullamento di tali crediti devono provvedere i dirigenti preposti ai competenti settori di attività liquidatoria». All'articolo 11, secondo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, le parole «si avvale» sono sostituite dalle seguenti: «può avvalersi anche». Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *d*), della legge 24 dicembre 1993, n. 560.

9. All'articolo 7, comma 15, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è aggiunto il seguente periodo: «Detta aliquota, limitatamente all'investimento relativo alla prima tratta indicata dalla Convenzione di concessione, è elevata all'80 per cento e, contestualmente, è sospesa la realizzazione delle altre tratte».

Art. 33.

(Norme finali)

1. In corrispondenza con gli accantonamenti di segno negativo, inseriti ai sensi dell'articolo 11-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nella legge finanziaria 1998, con provvedimenti da adottare entro il 31 dicembre 1997 dovranno realizzarsi ulteriori riduzioni permanenti di spesa, in materia previdenziale, assistenziale e sanitaria non inferiori, in termini di cassa, a lire 5.000 miliardi annui a decorrere dal 1998.

2. Qualora le misure indicate nel comma 1 non siano tempestivamente adottate ovvero, se adottate, assicurino, sulla base delle relazioni tecniche di cui all'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, riduzioni di spesa in termini di cassa inferiori rispetto a quelle di cui al comma 1, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro il 10 gennaio 1998, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri sono ridotti a decorrere dal 1998 gli stanziamenti delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa, in misura tale da assicurare la compensazione delle predette minori riduzioni. Le riduzioni vengono effettuate secondo i criteri indicati all'articolo 2, comma 134, alinea, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. In corrispondenza con l'approvazione dei provvedimenti di cui ai predetti accantonamenti di segno negativo, l'attivazione degli accantonamenti di segno positivo può avvenire con il peggioramento del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato, di cui all'articolo 1 della legge finanziaria, nei limiti in cui il miglioramento del fabbisogno di cassa del settore statale non si rifletta in termini di competenza sul bilancio dello Stato.

4. Le entrate derivanti dalla presente legge sono riservate all'erario e concorrono al-

la copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonchè alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, ove necessario, le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 34.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1° gennaio 1998, salvo che sia espressamente stabilita una diversa decorrenza.

TABELLA A
(articolo 26, comma 9)

(in milioni di lire)

REGIONI	Onere complessivo	Onere annuo
Piemonte	55.650	5.565
Lombardia	94.636	9.464
Veneto	50.013	5.001
Liguria	20.966	2.097
Emilia-Romagna	49.214	4.921
Toscana	42.609	4.261
Umbria	13.891	1.389
Marche	21.012	2.101
Lazio	53.312	5.331
Abruzzo	21.604	2.160
Molise	7.978	798
Campania	90.563	9.056
Puglia (1)	63.418	6.342
Basilicata	15.701	1.570
Calabria	43.246	4.325
TOTALE ...	643.813	64.381

(1) Al lordo della somma di lire 27,969 miliardi già versata dalla Regione.

TABELLA B
(articolo 26, comma 10)

(in milioni di lire)

REGIONI	Risorse annue già del Fondo addestramento professionale lavoratori (FAPL) per formazione professionale ed oneri contributivi apprendisti artigiani	Limite (20%) per oneri contributivi apprendisti artigiani
Piemonte	16.800	3.360
Lombardia	28.569	5.714
Veneto	15.098	3.020
Liguria	6.329	1.266
Emilia-Romagna	14.856	2.971
Toscana	12.862	2.572
Umbria	4.193	838
Marche	6.343	1.269
Lazio	16.094	3.219
Abruzzo	6.522	1.304
Molise	2.408	482
Campania	27.339	5.468
Puglia	19.145	3.829
Basilicata	4.740	948
Calabria	13.055	2.611
TOTALE ...	194.353	38.871

